

LETTERA

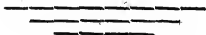
AD UN AMICO

SULLA CAUSA

LODOVISI,

e

VISCARDI.





IN FERRARA 1753.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

PROTESTA
AL LETTORE.

GLi errori di ſtampa, ſcorſi per incuria dell' Editore, nella preſente lettera in sì gran copia, hanno obbligato il medeſimo non ſolo a procurarne l' emenda, ma a prevenire il corteſe Lettore, acciocchè incontrandoſi non di rado in alcuni de' più importanti, i quali o varian ſenſo, o l' oſcurano, ſi compiaccia ricorrere all' *Errata corrige* poſto in fine; ove per altro s' è creduto proprio diſſimulare, oltre più sbaglj d' Ortografia, anche tutti quelli, o che invertono talora il periodo, o che ne turbano il giro, e la deſinenza; per non diffonderſi di ſoverchio in correzioni meno utili, e delle quali il buon guſto, e la capacità di chi legge, che può agevolmente da ſe ſupplire alle altrui mancanze, non ha biſogno.

3

		ERRORI	CORREZIONI
Pag. 7.	lin. 6.	Se non ſe foſſe	Se non ſe forſe
Pag. 8.	lin. 26.	*in Aſſe*	*ex Aſſe*
Pag. 10.	lin. 29.	lo jus	l' jus
	lin. 31.	quella , queſta	quella , o queſta
Pag. 11.	lin. 28.	*regis animi*	*regii animi*
	lin. ult.	impareggiabile	imparegiabil
Pag. 12.	lin. 12.	di donare 1. da Controverſi	di donare da' Controverſi
Pag. 15.	lin. 23.	già effettuata ?	già effettuata .
Pag. 17.	lin. pr.	e rogato	erogato
	lin. 23.	ed alle	e dalle
Pag. 18.	lin. 26.	epilogata	epilogate
Pag. 21.	lin. 35.	fopſpenderla	ſoſpenderla
	lin. 37.	oppoſto	appoſto
Pag. 22.	lin. 21.	appunto	appena
	lin. 22.	tanto pin altera	tanto più atteſa
	lin. 34.	*Quaſi*	*Queli*
Pag. 23.	lin. 37.	alla cui volontà .	dall' altrui volontà
Pag. 27.	lin. 9.	adeſſo Si riferiſcono	ad eſſo ſi riferiſcono
Pag. 32.	lin. 23.	la Rei Vindicazione Furtiva	la Rei Vindicazione, ove il Depoſito ancora eſiſte, e la Condizzione Furtiva
	lin. 27.	altri teſti ſi	altri teſti , ſi
Pag. 33.	lin. 33.	adexonerandam	ad exonerandam
Pag. 34.	lin. ult.	la Condizione	la Condizzione
Pag. 38.	lin. 21.	Ma noi ſiamo	Ma noi non ſiamo
Pag. 39.	lin. 27.	altra conſidezione	altra Conſiderazione
Pag. 40.	lin. 3.	ſe preccupati	ſe preoccupati
	lin. 15.	in braccio a diſcrezione	in braccio , e a diſcrezione
	lin. 18.	profittare	profittarne
Pag. 41.	lin. 5.	collocarlo	collocarli
	lin. 12.	morto , *inſevìendo*	*morto , e inſevìendo*
Pag. 42.	lin. 38.	Simile all' *Altiſſimo*	Simile *Altiſſimo*
Pag. 43.	lin. 25.	Ma come accordano	Ma come s' accordano
Pag. 45.	lin. 27.	neceſſità . Strane	neceſſità ſopravvenuta Dio ſa da quanto . Strane
	lin. 28.	non ſolo ſi dicono	che non ſolo ſi dicono
Pag. 46.	lin. 23.	da quelllo	da quello
	lin. 31.	alle inermi Eredi	all' inerme Erede
Pag. 47.	lin. 3.	gli puzza	gli puzzava
	lin. 34.	e perſuade Il *così piacque*	come perſuade il *così piacque*
	lin. 35.	doveva piacer	doveva piacere
Pag. 49.	lin. 24.	perevidenze	per evidenze
	lin. 28.	a chi ben ragiona . del le	a chi ben ragiona : delle
		da i Senſi :	da i Senſi
Pag. 50.	lin. 13.	Conſeguenza oppoſta	Conſeguenza , oppoſta
	lin. 36.	ſuo nome , ma acciocchè	Suo nome , acciocchè

Pag.	lin.	ERRORI	CORREZIONI
Pag. 51.	lin. 7.	sul cuore, la Madre	sul cuore la Madre
	lin. 31.	donare, o sia	donare e sia
	lin. 39.	ne bisognoso	e bisognoso
Pag. 52.	lin. 9.	astutie, scaltri	astuti, scaltri
	lin. 19.	inferirsi	inferirsi
	lin. 23.	retifica	ratifica
Pag. 53.	lin. 22.	impossibile il giusto	il possibil giusto
	lin. 29.	di me nell' ultime	di me che nell' ultime
Pag. 57.	lin. 18.	il resto cui non fù	il resto di cui non fu
	lin. 31.	collo jus	coll' jus
		lo *jus*	l' *jus*
Pag. 59.	lin. 26.	si ordiva	si ordina
Pag. 62.	lin. 3.	e cosi trovandosi	e cosi trovarsi
	lin. 26.	a chi riflette	a chi non riflette
	lin. 28.	o ponete	e ponete
Pag. 63.	lin. 2.	intanti	in tanti
Pag. 64	lin. 18.	adiecta	adietta
Pag. 65.	lin. 9.	ne percio	ne perciò
Pag. 66.	lin. 7.	in contraaio	in contrario
Pag. 67.	lin. 14.	le solennità	la solennità
Pag. 70.	lin. 7.	intenderla	intruderla
	lin. 10.	*insipiem*	*In pistem*
Pag. 71.	lin. 17.	adietta al solo foglio	o adietta al solo foglio
Pag. 75.	lin. 34.	inquanto egli	in quanto gli
Pag. 78.	lin. 5.	E l' esibire	E l' esibisce
	lin. 13.	fatto. Incredibili	fatto? Incredibili
	lin. 37.	Occasione, necessità	Occasione, o necessità
Pag. 80.	lin. 26.	disporrre	disporre
Pag. 81.	lin. 24.	*Interpreeationem*	*Interpretationem*
Pag. 82.	lin. 19.	introdurre	intrudere
Pag. 83.	lin. 19.	di Testamento;	di Testamento,
	lin. 20.	in Cocrede, o Donatario, e Collegatario.	in Coerede; in Donatario, o Collegatario
	lin. ult.	a capirci, questi Signori	a Capirci, e questi Signori
Pag. 87.	lin. 20.	quella, estratta	quella estratta
	lin. 38.	al gener vago	dal gener vago
Pag. 88.	lin. 25.	recep sset	recepisset
	lin. 37.	più grandioso	più grazioso
Pag. 89.	lin. 4.	I Dottori davvero	Dottori davvero
	lin. 14.	non più più	non più
	lin. 22.	*per Res, & Libram*	*per Æs & Libram*
	lin. 35.	Egli disse, non	Egli disse
Pag. 90.	lin. 18.	*& tamen*	*& tantum*
	lin. 33.	si segnan quj	si sognan qui
Pag. 91.	lin. 7.	sussistito	sussiste
	lin. 8.	e così di relazione	e così privo di relazione
Pag. 92.	lin. 26.	nella Lettera	alla Lettera
	lin. 32.	*de Epistolis*	de Epistolij

Pag.

ERRORI	CORREZIONI
Pag. 96. nel Tit.lin.9. *Vlpiana.relativa*	*Vlpiano . Relativo*
nel Tit. lin. 11. *Condidiziane*	*Condiziane*
Pag. 96. lin. 8. Il fatto	Il Fato
Pag. 99. lin. 24. all'antiparistasi	all' antiperistasi
Pag 100. lin. 18. è bianco ?	è bianco ,
lin. 27. alla nuovità ?	alle nuovità ?
Pag. 101, lin. 2. præsunta ;	presunta ;
Pag. 110. lin. 18. *medii , evi*	*medii ævi*
lin. 23. *Sticus*	*Stichus*
lin. 37. l' esecuz one	l' esecuzione
Pag. 113. lin. 36. *ff. Quod dies Legat. Ced.*	*ff. Quando dies Legat. Ced.*
Pag. 115. lin. 17. *L. Ex bis quando*	*L. Fx bis C. Quando*
Pag. 116. lin. 14. la farebber	la far bbe
lin. 16. dal possedere	dal sospendere
lin. 18. o la volontà , determinata	è la volontà determinata
Pag. 117. lin. 17. pena scartabellare	pena a scartabellare
Pag. 120. lin. 28. fra esecuzione; o sostanza	fra esecuzione , e sostanza
Pag. 121. lin. 25. promessa pure	promessa pura
Pag. 123. lin. 36. della sostanza	dalla sostanza
lin. 38. Condizioni protestative	Condizioni potestative
Pag. 126 lin. 17. può solo aver	che può solo aver
Pag. 127. lin. 2. percò	perciò
Pag. 128. lin. 2, accuratezza di vista	acutezza di vista
lin. 19. abbastanza il volere	abbastanza volere
lin. 35. *qui conditioni*	*quia Conditioni*
Pag. 129. lin. 9. Æthiopen	Æthiopem
Pag. 131. lin. 13. a lui	a cui
lin. 17. in Caso	in Capo
lin. 34. con cui bersaglia	con cui si bersaglia
lin. ult. Capiscono poco , o	Capiscono , o
Pag. 132. lin. 6. ben' è meglio	ben' e meglio
lin. 35. l'*Occasione* , tutte	l' *Occasione* o tutto
Pag. 133. lin. 9. più estrigar	più strigar
lin. 24. Scurrirle	scurrile
Pag 134. lin. 13. atta sospendere	atta a sospendere
lin. 27. riferendo al *qui*	riferendosi al *Qui*
Pag. 135. lin. 3. che egli dicono	che dicono
lin. 36. e sull' istituzione	o sull' istituzione
Pag. 136. lin. 12. *exstit*	*extitit*
lin. 35. e per distribativo	e per demostrativo
lin. 39. appostasi	oppostasi
Pag. 137. lin. 30. rilevato	rivelato
Pag. 138. lin. 15. non v' è in conseguenza	non v' è , e in conseguenza
Pag. 141, lin. 19. o efficiente il fine	afficiente Il fine
lin. 36. *propter ea*	*propterea*

Pag.

ERRORI	CORREZIONI
Pag.144. lin. 34. quesito emolumenti	quesito emolumento
Pag.144. lin. 31. Mævia decidens	Mævia decedens
Pag.149. lin. 20. idolatrare	idolatrar
lin. ult. preveder quanto	preveder questo quanto
Pag.151. lin. 13. e vendicar	a vendicar
Pag.152. lin. 3. non tendette	non tendente
lo jus	l' jus
Pag.156. lin. 35. lo jus	l' jus
lo jus	l' jus
lin. 36. lo jus	l' jus
lin. 38. Cosa pubblica, e	Cose pubbliche, o
Pag.158. lin. 25. Consenso, e le volontà	Consenso, perche il Consenso, e la Volontà
lin. 33. lo jus	l' jus
Pag.159. lin. 18. sinomini	sinonimi
Pag.160. lin. 24. le provvide	le provide
Pag.161. lin. 14. sulla sostanza	sol la sostanza
lin. 26. l' Obbigazione	l' Obbligazione
Pag.163. lin. 31. e Parrocho	e Parroco
Pag.164. lin. 29. no da Juspublicista	nè da Juspublicista
lin. ult. visibil	visibile
Pag.166. lin. 37. non patisce	ne patisce
Pag.168. lin. 23. o che voler si possa	o che voler non si possa
lin. 25. che si vuole	che si volle
lin. 32. benissimo non volere	benissimo a non volere
lin. 36. la sostanza, e la sostanza.	la sostanza, la sostanza
Pag.169. lin. 4. deroga tutto	deroga a tutto.
Pag.174. lin. 29. inuti l' odio	inutil' ozio
lin. 33. *lidium*	*lydium*
Pag.175. lin. 22. di questo, o di quello	di questo, o quello.
lin. 27. Cagionarla	Cagionarle
Pag.176. lin. 24. lo *Jus*	l' *Jus*
Pag.177. lin. 13. altro è il fatto	altro è fatto
Pag.179. lin. pr. sulla sostanza.	o la sostanza
lin. 7. passata	passato
Pag.180. lin. 16. *non paruit, & non paruit*	*non paruit, & non paruit*

INDICE
DE' PARAGRAFI.

In-

PROE-

PROEMIO,

ED OCCASIONE DI SCRIVERE:



Desso, Amico, posso appagarvi, e mi accingo a farlo meglio, che posso. Ricercaste sulla Causa Lodovisi, e Viscardi il mio sentimento, e lo ricercaste a Lite pendente. Scherzate pure a piacer vostro sul mio silenzio, con attribuirlo tenuto ad arte, per così stare a caval del fosso, e solo a guerra finita dichiararmi poi per la Parte, a cui propizio arridesse il fato. In astratto Voi non potete pensar più giusto, e il decider della ragione, e del torto sol dall' evento, pur troppo è moda, passata dal Volgo ne' più Sensati, dacchè la nostra Giurisprudenza ridotta osservasi omai nel Foro ad una specie di Pirronismo. Ma in concreto non và così; e per tutt' altro motivo mi astenni allora dal compiacervi. Delicatezza, e non politica mi distolse. In una Causa vegliante, comecchè posta a pubblico esame, a tutti è lecito dir la sua, ma non a tutti adoprar la penna, salvi i doveri dell' onestà. Per bassa opinione, che di se abbia chi pone in carta, non può azzardarsi senza colpa. Passano i detti, e gli Scritti restano; e quelli, o non si odono, o non si prezzano: questi talora posson prezzarsi, fare impressione, ed eccitar moto. Sono le Liti a guisa di specchj, e comunque siasi di un fiato, che passeggiero tosto svanisce, il permanente spesso le appanna, e per Colossi, che esser si possano i Difensori, ed i Magistrati, talvolta tracollano ancora questi, e un piccol sasso gli prostra al suolo. Trattavasi inoltre di Causa Magna, Causa di strepito, e di partito, ed Io ben lungi da avere in essa interesse, o parte, conosco solo i Collitiganti, o per la chiarezza del Sangue loro, o per l' eccesso di lor fortuna. Tutto adesso muta di faccia; e giacchè avanti sì gran Consesso diè sì gran Piato l' ultimo Crollo, torna a godere ogni galantuomo della naturale sua libertà, Voi di tanto mi assicuraste in trasmettermi gentilmente gli estremi sforzi de' Valentuomini

mini, che in difesa estrema de' lor Clienti, pugnarono *pro aris, & focis* pur questa volta, in cui *res ad Triarios redacta erat*, benchè con simile infausta sorte, & *cessis in irritum tot conatibus*, con quanti *redintegratum certamen est. Victrix causa Diis placuit*, e le Nuove armi degli Aggressori accrebbero solo al prode Nemico palme, e trofei, nè servirono, che ad onorare ad essa la tomba, onde qual altra Sinagoga con solenne pompa *tumularetur. Corpus* in somma *pollinctum est, persoluta Justa, curatum funus*, e giacchè il morto non parla più, non più pericolo è scriver di esso, che più non turba la pace a' Vivi, nè più dà luogo, che altri la turbi, Scrivasi adunque tranquillamente, e si vada in traccia del Santo Vero per le due vie d'Indifferenza, e Disinteresse, che sole conducono a rinvenirlo, fine agevole a conseguirsi, non men da Voi, se spogliato di pregiudizj, quanto fornito di abilità, non immiterete quel prisco Gallo, che al giusto peso del promess' oro oppose l'ingiusto della sua Spada, onde la bilancia precipitasse. La spada nostra sien le ragioni più ineluttabili, e più conformi agl' inconcussi principj della Civile Giurisprudenza, a cui facciamoci strada, con premetter *de more* il fatto, per trarne lo Jus.

§. I.

Serie del Fatto.

MUore nel 1733. Donna Ippolita Lodovisi, Principessa Vedova di Piombino, che fatto fino dal 22. Testamento, e istituite eredi sei sue figliuole già maritate, e tutte superstiti alla sua morte, scrisse nel 1731. i suoi Codicilli, ne' quali ordinò, che si considerassero come parte di essi, e del Testamento tutte le Carte, e Biglietti, *quali in qualsivoglia modo si esibissero dal Sig. Avvocato Filippo Viscardi*; e che in caso di sua *infermità pericolosa, o di morte*, si facess' Egli trasportare in sua Casa tutta la di lei Computisteria, e specialmente *lo Scrittorio, o Burò*, in cui disse conservarsi le più importanti, e più segrete Scritture; Onde in vita, e

dopo

dopo la morte, eseguir potesse la di lei Volontà, di cui per la lunga servitù prestatale, era il solo Depositario, e Custode.

Corrispose mirabilmente il Viscardi alla fiducia, in lui riposta dalla Padrona; poichè con provida cura, se non se fosse alquanto soverchia, ed intempestiva, prevenne sagace il di lei passaggio, e qualunque si fosse l'esito di Computisteria sì gelosa, ma non tanto peravventura gelosa, quanto il Burò, diede in questo al di lei spirito agonizzante l'ultima prova del suo buon zelo, mediante l'asportazion subitanea del fatale mistico Arnese.

Trapassata Madama, e aperte le Tavole, e lette, e intese, trasfuso udissi con metamorfosi non più udita, il di Lei volere nel volere stesso del Fiduciario, dal di cui libero, e pieno arbitrio pendeva col destino delle Figliuole l'aspettato sviluppo di tanti arcani.

Non deluse il fedel Ministro, neppure in questo, *spem blandam*; ma, o non gli piacesse, o fosse allor *grande nefas* appagarla tutta in un tomo solo, divise il Pomo. Otto fogli esibiti furono *incontinenti*, *ut medicatam frugibus Offam*, e quasi forieri di altre avventure, da doversi attendere *ex intervallo*; protestato essendosi averne in mano altro, o altri, Commesso, o Commessi alla di Lui fede, per produr quello, o per produr questi, e fra questi quello piucchè quell'altro, ognivolta che sopravvenuta ne fosse *occorrenza*, *occasione*, *o necessità*. Venne in fatti uno de' tre Casi non molto dopo, e portò seco per espresso anche il nono foglio, rimasto addietro, non si sa dove, come, o perchè. Ma così scarsa vivanda, per giudizioso, che fosse in nuovo Padre di famiglia, a dispensarla ben tosto, come Tessera, e Caparra di lauta cena, piucchè saziar l'appetito, lo stuzzicò.

Pascevansi nondimeno le illustri Eredi di lusinghiera speranza di altre opportune benchè serotine produzioni; ma perchè intanto l'Oracolo Fiduciario *obmutuerat*, pensarono al modo di fare sciogliere a lui la lingua, ed a se le mani, legate loro dal materno imperio col doppio nodo di un'assolutoria totale da qualunque

rendimento di Conti al benemerito suo Ministro, e di un severo Anatema d' inevitabil Caducità, a chiunque osato avesse di molestarlo. Implorata pertanto l' autorità del Sovrano, contro la caducaria incomoda Legge, derogò Egli con suo Chirografo alla Sanzione, abilitandole a poter dire *tuta Conscientia* le loro fillabe, e vedere in fatti se un Custode così geloso, e un così parco Dispensatore delle dovizie ascose in suo petto, operar potesse con buona fede, *& ut cum bonis bene agier oportet*, o tendesse solo a tesaurizzare *de Mammona, & foenore iniquitatis.*

Ma perchè dalla potenza all'atto vi è un gran divario, fluttuanti per buona pezza fralla speranza, e 'l timore, giudicarono in fine più sicuro Consiglio, *non irritare Crabrones*, nè muover passo, e colla massima salutare del *Diis malis, ne noceant*, porsi pazientemente ad attendere altri fenomeni, e qualche nuovo benigno influsso dello Stazionario loro Pianeta, che più poi non apparve, nè periodico, nè anomalo co' suoi doni, costantemente negati, finchè ecclissò. Percosso in somma il Viscardi, dopo sei sterili annui giri, da improvviso tocco di Apoplesia, che arrestandogli il tardo moto, gli levò subito, e voce, e sensi, portò seco al mondo di là il residuale impenetrabile arcano dell' eccellentissima sua Fiducia, se più ne aveva, lasciato Erede *in Asse* il Nipote, sopra del quale, creduto inerme, piombò ben tosto il fatal colpo già preparato.

Diretto fu il primo assalto a penetrar le viscere del traduce misterioso Burò, riputato qual Cavallo Trojano, nonmeno complice, ed istrumento delle temute Argoliche frodi, che asilo, e centro della sbigottita Fiducia, ricovratasi in esso, come in sua sede, all'ombra amica dell' auree Carte = Che per tant' anni avean celato il vero.

Ma vane furon le tarde cure; poichè, fosse effetto dello spavento, o ignota forza di magic' arte, reso apoplerico, e muto anch' Esso, additò solo col suo silenzio allo scrutatore attonito *inane Vacuum*, e accennar parve la santa Fede, che Astrea novella, abbandonato il carcere angusto, tornata si fosse ancor' Essa in Cielo.

Si

Si pensò allora a richiamarla all'antico albergo per altre vie, e a consultare Oracoli meno oscuri. Pubblici Archivj, e private Carte, da esperto Perito poste a tortura, serviron di Edipo a questa Sfinge. Confessarono esse, e mercè loro fu dimostrato, che quantità cospicua di Luoghi di Monti, mascherati col nome del Silenziario Viscardi, da lui goduti finochè visse, e passati poi nell'Erede, ripeteva la sua origine da Madama, che col proprio danaro fattone acquisto, ma per giusti fini non in sua faccia, ritenuto per se ne aveva un pieno, ed assoluto dominio fino alla morte.

Nè punto diverso era il caso di grossa somma conversa in Cedole, proprie anch' esse di Sua Eccellenza, ed esistenti fra le opulenze molto maggiori del muto Scrigno, che gonfio di queste, e delle patenti de' mentovati Luoghi di Monti, passato sen' era al di lei passaggio, a depor l'Idrope fortunata nel bibulo seno del nostro Creso, *Lucina auspice*.

Non men de' Monti, che delle Cedole, componenti in tutto la somma di cento sessantacinquemila Scudi, si pretese usurpatore il Viscardi, come da Lui senza titolo ritenuta; e perciò doversene dall' Erede la restituzione alle Attrici, senza pregiudizio del di più da giustificarsi in progresso. Non si smarrì punto all' orribil tuono di tal minaccia il Reo convenuto, ma con due non men gagliarde eccezioni declinò il colpo. Diresse la prima a mostrar vana, ed inefficace l'azion contraria, e la seconda più poderosa, a provare il titolo dell'acquisto, atto a produrre una piena traslazione di Dominio dalla Testatrice nel Fiduciario.

A tal fine esibì Egli il fatal Biglietto, che qual altro pomo della discordia, suscitò poi l'aspra lite. Fino dal 1726. Lo aveva scritto la Principale al meritissimo suo Ministro appunto così = *Sig. Avvocato Filippo Viscardi, tutto ciò, che si ritroverà nella mia morte nelle sue mani, o in sua faccia da me investito, glielo dono liberamente per servirsene a' suoi bisogni, e nella sua vecchiaja, e questo per un piccolo contrassegno della mia gratitudine, ed obbligazioni, per avermi con tanta bontà, ed attenzione favorito con tanto suo incommodo, pregandolo, che siccome ha*

ha avuto tanta bontà in vita, non avendo riguardato a tanti suoi pregiudizj, ricordarsi dell'anima mia, intendendo subito, dopo la mia morte, lei riceva con gradimento questa mia disposizione.

Può immaginarsi eccezione più perentoria? Il Continente, ed il Contenuto trovato si era alla di Lei morte nelle sue mani, erano in sua faccia investiti i Monti, e provava Egli *a priori* col sollecito frettoloso trasporto del caro Arnese, di aver ricevuta la disposizione con *gradimento*, *e a posteriori* col suo silenzio di essersene appropriati gli effetti, per un picciolo contrassegno della di lei gratitudine, in ricompensa, quantunque scarsa, di tanti incomodi, e pregiudizj, ed in memoria di quell' Anima benedetta: Onde l' opporsi a sì bello acquisto non era sol *nodum in scirpo quarere*, e negar la luce del mezzodì, ma *dignum utraque Anticira se prabere*.

Non cercarono i Giudici tanti nodi, non negaron sì bella luce, nè passar volendo per capi scemi, o pieni di Elleboro, non di senno, ebbe un bel dire la Parte Attrice, a voler mostrare per nero il bianco, e dense tenebre, e notte oscura, ove fingevasi il dì più chiaro. Vana in somma si rese ogni arte, e crebbe tal luce di tanti gradi, quanti furono i colpi vibrati al vento, per ecclissarla. Specchiamoci in essa pur anco noi, nè, per giudicare, se sia luce di Verità, fidiamoci solo dell' occhio nostro, ma ci sia duce quello di Astrea, *falli, aut fallere prorsus nescia*. Prendansi dunque le sue bilance, e si ponga in una lo Jus di una Parte, nell' altra quello che assiste all' altra, e vediamo, se restino in equilibrio, o tracolli, e precipiti quella, questa.

Diasi il primato a chi vinse, che ben lo merita, e si schierin ragioni, autorità, ed argomenti, che sono il nervo delle sue forze, divise in prove del proprio assunto, e in confutazione di quello opposto.

§. II.

§. II.

Ragioni addotte da' Difensori del Viscardi.

POteva la Principessa donare, perchè Padrona, ed arbitra era del suo: Nè potè solo, ma volle, e dedusse il volere ad atto; perchè effettivamente donò. Chiaro è il Biglietto, sono i Codicilli più chiari, e la tradizione, e l'accettazione è chiarissima; onde tutto concorre a giustificare l'esistenza, e la validità della donazione, impugnata a torto, nè col dovuto rispetto alle ceneri Materne, e del Donatario.

Era la Madre presso a poco, e può quasi dirsi in coscienza tenuta a farlo. Lo fece *ad consulendum Animæ suæ*; ed in retribuzione di tanti incomodi, e pregiudizj, sofferti dal meritissimo suo Ministro, che nel lungo, e fedel servizio prestatole *sustinuit pondus diei, & æstus* di quei critici calamitosissimi tempi, la ricordanza de' quali, altrettanto funesta, quanto onorata, viene a tessere un panegirico a sì grand' Uomo. Quest' Uomo grande, nato *in summa familiæ spe*, e che nel Ciel della Curia era già *luminare majus*, e se non primo *inter primos*, *secundus nemini*, rapito fu da potente mano sul più bel fiore degli anni suoi dal seno stesso della fortuna, per obbligarlo a menare *inglorius* privata vita, addetto al servizio di una Matrona, nobilissima, e grande anch' Essa, ma non tanto grande, quanto il teatro del Foro, ed il merito del Forense, l'uno, e l'altro de' quali gloriavansi di promettergli a gara dovizie, onori, e gran dignità. Era dunque ben giusto, che una Signora così munifica, e liberale, *& verè regis animi Foemina*, *tacta dolore cordis intrinsecus*, seriamente pensasse a rinfrancarlo di tante perdite, e in parte almeno risargli i danni; giacchè l'annuo stipendio di sette luoghi di monti, benchè poscia accresciuto fino alla somma di scudi mille, era troppo scarso onorario, e mercede di lunga mano inferiore al merito impareggiabile del Mercenario.

Costa dunque della Donazione già fatta, costa della giusta causa di farla, e costa dell'animo deliberato a volerla fare. Basta la sola Schedola a provar tutto; Ma se la Schedola mai mancasse, non pertanto mancherebbero altri argomenti, atti a far prove egualmente chiare. Vero è, che la donazione non si presume, ma non è necessaria nè solennità di Scrittura, nè volontà espressa a giustificarla. Basta la tacita, dedotta da argomenti, e da congetture, che la dimostrino; giacchè in tutti gli atti di volontà, anno il tacito, e l'espresso la stessa forza.

Risulta ad evidenza la volontà tacita di donare 1. da' controversi luoghi di Monti, investiti liberamente in faccia, e credito del Viscardi. Imperciocchè comunque siasi de' beni stabili, diritti, e crediti di altra specie, tutti i Dottori vanno d'accordo, che l'acquisto di Uffizj vacabili, e di Luoghi di Monti, fatta dal Padron del danaro in persona terza di certa scienza, e senza riserva, induca una prova di donazione concludentissima, per la ragione assorbente, dedotta dalla natura di tali acquisti, i quali non ammettono altro vincolo, ed ipoteca, che l'espressa nelle patenti, e riconoscono per Padrone soltanto quello, il di cui nome in esse si legge; Onde non è verisimile, che potendo egli liberamente, ed a suo talento alienarli; il vero Padrone fosse sì sciocco, da volersi azzardare in prova al pericolo evidente di perdergli.

Cresce la forza dell'argomento dal paragone. Altri Monti, ed in altre Teste acquistò la Principessa col suo danaro; ma altro metodo tenne in quelli, che non avev' animo di donare. Provide in alcuni alla propria sua sicurezza, colla riserva di sorte, e frutti apposta nelle patenti medesime espressamente; ed in altri si cautelò mediante la ricognizione di buona fede, riportata a suo favore dal Personaggio, che prestò il nome. Non così regolata essendosi col Viscardi, da ciò nasce una certa prova di donazione, non preordinata solo, ma effettuata, in virtù del dominio passato in lui.

Il modo in fatti costantemente da Lei tenuto in acquistar questi Monti, ne rende autentica, e piena fede. Si di-

ri-

rigevano gli ordini all'Avvocato colla clausola *per altrettanti, o per altrettanti avuti contanti*. Or tale è la forza di questa clausola, che trasferisce il dominio nella Persona, a cui l'ordine vien diretto, assegnochè neppure ammetta l'eccezione *non numerata pecunia* nel Dirigente, e possa il Mandatario non solo esigere il danaro liberamente, ma convertirlo a suo beneplacito in uso proprio.

Tanto più, che l'esazione de' frutti fu sempre fatta non con ordine della Principessa, ma del Viscardi, che in proprio nome, e come padrone del Capitale, gli riscuoteva, il che prova il dominio in lui trasferito, o per titolo di donazione fra' vivi, o per alrro egualmente valido *ex Causa mortis*, secondo il testo letterale nella *L. fin. ff. de donat.*; *e nella L. Quum de Indebit. ff. de probation.*

E si fa questo evidenza, se si considera qual norma tenesse nel suo Testamento la Principessa. Dispone Ella perpetuamente di que' Luoghi di Monti, i quali cantravano in di Lei faccia, nè mai di quelli, i quali passavano sotto nome dell'Avvocato, manifestissimo segno di aver considerati questi, non più per suoi, ma come proprj del Donatario.

E spinse tant'oltre a questo riguardo le sue premure, che qualora il frutto de' Luoghi di Monti in sua faccia cantanti, bastato non fosse al pagamento de' Vitalizj, da Lei lasciati; senza toccare, o far menzione di quegli investiti in faccia dell'Avvocato, ordinò la vendita de' suoi Beni ereditarj, col prezzo de' quali da rinvestirsi in Luoghi di Monti, soddisfar si dovessero i Vitalizi. Vero è che dispose posteriormente anche di porzione di questi, cantanti nell'Avvocato, ma ciò prova appunto, che siccome quando ciò fece, espressamente lo dichiarò, così venne in simil guisa a ratificare la donazione fatta di tutti gli altri lasciati intatti, in virtù della discretiva, che non solo induce, ma persuade a dover creder così.

Aggiungasi la quasi incredibile benevolenza, e il singolare amor della Principessa, verso di un Uomo, ricco di doti d'Animo così egregie, così esperto, così attento,

così

così fedele, e così benemerito di tal Dama, che fino quasi da quel momento, in cui lo prese per suo ministro, al punto estremo della sua vita, gli die' prove le più distinte, e le più segnalate di un tanto amore.

Una delle più sonore, e più strepitose fu quella, allorchè nel 1714. destinata ad associar la nuova Regina al Regio Talamo delle Spagne, commetter volle al solo Viscardi tutta la somma de' proprj affari, coll'amministrazione dispotica dell'opulento suo patrimonio, onorato avendolo di un mandato, con facoltà così ampie, e così sfrenate, che non è agevole a rinvenirne, nè a concepirne peravventura altro simile, con non esserle, tralle altre cose bastato di liberarlo in tutto, e per tutto da qualunque rendimento di conti; ma, *mirabile dictu*, ed esempio a *saeculo inauditum*, con avervi anche aggiunta la veramente singolare espressione, che se mai per causa di tale amministrazione, restato fosse suo debitore, si costituiva Ella fino da quel momento sua Debitrice di tutte le possibili somme, che da lui fossero per doversi.

Nè di minore importanza fu la seconda, di aver posto in obblivione fino se stessa, e le sei Figliuole, avendo avuto soltanto a cuore d'impiegar la regia munificenza, esibita a se largamente, in promuovere i vantaggi del suo diletto *Alterego*, mediante la grandiosa pensione di mille, e cinquecento scudi annui, che in persona del medesimo ella impetrò. Nè contenta di così scarsa caparra della matronale sua dilezione, restituitasi in Roma, trascorso l'anno, e riconosciuta a più riprove la di lui fede, gli confermò, benchè presente, il mandato amplissimo, e singolare, col quale in assenza lo aveva distinto.

Argomenti son questi di amore immenso, ma argomenti di amore in vita. Mancavano a compier l'opera memoranda, testificazioni di amore in morte egualmente insigni, e ancora dopo la morte, ed in ciò pure si segnalò. Nel Testamento, oltre gli encomj, che a Lui si rendono, e l'onorata menzione, che se ne fa, arcani i più reconditi, e più gelosi si dichiaran commessi alla di Lui fede, si pone al paro di due Amplissimi

Car-

Cardinali, costituito con essi Escutore Testamentario, si libera affatto dal render conto, e coll'estremo rigore di una inevitabile caducità, si rende immune da ogni molestia. E ne' Codicilli di più si vuole, che ad ogni Schedola *da se scritta, o soscritta*, e dal medesimo in qualunque modo esibita, si dia pienissima esecuzione: che sia egli il Depositario fedele della sua volontà, e il vigilante Custode della gelosa Computisteria, e del più geloso Burò, ove contenevansi Scritture tanto importanti, ed arcane, e perciò doversi trasportar tutto in sua Casa, in caso di pericolosa sua infermità, o di morte, *ut in Domum refugii*, per garantirlo dall'occhio sospetto di ogni vivente, fuorchè dal suo.

Può pensarsi più oltre dal più ingegnoso, e più scaltro amore, che mente di uomo possa idearsi? E a fronte di prove sì luminose, vi sarà chi ardisca di porre in dubbio una volontà costante, e perpetua, piucchè non è la Giustizia, di donare a quest' Uomo i Luoghi di Monti, che cantavano liberamente in sua faccia? E pur regola trita, che l'acquisto fatto in persona, o congiunta di sangue, o stretta col santo nodo di singolare amicizia, costituisce una presunzione urgentissima di donazione già effettuata?

E si fa la presunzione evidenza, se si consideri il Carattere della Dama. Nata Ella di alto Lignaggio, alla testa di un Patrimonio presocchè Regio, e di cuor magnanimo, e generoso, sperimentata avendo la dottrina, la capacità, la prudenza, e soprattutto la fedeltà del Viscardi, a cui oltre l'onorario già stabilito, aveva promesso liberalità molto maggiori, *secondo le congiunture de' tempi; Et appositis in statera* da una parte ricchezze, onori, e dignità senza fine, strappate ad esso, come di mano, quando osò rapirlo alla Curia; dall' altra i servizj immensi, non men prestati, che da prestarsi, *inventus est minus habens*, e perciò un animo, come il suo, così portato per l'equilibrio, era ben giusto, che il rinfrancasse, almeno in parte di tante perdite, come era certo tenuta a fare, e dee presumersi, che facesse, risultando la donazione presunta anche dal rango della persona, e dall'indole generosa dell'Acquirente.

Somministran l'ultima prova, se dir non vogliasi anzi un complesso di tutte in una, i fatti stessi dell' Avvocato, e l'integrità singolare de' suoi costumi. Si tenne egli con tutta pace i controversi Luoghi di Monti, e sugli occhi medesimi dell' Eccellentissime Eredi, che mai si opposero, sene appropriò i frutti, finochè visse; quindi ne dispose in morte, come di roba a se appartenente, e sua propria; fatto che corrobora appieno la verità della donazione, appoggiata alla volontà della Principessa, che nel suo Testamento aveva specialmente ordinato, doversi stare in tutto, e per tutto alla semplice assertiva dell' Avvocato, come se fosse sua espressa dichiarazione, anche in quel tanto, che effettivamente riguardasse il di lui proprio interesse, e vantaggio. Siccome dunque se vi fosse la di lui dichiarazione verbale di essergli stati dalla Principessa donati i Luoghi di Monti, a quella senza fallo dovrebbe starsi; così non vi è ragione, per cui non debbasi stare al fatto, col quale mostra evidentemente di averne Egli il pieno dominio, essendo i fatti di lor natura molto più concludenti, e più significanti delle parole.

L' illibatezza de' suoi costumi, pubblica per altro, e palese a tutti, spicca principalmente, e viene a ricevere un maggior lustro dalla severa inquisizion della Parte, alla quale non riuscì di trovare un fatto, nè un detto, su cui non facesse conoscersi irreprensibile. Menò Egli una vita sempre onesta, e da buon Cristiano, si mantenne appresso di tutti, ma specialmente appresso quei Grandi, i Negozj, de' quali Egli amministrò, una costante opinione di onoratezza, e di fedeltà, e piissimamente se ne morì. Segnalò il suo Testamento con singolari effetti di divozione, dimostrata in Legati pij sì cospicui, e a solo buon fine di conformarsi a' precetti della natura, e dell' onestà, istituì suo Erede universale il Nipote, benchè poco benevolo, e piuttosto odiato che molto accetto, senza verun peso di Fideicommisso, e lontano da ogni ambizione di conservare il suo nome, la sua famiglia, e i suoi beni.

Ma la maggiore, e più chiara prova degl' integerrimi suoi costumi, e della sua fedeltà consiste nel maneggio

inap-

inappuntabile del danaro, e rogato in acquistar questi Monti, poichè quantunque la Principessa a Lui dirigesse gli ordini colla clausola = *per altrettanti*, e spesso ancora colla più ampla = *per altrettanti ricevuti contanti*, in vigor della quale poteva Egli esigere liberamente le somme, e o farne a suo pieno arbitrio quell' uso, che più gli fosse piaciuto, o almeno occultarne la provenienza; mai però riscosse gli Ordini, ma nell' atto medesimo depositò fedelmente tutto, ed in forma tale, che dalla partita del Deposito costasse appieno, ed espressamente della provenienza vera, e legittima di ogni somma. Con ordini inoltre da lui soscritti si riscossero sempre i frutti, come suoi proprj, ma contuttociò girò sempre gli ordini all' Esattore della Principessa, a comodo della quale li rilasciò. Ciò posto chi potrà mai persuadersi, che un Uomo di così esatta morale, vissuto, e morto sì onestamente, e sì piamente, procacciar si volesse l' eterna sua dannazione con appropriarsi, e disporre di questi Monti, se avesse saputo non esser suoi? Nissuno al certo lo crederà, e persuaso del giusto titolo dell' acquisto concluderà, misurar doversi la Donazione non solo dal carattere, ed alle qualità del Donante, ma dall' indole ancora, e dalle prerogative del Donatario.

Poco occorre parlare, e meno fermarsi sopra le Cedole. Simili son queste al danaro, e non meno di lor natura, che per ragion di Commercio, a misura che vanno, e vengono, mutan di giorno in giorno padrone, e per nuda tradizione da quello in questo si trasferiscono. Comunque siasi, se fossero circa dieci anni prima in proprietà della Principessa, è cosa certa, che alla sua morte esistevano in mano dell' Avvocato, il quale come Padron legittimo, ed assoluto, le impiegò nella compra di più Luoghi di Monti. Così venendo le Attrici nel giudizio di Rei Vindicazione, nè provando il Dominio di esse, esistente appresso la Madre al preciso tempo della sua morte, deve rigettarsi la loro istanza, ed assolversi appieno il Reo Convenuto.

Sogna la Parte, che tali Cedole esistessero nel Burò, ma in verun conto lo prova; apparisce ben chiaro tutto l'op-

po-

posto, ed apparisce da' fatti stessi, co' quali s'ingegna a voler provarlo. Indarno si cercano Testimonj, indarno si esaminano i loro detti. La Principessa medesima di sua bocca svela tutto, asserendo contenersi solo dentro lo Scrigno scritture recondite, ed importanti, e il figurarvisi altre cose *est bariolari*; siccome è favola tutto quello, che va dicendosi del Burò, e delle circostanze del suo trasporto, calunnia futile, e scandalosa, inventata ad arte, e datole spaccio *ad creandam invidiam* all'innocenza.

Fosse però questo arnese pieno zeppo del ben di Dio, fosse un Tesoro, fosse un Perù, e contenesse risme di Cedole, e masse di oro; dacchè piacque alla Principessa di donar tutto al nostro Avvocato, e fu espressa sua volontà manifestata *verbis*, *scriptis*, *& factis*, nella Schedola a chiare note, ne' Codicilli per relazione, e nell'ordine del trasporto per compimento, com'è follia l'andar cercando, che cosa in esso si racchiudesse, così sarebbe temerità il porre in dubbio una donazione autorizzata da tante prove, quante la rendono evidentissima. Basta in somma il senso commune a riconoscerla di un carattere, che la giustifica per legittima, e se nissuno può giustamente impugnarla, molto meno sarà ciò lecito alle Persone, che deducon le lor ragioni dalla Donante.

Ed eccovi epilogata le prove, che costituiscono la difesa. Odansi adesso quelle, che si ritorgon contro l'offesa, e che la distruggono.

§. III.

Risposte de' Medesimi alle Ragioni contrarie.

INveste il primo colpo l'azion contraria, pretesa nulla: Negasi per provata, e per vera la provenienza sì de' Luoghi di Monti, sì delle Cedole, che non appariscono acquisto fatto da questa Dama col suo danaro, e si conclude, che nel giudizio di Rei Vindicazione, qual'è il promosso dalle Avversarie, non basta giustificare il dominio, che si ebbe un tempo; ma vi voglion

glion prove ugualmente chiare di averlo ritenuto anche in morte, onde ammesso in ipotesi il primo estremo, tanto è lontano, che possa ammettersi, e presupporsi il secondo, quanto è chiarissimo, e manifesto, che al trapassar della Testatrice, tutto era già del Viscardi, come esistente in sua mano, ed a lui dovuto.

Quindi si mostra, che la relazione della Principessa a più Schedole da esibirsi, non è punto vaga, nè *contra formam nuncupationis implicita*, non essendosi essa ne' Codicilli generalmente riferita a tutte le Schedole, che potessero dal Viscardi esibirsi, ma specialmente, soltanto a quelle di *sua mano scritte, o soscritte*, ne' quali termini accorda ancora il Ruino, portato contro, che efficace, e valida debba dirsi la relazione, come per tale è sempre passata sull' autorità rispettabile della Rota, e su quella di più classici, e più accreditati Dottori, che quì si allegano, non che da Bartolo in giù, anche presso gli Antichi, determinandolo espressamente la Glossa nella *L. Si ita scripsero, e Scevola stesso nella l.*102. *ff. de legat.*3. E dato ancora, che fosse vaga, generica, e incerta, qual si suppone, non perciò potrebbero rigettarla, nè più impugnarla le Attrici, che nella parte loro Utile, e dove si trattava del proprio comodo, l'anno ammessa, accettato avendo i Legati, per via di sì fatte Schedole deferiti, e in conseguenza riconosciuto, e approvato il Giudizio della Testatrice, che non può dall' Erede ammettersi in una parte, e rigettarsi nell' altra.

Si risponde infine al più forte obietto della condizione, pretesa apposta alla donazione, e non eseguita dall'Avvocato; distinguendosi il caso, in cui si trattasse della facoltà di pubblicare, o di dichiarar la sostanza dell' altrui volontà, commessa in voce alla fiducia di una persona, dal caso, in cui a qualche persona venga commessa, non la nuda dichiarazione, ma il nudo fatto di esibir questa, o quell'altra carta, continente una volontà già dichiarata, ed espressa. Nel primo han luogo le regole, e procedon tutte le Autorità allegate, o allegabili dalla Parte, eletta essendo solo in tal caso l' industria della Persona del Fiduciario,

senza

fenza la di cui dichiarazione la disposizione viene a mancare, nè la Fiducia non dichiarata passa, o può mai passare all'Erede, a cui non è nota la volontà. Ma non così nel secondo, ove la volontà del Disponente, per se stessa notissima, è posta in carta, non richiede industria di determinata persona, ma nudo ministero di Fatto, il quale da Giustiniano in giù può supplirsi benissimo dall'Erede, e si trasmette all'Erede, e contro gli Eredi, come tolti di mezzo gli antichi scrupoli, e sottigliezze, egli a lettere Cubitali determinò nella *L. Veteris Juris ff. de Contrahen.*, *& Committen. stipulat.*

Basta in sostanza, che costi della volontà da eseguirsi: si eseguisca poi prima, o dopo, e più da uno, che da un altro, ciò nulla importa, specialmente ove si tratta del comodo del Donatario medesimo, come nel caso presente, in cui la Principessa non commette al Viscardi un'esibizione indistinta, ma solo da farsi *Ubi opus fuisset, seu occasio, sive necessitas supervenisset*, come si spiegò egli stesso, in atto di esibire altre Schedole; spiegazione, alla quale non devesi minor fede, che se fatta fosse per bocca della Principessa medesima, della di cui volontà era egli solo Depositario segreto, e la quale intese, prescrisse, e ordinò così, per tenere occulta la donazione, finchè non fosse necessitato il Viscardi a manifestarla, come mai lo fu, fin che visse, e lo fu solo l'Erede, da cui per questo si pubblicò.

Negasi dunque, che l'esibizione de'fogli stia per modo di condizione; quindi poi costantemente si dice, che presupposta ancora condizionale, non verrebbe a produr l'effetto, che si pretende, da chi peravventura dà più dose di quel, che meriti, ad un obietto, altrettanto frivolo, e vano, quanto specioso. Confonde in senso suo qui la Parte l'intrinseca sostanza della volontà, o disposizione, che voglia dirsi, coll'estrinseca solennità della Relazione, ed esibizione, questa essendo condizionale, e non quella, è perciò efficace a sospender l'atto, che resta puro, e che intanto può dall'Erede supplirsi, in quanto non è eletta l'industria della Persona, ma il nudo fatto, e posto in condizione il modo,

non

non la sostanza. La sostanza all'opposto, e non il modo, e l'esecuzione vien posta in condizione nel primo caso, e perciò l'atto è condizionale, nè può eseguirsi se non da quello, la di cui industria rimane eletta, e così mancata la condizione, che gli da legge, si rende nullo.

E questo è il caso della *L. Sticum*, su cui si fonda la Parte avversa. Il legato di Stico non è ivi assoluto, ma determinato alla qualità del *Qui meus erit, quum moriar*, qualità indicante futuro tempo, e che apposta al Legato, e alla sostanza della volontà che il determina, viene a farlo condizionale, in vigore del Relativo *Qui*, equivalente alla particola *si*, nella quale allor si risolve; perchè a cagione di esso, assoluto, e puro non è il Legato, nè può predicarsi di Stico *Ut sic*, ma di Stico, *qui meus erit, quum moriar*, e in conseguenza sol *sic*, *& quatenus* al Testatore appartenga, quand'Egli muore. Ne' quali precisi termini parla ancora la *L. Nuper* 83. *ff. de Legat.*3., e si spiegano il Cujacio, Rolando a Valle, e la Rota, tanto avanti il Molines, che dopo il Mansio. E in termini di condizione potestativa, scritta in ventre della disposizione, e legato, e cadente sulla sostanza la *L.*65. *§. Illi si volet la L.*170. *§. In Testament. ff. de Legat.*1., il Peregrino, Averani, e altri.

Ma diverso del tutto è il caso presente, in cui non dona al Viscardi la Principessa, *Stichum, qui suus erit de tempore obitus, non si tabulas redd.d.sset, non si Capitolium ascenderet*; ma in brevi, e significanti parole, e con assoluta, e pura sua volontà, gli dona libero tutto quello, che si trovi nelle sue mani, o in sua faccia investito alla di lei morte.

Costando dunque di una volontà così chiara, e di una disposizione sì depurata da qualunque minimo adietto, atto a sospenderla, o farla dubbia, non vi è nissuno, che abbia mai detto, o mai sognato si sia di dire, che un Relativo opposto non all'intrinseca sostanza dell'atto, puro, semplice, ed assoluto, ma all'esterna solennità della relazione, concernente la nuda, e semplice esecuzione, lo venga a render condizionale, o

che richieda veruna induſtria, o dichiarazione, perſonale, e preciſa del Fiduciario.

Ed è ciò tanto vero, che qualora il relativo riguarda l'eſecuzione, e in conſeguenza la ſolennità eſtrinſeca della Diſpoſizione in ſe ſteſſa pura, benchè ſcritto, ed appoſto foſſe nel ventre della diſpoſizione medeſima, non pertanto venga a farle mutar natura, e ridurla di pura a condizionale, come ſpiegando le oppoſte Leggi, ſcrivono, e inſegnano comunemente l'Imola, il Ripa, Bartolo, Baldo, il Caſtrenſe, Giaſone Aleſſandro, Ruino, Romano, Simon de Preti, il Camarella, il Caſſadoro, e la ſteſſa Rota.

A diſſipar però, e a rendere in tutto futile, e vana la ſottigliezza ſofiſtica qui promoſſa, baſterebbe per tutti l'aſſorbente rifleſſo de' Luoghi di Monti, cantanti liberi nel Viſcardi, e che da Lui poſſeduti paſſaron liberi in ſuo dominio al momento ſteſſo, in cui finì di vivere la Principeſſa, tale eſſendo l'efficacia, e la forza della donazione per cauſa di morte, che a ſomiglianza del Legato particolare di ſua natura, *miniſterio Juris, & ipſo jure*, ſpirato appunto il donante, traſferiſce il dominio nel Donatario, tanto più altera l'efficace eſpreſſione delle parole = *glielo dono libero* = *e ſubito ſeguita la mia morte*, che eſcludono ogni ombra di condizione, e ogni benchè minimo intervallo di tempo, a ſegnochè quando ancora ne' Codicilli preſcritta aveſſe l'eſibizion della Schedola, non per via di un ſemplice relativo, ma con una condizione chiara, lampante; tuttavolta, *poſt emolumentum Donatario quaſitum* non renderebbe la diſpoſizione condizionale, ma alpiù puramente, e meramente modale, ad onta del ſuono delle parole, le quali importaſſero condizione.

Più. Dato ancora, contro l'evidenza però del fatto che il relativo *Quaſi* foſſe nel ventre della Diſpoſizione, e che riferendoſi alla ſoſtanza, noi ci trovaſſemo perappunto nel preciſo identifico caſo, a cui ſolo ſi applicano le Leggi, e le autorità raccolte, ed allegate *Ex adverſo*, non pertanto neppure allora verrebbe a rendere la diſpoſizione condizionale, reſiſtendovi eſpreſſamente la contraria volontà della Principeſſa, che certamente non

non volle imporre per via di condizione al Viscardi il fatto della esibizion della Schedola. Ora in concorso di una volontà contraria, ci vuol'altro, che cotal relativo, benchè apparisca congiunto a futuro tempo, per render l'atto condizionale. La ragione poi, onde non può, nè gli è permesso far condizione, è assorbente. Il Relativo *Quali* non fa condizione *espressa*, ma *tacita*, e non la fa per forza, e proprietà di Vocabolo, ma per mera interpretazione di Jus, come oltre la Glossa dimostra Bartolo, il Castrense, Giasone, e altri. Ora ogni volta, che costa della volontà contraria del Disponente, anche per via di presunzioni, e di congetture, il *Quali* ha sempre da interpretarsi in maniera che non generi condizione, così egregiamente fermando il Ripa con altri appresso.

Anzi nella materia, in cui siamo, la volontà del disponente è di tanto peso, che per poterla osservare, s'infletton eziandio le parole espressamente condizionali, e la condizione medesima non si considera affatto per condizione.

Nel caso nostro non per presunzioni, e per congetture, ma per evidenza di fatto riman provato, che non inrese la Principessa d'impor la minima condizione alla Donazione fatta al Viscardi, non solo per i giusti riflessi di sopra esposti, ma molto più perchè non era egli in obbligo di esibire il Biglietto, se non qualora sopravvenuta ne fosse necessità, tale essendo l'ordine ad Esso dato dalla Donante, che parlando per di lui bocca, a parlar venne per bocca propria. Ora intanto non produss'Egli il Biglietto, in quanto non sopraggiunse necessità di farlo, non per sua colpa, ma delle Eredi, le quali tenutesi in un profondo silenzio fino che visse, non si curaron di molestarlo. Lo redarguiscono dunque a torto, se trovandosi in pacifico possesso delle cose a se già donate, e fuora di ogni necessità di rivelare il segreto, violar non volle la data fede, e da religioso, e fedel Custode, alla cui volontà non potè, nè gli fu permesso di pubblicarla; Certa essendo, e sicura cosa, che la condizione non adempiuta non vizia l'atto, qualora la persona, a cui ne-

incumbe l'adempimento, non vi dà causa, nè l'adempie, o perchè non può, o perchè motivi onesti glielo impediscono.

Tanto più per essere in pieno arbitrio dell' Avvocato produr la Schedola, e non produrla, com' Egli stesso in occasione di produr l'altre, espressamente si dichiarò. Essendo fuora di ogni quistione, che ove ad arbitrio di alcuno ha da darsi, o farsi una casa, anche per modo di condizione, e che l'arbitrio non si spieghi, perchè *de Jure*, o *de facto* non può spiegarsi; Ciò non ostante si deve dare, oppur far la cosa, di cui si tratta, secondo la bella, e puntualissima dottrina del Galganetto.

E per ridurre tal verità al grado ultimo di evidenza, e al *non plus ultra* della chiarezza, fingiamo, che morto per mala sorte il Viscardi, prima di avere esibiti i fogli, i quali esibì, non avesse potuto perciò eseguire la volontà della Testatrice, chi sarà mai così sciocco, e così ospite, e peregrino nel nostro jus, che affermar possa con buona faccia, non dover prestarsi veruna fede a quei fogli, come cartacce, nè potere esibirsi dal suo Erede? *Nemo hercule*, *nemo* o al più *vel duo*, *vel tres*, i quali non sappiano, se son vivi.

Abbiamo pure per certa, e indubitata regola, la Dio mercè già comune, che quantunque la facoltà di adempier la condizione potestativa non passi regolarmente all' Erede, vi passa però bene, e meglio, ognivolta che l'adempimento sia per esser di utilità alla persona, in grazia della quale adempier si deve. Celo insegnano egregiamente il Giasone, ed il Rusticuccio, onde siccome non può negarsi, che le altre Schedole dal Viscardi non esibite, per esser morto, attesochè contenevano il vantaggio di questo, e quello, in grazia del quale erano destinate, potevano dall' Erede esibirsi, e conseguire per di lui mezzo il lor pieno effetto; così in verun conto si può negare, che impedito legittimamente per divieto della Testatrice il Viscardi dal pubblicare in vita la Schedola, stante il non esser sopraggiunta necessità veruna di pubblicarla, esibire non la potesse l'Erede, in persona del quale era piuttosto

per

per effervi qualche forta di comodo, anzi che nò.

Ed è cofa tanto più certa, quanto non fi riftrinfe la Teftatrice a que' foli fogli, che il Vifcardi efibiti aveffe da fe medefimo; ma ordinò, che fi doveffero attendere tutti quelli *fcritti, o fofcritti di propria mano*, i quali da Lui *in qualfivoglia modo fi efibiffero*. La parola poi *in qualfivoglia modo*, la quale dottamente qui ci s'infegna, che dicefi in Latino *Quomodocumque, vel quomodolibet*, generaliffima effendo, e comprenfiva degli efpreffi, e de non efpreffi, di tutti in fomma, e bifognando di qualcheduno anche più di tutti, non può certamente riftringerfi alla Perfona del Fiduciario, che viene ad effere uno, e non più, effendovi pofta, per allargare, e non per riftringere, di maniera che, fe poteva fenza fallo il Vifcardi efibir la Schedola per via di un terzo Procuratore, poteva efibirla ugualmente, e più per via dell'Erede, il quale rapprefenta in tutto, e per tutto i diritti, e la Perfona del Teftatore.

Aggiungafi, che quanrunque il Vifcardi, dal divieto Eccellentiffimo trattenuto, non efibiffe la Schedola manifeftamente, ed alla fcoperta; tanto quanto però, e alla fordina, fi può dir fottofopra, che l'efibiffe, indicata avendone l'efiftenza, in quanto oneftamente potè, con quelle parole fignificanti = *Se habere aliud, feu alia Folia, ad effectum illud feu illorum alterum, in lucem edendi, quatenus opus fuiffet, feu occafio, aut neceffitas fuperveniffet*, ed effendofi rifervato la facoltà di pubblicar quell' *aliud, feu alia, toties quoties opus fuiffet*, che in buona lingua vuol dire, non una fola, ma più, e più volte.

Difefa così la Schedola dai due primi contrarj attacchi, fi paffa in fine a difenderla con ugual franchezza, e felicità dal terzo, e dal quarto, cioè dalla nota di Donazion fimulata, e da più fofifmi in aria di congetture rilevate in vano dagli Avverfarj, concludendofi con una fpecie di apologia, in cui fi vendica a maraviglia la riputazione, e la fama ottima del Vifcardi, a torto, e contro i doveri dell'oneftà, rivocata in dubbio, ed eftenuata dalle dicerie iperboliche della Parte.

Io mi aftengo dal più nojarvi con riferire in compendio

 an-

anche tuttociò, sì perchè non molto contribuisce al merito intrinseco della disputa, sì perchè più opportunamente ne tratteremo, ove l'occasione, o'l bisogno il richiederà.

Dovrei pertanto passare adesso all'altra bilancia, e collocarvi sopra tutto quel peso, che le opposte forze degli Scrittori contrarj vengono a darle. Ma giacchè dall' autorevol suffragio di sapientissimi, ed espertissimi Giudici, che più, e più volte posto vel' hanno, *semper inventum est minus habens*, volentieri eziandio mi attengo da simil briga, per poi non dovere *actum agere*, e avere a darvi *Crambem recoctam*, allorchè per un più giusto equilibrio sia di mestiero aggiunger nuovo calcolo al dato peso.

Tempo è dunque, ch'entriamo in scena, e che diciamo un poco le nostre sillabe, e la ragion nostra pur'anco noi, con richiamare ad un serio esame le congetture, le ragioni, e le autorità, che sono i tre generi di Armi, le quali vedo adoprarsi in questa pugna, come realmente le sole, che possano essere d'uso in sì fatte mischie, e che dalla natura, e dall' arte ai Combattenti si somministrino.

Mi convien peraltro cominciar male, nè solo pormi in periglio, e già vedermi in procinto di decadere sul bel principio da ogni buona opinione, che di me abbiate, ma andare a certo inevitabile incontro di svergognarmi, mercè l' ingenua protesta, che premetter qui debbo di non sapere, e di non capire. So, che se non so, e non capisco, potrei tacere, o prima di mettere il becco in molle, dovrei studiare; ma so ancora, che se studiassi mille anni, non arriverei a sapere quel, che non sò, e che non sapendolo, non posso in conseguenza capirlo, come già tengo ferma credenza, che non si capisca neppure da chi lo sà. Tant'è: non so, nè capisco il metodo quì tenutosi, e voglio Giudice Voi medesimo, se mia, o di altri ne sia la colpa. Alle corte.

S.IV.

§. IV.

Natura, ed effetti del Codicillo.

COnvengon le Parti, che quì si tratti di Donazione per causa di morte. Non è così? Ma poco importa, se non lo è. Convengano, o nò, la cosa è sì chiara, che da se parla. Convengono, che quest' atto di Donazione non sia per se mercantile, e che mancante delle necessarie solennità, da Giustiniano, o da Teodosio il giovane in giù, conti anche meno di Papa Sei. E convengono in fine, che prenda in prestito ogni sua forza dai Codicilli, i quali adesso si riferiscono, e gli dan l'essere. Or ditemi, da quando in qua eretti furono i Codicilli al sublime grado di Testamenti, e chi fu quello, che rovesciando tutto il sistema del nostro Jus, ve gli esaltò? La Sagra Rota non certo, perchè sempre gli ha distinti accuratamente, e mene appello a più decisioni di quel Savissimo Tribunale. Aveva pure il Codicillo una volta la sola possibilità di obliquare, e d' inflettere il Testamento; ma in oggi postosi in pretensione fa quì man bassa, e ribellatosi al suo Sovrano, presume dargli fra capo, e collo, con metter la falce *in alienam messem*, ed esercitare una non sua padronanza, qual'è quella di dar la Roba direttamente a chi più gli cricca, e trasferisce il dominio, in cui non ha parte; se non si tratta di Codicillo, che confermato nel Testamento, sia porzion di esso, e perciò da esso prenda il vigore, che in se non ha. Sia la Donazione più certa di una dimostrazione geometrica, sia più valida, e più efficace di un pagherò, sarà sempre donazione Codicillare, qualora non si pretenda di far passare, o l' Eccellentissima Testatrice per Cardinale, o il religiosissimo Viscardi per Causa pia. Or questa donazione Codicillare vestitela pure, come volete, Codicillare ella sarà sempre, e mai farà sì, che alla morte della Donante, il dominio delle cose donate non passasse *Jure optimo* nelle Eredi, gravate solo a restituirle per Fidecommisso al

Viscardi. Doveva il dominio passare in uno, e se non si pretende di far morir questa Dama, parte testata, e parte intestata, eran quest'uno, e lo sono peranco, le sole Eredi, essendo *a saeculo inauditum*, che il dominio passar debba nel tempo stesso all'Istituito, e al Sostituito.

A che serviva, se così fosse, introdurre il Trebelliano, ed il Pegasiano, e poi trasfondere questo in quello, per allettar l'Erede ad adire, onde non andassero i Fidecommissi a cartoccio? In una parola: Che bisogno v'era per vita vostra d'introdurre la Trebellianica, se ripudiando l'Erede scritto, potesse il Fidecommissario dir: Ti ringrazio, e o subentrando ne' suoi diritti, oppure avendoli uguali a lui, capace fosse di conseguire *jure proprio* in tutto, o in parte l'Eredità? Senza l'Organo dell'Erede, e senza l'obbligo indispensabile di passare, si voglia, o nò, per la sua trafila, non può il sostituto acquistare un Jota. Il Pretore stesso, in caso che il primo, non contento della sua quarta, ricusasse a capriccio di essere Erede, non abilitava il secondo a poter prendersi il Fidecommisso da se, ma costringeva l'Erede medesimo all'adizione, senza la quale vedeva bene mancare il nesso, per cui potesse trasferirsi il dominio nel sostituto.

Nè mi si venga con due risposte, una più meschina dell' altra, e nissuna Legale punto, ne poco. La prima che noi quì siamo fuori di caso, perchè l'Eredi adirono benissimo, ed alla loro adizione nacque il diritto del Sostituto. La seconda, esser questo un vano circuito, e una sottigliezza sofistica, al par di quella della condizione sognata dentro la Schedola.

L'adizione, Amico, produsse l'obbligo nell'Erede di restituire il Fidecommisso, e per conseguenza nel Fidecommissario il dritto di chiederlo, e di ottenerlo dalle sue mani; ma non produsse il dominio, indivisibile dall'Erede, che *adeundo*, *cum Fideicommissario quasi contraxit*, e il quasi contratto non è un modo, ma un mero titolo di acquistare, onde acquistò il Viscardi contro le Eredi *non jus in re*, *ma ad rem*.

Vaneggerebbe poi senza fallo, chi quì sognasse vani circui-

cuiti. Tali peravventura farebbero, se il dominio derivativo potesse trasfondersi in chi non l'ha, senza il fatto, e l'organo di chi l'ha. Il fatto è quì la restituzione, o volontaria, o coatta, a cui l'Erede è tenuto; ma come può restituirsi, o mai supporsi restituito ciò, che mai è pervenuto in mano al Padrone, che doveva restituendo distaccare il dominio in se radicato, e radicarlo per tradizione in un'altro?

E alla ragione intrinseca si aggiunge anche l'estrinseca, d'ugual peso, che fu d'impulso alle Leggi per così giusto stabilimento. Se il riflesso delle Detrazioni, che posson competere ad ogni Erede, mosse i nostri Legislatori a determinare, che neppure il Legatario, nel quale alla morte del Testatore passa subito, *& ipso jure* il dominio, potesse prendere da se medesimo il suo legato, ma dovesse riceverlo dalle mani dell'Erede; e fino in caso, che ne fosse egli in possesso, accordò il Pretore all'Erede medesimo l'interdetto, o sia rimedio Possessorio *Quod legatorum*, per farselo subito consegnare; con quanto maggior ragione doveva muovergli, ed effettivamente gli mosse a stabilire altrettanto nelle sostituzioni Fidecommissarie, ed oblique, le quali non danno, nè posson dare al Chiamato per ministero di Jus, verun Dominio, esistente tutto nel solo Erede, e inseparabile dalla di Lui persona, fino all'atto della Restituzione, alla sua fede commessa?

Tralascio, che si tratta quì di Figliuole, e di tal numero di Figliuole, la legittima delle quali è il semisse, di cui non parlandosi debbo presupporlo detratto. Ma come mai, per vita vostra, aver potevasi in calcolarlo piena ragione di tutto l'asse, ed esplorarne, e depurarne la vera quota, senza esplorare, e depurar prima la quantità della Donazione, che, come parte di Eredità considerabilissima, e affatto incerta, produr poteva grossi sbilanci, e poteva, e doveva dal solo Erede, e in man dell'Erede certificarsi, nuovo essendo, e di strano esempio, che per detrarre la sua legittima, debba Egli starsene al detto di chi ritiene la di lui Roba, nè potere a tal fine averla in mano, benchè Padrone, per poi o ritenerla giustamente, o consegnarla *de bono, & aequo* a chi va *de jure*. Tra-

Tralascio dico questa ispezione, e vi pongo solo sotto degli occhj la Trebellianica. Vietò è vero la Testatrice ogni detrazione per causa, e titolo di Falcidia; ma voi sapete meglio di me, quante quistioni eccitate sieno a questo proposito da i Prammatici, ed eccitar si sogliano tutto dì! Non intendo di rivocare ad un sero esame, se la proibizione della Falcidia comprenda ancora la Trebellianica, se possa questa proibirsi a'Figliuoli di primo grado, se i Figliuoli codicillarmente gravati possan detrarla, e se, non fatto l'Inventario, la perdano, con altre simili controversie agitatissime fra i Forensi. Dico solo, che se piaceva alle figliuole promuoverle, *suo jure utebantur*, nè potevano anche a tal fine defraudarsi del possesso loro dovuto in tutti i Beni Ereditarj, come già suoi, ed esserne molto meno spogliate a lite pendente, mentre il Viscardi nè aveva, nè aver poteva dominio, nè possedeva, come poi dopo vi proverò.

Nè mi si replichi, che ammessa ancora la legalità di tal giro, non è più tempo di pratticarlo, dopo sanato dalle Sentenze de'Giudici ogni difetto di osservazion di Giudizio. Semmai così ragionasse alcuno, io gli direi, che delira. Salvi i tre noti giudizj *Familiæ Ercifcundæ*, *communi dividundo*, *& finium regundorum*, non dà il Giudice il Dominio, nè può mai darlo, ma dichiara solo, e può dichiarare, a chi spetti, ed in chi risieda. Sono questi non che principj, teoremi, e dati Legali, e ci vuol altro, che sentenze di Giudici, per dare al Viscardi quel che non ha, e levargli d'addosso il carattere odioso di Usurpatore, in figura del quale egli quì rimane, e rimarrà sempre, benchè trattandosi di Dugentomila scudi se non son più, potrà sottosopra passar la cosa per parvità di materia. Ed ecco il picciol sasso, che prostra al suolo, e che precipita il gran Colosso dell'altitonante Difesa dei Viscardisti. Voi vedete la verità del principio, e se non v'incresce aspettare alquanto, non vedrete solo, ma toccherete con mano le conseguenze.

§. V.

§. V.

Disputa inutile dell' Azione. Azione propria del presente Giudizio.

SPedito da questa mia preliminare ignoranza, richiede l'ordine del Giudizio, che prima d'ingolfarci più oltre, esaminiamo alquanto l'Azione, da cui comincia. Non vene sarebbe veramente bisogno, ed essendo tutta quistion di nome, potevano astenersi le Parti dall'inutil baccano, che vi fan sopra. Prima eziandio, che *obsolescerent*, o rivocate fossero espressamente, quelle antiche solennità formolarie, delle quali osservatori sì rigidi, e scrupolosi si dimostrarono i primi Vecchj, fino da Severo, e da Antonino insegnato fu, che *Actio speciem futura litis demonstrat, quam emendare, vel mutare licet, prout Edicti perpetui monet auctoritas, vel Jus Reddentis decernit aquitas*. E per sapere ciocchè se poi Costantino basta il titolo *de formulis, & impetrationibus actionum sublatis*, che noi leggiamo nel Codice. *Aptam Rei, & proposito negotio competentem* vuol Teodosio l'azione, senza bisogno di esprimerla, e d'impetrarla. Così molto più dacchè nel Libello, Monitorio, o Commissione, che siasi, usa di apporre, o supporre apposte, alcune clausole di riserva, che appellar soglionsi salutari, poco importa se l'azione espressa non è la propria, purchè analoga, e che destituto non sia l'Attore di fondamento a poter agire, o per difetto di obbligazione nel Reo, o per trattarsi di obbligazione inefficace a produrne alcuna. L'azione dunque promossa sia Rei Vindicazione, sia Condizion *sine Causa*, o sia Mandato, e si tratti in una parola più di Azion Personale, che di Reale, il determinarlo appartiene al Giudice, che pronuncia, per poter pronunciare *secundum Jus*, a cui l'azione è di scorta.

Su questo tistesso mene asterrei ben volentieri ancor' io, qualora non vedessi quì presi diversi equivoci, i quali se non importano molto in se, contribuiscono però non poco ad intrigar la verità.

L'a-

L'azione propria di un tal giudizio non è la Rei Vindicazione fennon in parte, non la condizion *fine* Caufa, e moltomeno il Mandato; tutte quefte azioni nel prefente cafo fon difettofe, perchè, o tutto non comprendono, o varian tutto; fuppon la prima il Dominio, che vi è in parte, ma in parte nò. La feconda l'efclude affatto, ed in parte v'è, onde non è pofta da chi la finge, che incautamente; e la terza è del tutto eftranea, e al cafo noftro folo applicabile in confeguenza.

Noi fiamo in termini di Depofito, e bafta aver un poco d'idea della natura di tal Contratto, per appagarfi, che quì concorron tutti i caratteri a dimoftrarcelo. In effo *fidem amici fequimur*, come corfa fu dalla Principeffa l'intera fede del fuo Miniftro, ne' Luoghi di Monti, nelle Cedole, e nel Burò depofitati nelle fue mani, ed in commettere alla di Lui fede il Segreto, e l'efecuzione del fuo volere. Non altra azione dunque, che di Depofito compete alle figliuole contro il Vifcardi, erede del Depofitario materno, Azione perfonale sì, perchè azione *ex Contractu*, ma Contratto, che non trasferifce dominio, e così Azione includente la Rei Vindicazione furtiva, per la porzione diftratta. Che quefta competa al Deponente contro il Depofitario, da cui fi aliena, e che perciò fi confidera *tanquam Fur*, non è punto da dubitarfene, fe oltre tanti, e tanti altri tefti fi da un'occhiata alla *L. 29. ff. Depofiti*.

Ciò pofto, voi vedete meglio di me, che va fubito a terra, e da fe medefima fi diftrugge l'eccezione curiofa più che legale, che contro l'azione, o fia giudizio di Rei Vindicazione da Difenfori dottiffimi del Vifcardi quì fi promuove.

Vero è il principio, che in giudizio di tal natura provar non bafti l'efiftenza del dominio nel Teftatore, indeterminata, generica, e riftretta folo ad un certo tempo; ma vi voglion prove concludentiffime di un dominio permanente fino alla morte, e determinato a quel folo punto, come l'eftremo, da cui foltanto può trasferirfi nel fucceffore. Poichè fe padrone fon'io

di

di un Fondo, e poi lo vendo, o lo dono, avrà un bel dire il mio Erede, e invano si darà moto a mostrare, che del tal tempo ne fui Padrone, onde Padrone ne sia pur'egli, quando alla morte non lo ero più.

Ma altrettanto il principio è vero, quanto falsa è la conseguenza, che se ne trae. Dato, dicesi, che si provi avere acquistati la Principessa i controversi Luoghi di Monti col suo danaro; non pertanto viene a provarsi, che suoi più fossero alla sua morte, perchè cantanti in faccia al Viscardi, e divenuti per ciò suoi proprj, anche a rifiesso della preordinata Donazione in di Lui favore.

Falso, Amico, e assai più falso di lunga mano, che non è falsa la falsità. Addio pubblica, e privata Fede, addio Onestà, addio Morale, se si dà libero passaporto a sì perniciose, e sì storte massime. Se veri fossero tali assurdi, sapete ciò, che ne seguirebbe? Se non lo sapete vel dirò io. Primieramente mi guardasse pure il Cielo dal dare ad altri danaro, se non in dono, o per elemosina, perchè poi richiedendolo mi si farebbe dal Debitore una galante risata in faccia, come non tenuto a restituirlo, per esser passato in di lui dominio, o quand' io lo diedi, o quando ei lo spese, tale essendo la naturale proprietà delle cose, *quæ numero, pondere, aut mensura constant, & functionem recipiunt in suo genere*. Ne seguirebbe in secondo luogo, che passato il dominio nel Viscardi, perchè cantavano i Monti in sua faccia, la Principessa, che dispose di alcuni, e si prese i frutti di tutti, fino che visse, sarebbe rea di scandaloso punibil furto, e tenute perciò l' Eredi a restituire, non tanto in espiazione del materno delitto, *& ad consulendam illius Animæ*, che *adexonerandam Conscientiam propriam*, giacchè *non remittitur peccatum, nisi restituatur ablatum. Risum teneatis amici!*

La provenienza, l'acquisto, e l'identità sì dei Monti, che delle Cedole, si dimostra per via di prove, le quali escludono ogni eccezione, perchè eccezione veruna, che abbia sembianza di esser Legale, quì non s'incontra. Comunque siasi però dei mezzi concludenti, o

nò

nò a dimostrarlo, dà loro il peso, che può mancare intrinsecamente, l'acquiescenza estrinseca del Viscardi, e non meno il di Lui silenzio, che il di lui fatto, risultante dall'Appellazione deserta. Per escludere, e render nulla una Perizia Legale ci vuol'altro, che dire *appello*, equivalente in buona lingua ad un *Signor nò*. Pochi *Signor sì* troveremo cavati colle buone così di bocca a chiunque nega di dover dare; e benchè il Reo, che *excipit* non sia tenuto a provare il *nò*, e però tenuto a provare il *sì*; perchè allora *excipiendo fit Actor*, e questo si è appunto quello, che viene a nascere dal suo nò, distrutto prima già dall'Attore colla perizia, di cui si tratta.

La prova dunque del primo estremo non può negarsi, come non negasi dal Viscardi, e così passiamo a ponderar quelle, che si adducono *pro, & contra* per il secondo. Vi vuol poco a mostrare, che nè il Deposito, nè la donazione per causa di morte, quantunque preordinata fosse peravventura da un de' primi Antidiluviani, o dal primo Padre de' Preadamiti, non trasfeririscono il Dominio nel Donatario insieme, e depositario, durante la vita di chi dona, e deposita, in di lui mano, ciocch'egli dona. Sene sarebbe accorto Pirèo, se tornato Telemaco a ripigliarsi que' suoi argenti, ardito avesse di dirgli in faccia: non son più tuoi. Qualora il Deposito, o qualsisia tradizione, non atta a trasferire il dominio è di quantità, o consiste in una di quelle specie *quarum usus abusus est*, e però dicesi esser fungibile; o la quantità, o la specie rimane ancor, tale quale, e continuando il dominio nel Deponente, o tradente, ha egli la sua azione reale, o Rei Vindicazion bell'e buona, per ricuperare la Roba propria, benchè il Possessore, o Detentore alienandola possa trasferirne il dominio in altri, non per consenso, o volontà del Padrone, ma per natura, e proprietà della cosa: O la quantità, o specie è consunta *inscio Domino, vel invito*; E perchè il dominio è ben trasferito, non ha più luogo l'azion reale, indivisibile dal dominio, e subentra allora la Personale, o dir si voglia la condizione, ora semplice, ed or furtiva, se-

con-

condo i casi. Sono pur questi primi principj, costantemente uniformi alla ragion Legale, e alla naturale equità, e chi discorre, o pensa diversamente, siate pur certo, che, *aut tentat fallere, aut fallitur: Aut nummi*, dicon le Leggi, *adhuc extant, & vindicantur, aut sunt mala fide consumpti, & condici possunt*.

Ciò posto, la specie qui fungibile sono i Monti, e sono le Cedole, quelli per ragion di Commercio, e queste per qualità loro propria. I Monti *adhuc extant*, e siccome alla morte della Testatrice *erant adhuc in suo dominio*, così *vindicari poterunt* dalle Eredi, se il Viscardi, che gli ritiene, non prova avergli fatti suoi proprj alla di lei morte, con titolo atto a trasferire il dominio. Le Cedole all'opposto *consumptæ sunt*, e perchè più non essendovi *vindicari non possunt, condici poterunt*, giacchè non anno le Eredi rispetto ad esse più *Jus in re*, ma *ad rem*. Legittima dunque, e ben fondata è qui l'azione delle Figliuole, da poter solo escludersi con eccezioni atte a rendere inefficace l'intenzion dell'Attore; sennonchè è azione reale in parte, e in parte azion personale, conforme accade in tutti i Contratti, che non ammettono traslazion di dominio, qual'è il Deposito, comprendente sotto di se l'una, e l'altra.

Non è in conseguenza l'azione, di cui debbasi qui far caso, sì per essere in parte azion competente, sì perchè il Giudice può, e deve rettificarla, ove non lo è, sì finalmente, perchè le Eredi chiedon con quello, che loro è proprio *jure dominii*, anche ciò, che *in vim obligationis* è lor dovuto; onde neppure noi siamo in caso di poter' assolvere il Reo *ab observatione Judicii*, unico effetto legale, che produr potrebbe l'azione incongrua. Chi mai, se non è più tondo dell' *O* di Giotto, dall' incongruità dell'azione si farà lecito argomentare alla mancanza, o di Jus nell'Attore, o di obbligazione nel Reo? Altro è il non aver dritto di chiedere, altro chieder quello, che diritto si ha di ottenere, ma chiederlo male, e per vie non proprie. Bisogna ben dire, che i Difensori del Viscardi scarsi sieno, e sforniti affatto di motivi solidi, e concludenti, se si buttano a certe inezie, non men ridicole, e puerili, che ingiuriose a i

Giu-

Giudici, figurandoli essi capaci di gabellarle, e di adottar frottole sì spacciate; quasichè, dato ancora nel Viscardi ogni più fondato, e solido Jus, possa in questo influire un'atomo, ed aver parte il rifugio meschinissimo dell' azione congrua, o incongrua, che Ellasiasi, e provarlo poi di una tinta, che non fosse più ecciti, e muova a riso, o se più stomachi, e scandalizzi.

Come? dunque i Monti in quistione, e che ancora esistono, acquistati dalla Principessa col suo danaro, non ammettono azion reale, resistendo alla Rei Vindicazione la natura, e l'indole loro? Ma scherzan costoro, o parlan da senno? Se così è, io deposito in vostra mano *obsignato sacculo nummos*, e poi non posso più vendicarli, perchè vi resiste la natura, e l'Indole del denaro, il quale speso, che Voi lo abbiate, non è più mio. Eppure non insegnan così le Leggi, nè così detta il senso comune. Voi sapete, che abbiamo ancora il prestito *ad pompam*, ed è allora comodato, non mutuo. Prestandomi voi monete per farne mostra, e restituirle tali quali, se non ve le rendo per cortesia, non potrà competervi azion reale a ricuperarle, perchè anche le monete sono quattrini. Oh vedete che care cose! E uditene una più cara! Sapete perchè i Luoghi di Monti, acquistati col danaro proprio di quella Dama, son del Viscardi? Vel dirò io. Perchè il Viscardi gli acquistò col danaro sì della Principessa, ma depositato in sua faccia, e coll' espressione *recò contanti*. Mi guardi il Cielo dal rimettervi mai danaro per la compra in Roma di qualche Capitale fruttifero. Voi depositate in faccia vostra la somma, e recate Contanti, senza alcun dubbio, non figurandomi, che costà vi sia l'uso di depositar sulle dita; e il Capitale addirittura diventa vostro; onde quantunque me ne abbiate ogni anno puntualmente rimessi i frutti, e che io alla mia morte abbia disposto anche di porzione, invano i miei Eredi si agiteranno contro de' Vostri, che per esser terzi Possessori, e così Padroni assoluti del Capitale, sono al sicuro di ogni molestia, la quale col giudizio di Rei Vindicazione sia loro data. Non son veramente, nè possessori, nè ter-

terzi, ma non importa, perchè il possesso precario sarà in oggi vero possesso, e benchè l' Erede si consideri dalle Leggi una persona medesima col desonto, onde passano in esso co'di lui comodi, anche gl' incomodi, in ragione però di buona Aritmetica sono tre.

Ed ecco dov'entra il mandato, e dove ha luogo l'azione nascente da quel Contratto. Manda la Principessa al Viscardi, che compri i Monti, e gli somministra di mano in mano il Contante, che necessario era a poter Comprarli, e come suo Depositario, vuole, che cantino in di lui faccia. Se convertendo in usi proprj il danaro, egli non avesse comprati i Monti, allora competeva alla medesima, ed alle Eredi l'azion contraria del mandato per la reintegrazione del *quanti intererat*. Manda parimente, che esiga i frutti di questi Monti, e se esatti gli avesse, e poi non resone conto, parimente allora competerebbe al mandante, ed al suo Erede la stessa azione, perchè non cadevano i frutti sotto il deposito, come vi cadette la sorte. Ora quando mai, dacchè il mondo è mondo, per quanto è largo, e tondo, si è inteso dire, che il Mandatario, o Procuratore, acquisti per se, quando ancora il denaro ricevuto dal Principale, prima di terminare nell'acquisto da lui prescritto, avesse fatti duemila giri, e passato fosse successivamente in dominio di duemila persone, e più? Ponete adesso nella sua giusta bilancia quella ridicola insulsa lode data al Viscardi, per non essersi appropriati i frutti, come da gran Galantuomo *& jure optimo* far poteva, lode, che in bocca del Fariseo sarebbe certamente il suo spicco: *Non sum sicut coeteri homines raptores*, e quel che segue. Passiamo al forte.

§. VI.

Indole delle Congetture, ed Esame delle medesime, dedotte dalle Persone, dalla Causa, e dal Modo.

POteva la Principessa donare, e forse voleva; Poteva acquistare il Viscardi, e fors'anco volle; ma non acquistò questo in vita di quella, perchè quella in vita niente donò, donò in morte, e donò in forma, che il poter donare, e l'averdonato, nè include, nè prova l'aver voluto. In somma poteva, e potendo fece; ma se facesse ciò, che voleva, o se volesse ciò, ch' Ella fece, e ciò, che si vuole, che far volesse, qui stà l'imbroglio.

Nelle quistioni di volontà, ove mancan parole atte a manifestare l'interno nostro, convien ricorrere a' segni esterni, che ci conducono a rintracciarlo per via di fatti, e di circostanze, linguaggio muto, ma non men chiaro, se sono i fatti, e le circostanze solide, univoche, e concludenti.

Se la Donazione, di cui si tratta, dipendesse da un atto solo, e fosse quest' atto determinato, bisogno certamente non vi sarebbe di quelle, che chiamansi congetture, dedotte altronde, contro l'aperto, e germano senso delle parole, prima, e più certa prova del voler nostro. Ma noi siamo in termini di un sol' atto, nè di atto specifico, e limitato. Si tratta quì di una donazione, certa in genere, e vaga in specie, Donazione di Relazione, e di Conseguenza, e Donazione di pezzi, da accozzarsi, e cucirsi insieme, senza che vedasi, o costar possa, se investa entrambi una volontà, se riferibili sien fra se, e se abbiano insieme, o non abbian nesso. Considerazione molto importante da dover farsi, ed aversi in vista, per non dar luogo a quei pregiudizj, che per mancanza di riflessioni, e di precisione da caso a caso, talora ingombrano l'intelletto.

A tre capi ridur si possono i segni esterni, che sotto nome di

di congetture ci ſi preſentano, nè altro ſono, che argumenti dedotti dal probabile, e ſuoi contrarj. Alle Perſone, alla cauſa, al modo. Eſaminiamoli ad un per uno, per poi paſſare a diſcuter l'atto, ſegno più univoco, e più eſprimente, giacchè fondato non ſul probabile, ma ſul certo.

Sono, Amico, le congetture un'arme incerta, e pericoloſa, che o troppo penetra, o niente tocca. Datemi un Giudice già proclive in una opinione piucchè in un'altra; e le congetture, che lo ſecondano, deboli, e fiacche quanto volete, ſono in ſuo capo vere evidenze, nè punto l'eccitan le contrarie, benchè gagliarde, e di ſommo peſo. Vizio è queſto, nè forſe raro, d'irrifleſſione, non di Morale, nè in conſeguenza di volontà. Non ſi diſtingue per ordinario fralla prova, che convince, e la congettura, che ſolo muove, e muovendoſi, ma non convincendo, perciò ſi dice, che non conclude. Il contrario poſſibile, che dalla congettura mai non ſi eſclude, è il finto vero, che ci ſeduce. Non ſi bilancia in una parola veriſimil con veriſimile, o ſia probabile con probabile, ma ſolo il probabile, e il veriſimile col poſſibile; e intanto la coſa congetturata non fa impreſſione, in quanto poſſibile è la contraria, benchè deſtituta di ogni carattere di probabile; dònde ſegue, che una cauſa pregiudicata, per quanti gradi di probabilità combatter poſſano il pregiudizio, mai, o di rado a forza di congetture riſorge: Altra conſidezione, e cautela da uſarſi per un retto giudizio, offuſcato talora da un raziocinio, retto in apparenza, e falſo in ſoſtanza.

Ricca, generoſa, magnanima era la Principeſſa; era gratiſſima, era giuſta eſtimatrice del merito, era proclive a premiarlo con profuſione, ed in parte ancora lo avea premiato. Amava il Viſcardi teneramente, lo ſtimava all'ecceſſo, e riconoſciutolo capaciſſimo, zelantiſſimo, ed integerrimo, abbandonata ſi era alla di lui fede. Vedeva infine gl'incomodi, e i tanti pregiudizj ſofferti da queſt'Uomo per ſua cagione, e, o veri, o ideali, che foſſero, premeditava già da gran tempo di compenſarli anche a diſmiſura.

Favoriscon questi argumenti la donazione, non può negarsi, e preparerebbero ancora gli animi a figurarsela, se preccupati già non gli avessero di un'opinione assai svantaggiosa di Cecità, che presuppongono in quella Dama, difetto per dirla, nè da certi caratteri affatto alieno, nè punto nuovo nel di Lei sesso. Era Donna, e ciò basti; nè senza ragione le antiche Leggi le avevan poste indistintamente quant' erano, sotto perpetua tutela. E se ciò non bastasse, basta un' occhiata ad ogni suo fatto, e ad ogni suo detto intorno costui. Non pretendo nè condannare d'irragionevole un'acciecamento sì manifesto, nè trar da esso veruno indizio, che opporsi possa alla Donazione, come anzi resa da così fatto trasporto più verisimile. Pretendo solo, che una Donna postasi in braccio a discrezione, dirò così, di un suo familiare, induca subito alti sospetti di troppo esposta a restar sedotta da chi conoscendo le proprie forze, agevolmente può profittare sull' altrui debole. Onde chi punto riflette viene a mettersi tosto in guardia, e le azioni, che in altro caso sarebbero del tutto indifferenti, richiedono in questo un severo esame, come troppo facili a cangiar forma, e a comparire sotto un aspetto, che colorisca ciocchè non è. E quì richiamisi alla memoria il giusto riflesso accennato sopra d'una donazione di accozzamento per giudicare adeguatamente, se le sue parti integranti, fra se sconnesse, e indeterminate, inducan sospetto di collusione.

Ma non dà luogo a questo sospetto l'onestà somma, l'integrità singolare, la sperimentata fedeltà del Viscardi. Un Uomo di così esatta morale, di probità, di onore, e di tal saviezza, che oltre la grazia della Padrona, si conciliò mentre visse la benevolenza, e la stima de' più rispettabili Personaggi, e lasciò in morte ogni opinione più vantaggiosa della sua Cristiana pietà, va immune affatto da qualunque benchè minima presunzione di poter' essersi abusato dell' altrui fede; nè può senza inferirglisi aperta ingiuria di lui pensarsi, che rettamente.

Tut-

Tutto bene, Amico: Ma io non vedo primieramente, chi più lo aggravi degli stessi suoi difensori, e Panegiristi, con rappresentarci diversi fatti, che da se parlano, e da i quali giudica l' Uomo savio, qualunque siasi il prospetto, in cui si cerca di collocarlo, e il luminoso carattere non intrinseco, e naturale, ma artificioso, e posticcio, di cui si vestono. Accordo in secondo luogo, che il dolo, e la frode non si presume, che la Cristiana Carità non permetta, e che disdicevole all' Uomo onesto, e sconvenevole cosa sia, o rivelare i difetti, e le debolezze del nostro prossimo, benchè morto, *insæviendo in Manes*, e provocando le di lui ceneri alla vendetta, tesaurizzarci *iram in die iræ*; o osar molto meno di congetturare, e dedurre le altrui mancanze dal mero possibile, e da capriccio, temerità, che rasenta colla calunnia. Ma quando la necessità della sua difesa *extorquet* in certa forma *ab invitis* non creare, o sognar vizj; non attaccar di fronte, nè in aria di diversivo il preteso vizioso, che mai può farsi; ma rivocare ad un giusto esame quei fatti stessi indivisibili dalla causa, e portati in prova, e rilevati, e magnificati dal Difensore, ciò non repugna, come vedete, nè a' doveri dell' onestà, nè alle sante regole del Vangelo, e o non inferisce veruna ingiuria, o non l' inferisce per colpa propria, alla memoria dei trapassati, che o non dovevano oprar così, o cadere in mano di Encomiasti, e Propugnatori più circospetti.

Galantuomo il Viscardi quanto volete, e di rettitudine intrinseca in grado estremo, questa *Deus scit*, *Ego nescio*. So solo, e tocco con mano, che nell' affare in quistione le azioni sue anno lasciato di esso sì dubbia fama, che chi non è cieco in di lui favore, quanto era cieca la Principessa, non può sottrarlo da un giusto biasimo, e pochi peravventura, o nissuno lo sottrarrà dalla più giusta, e più grave taccia di troppo astuto, per non dir peggio. Diasi all' impasto dell' esser nostro, guasto, e corrotto dal comun Padre, l' innata in noi avidità, e la soverchia inestinguibil sete di accumulare averi, e dovizie, punibile sì, ma nel foro interno, non nell' esterno; nè si ascriva a reato, o colpa di codest' Uomo

qualunque industria di procacciarsi una donazione, fabricata ancora, se così piace, sulla oppressione di quelli, a' quali se non per dritto di natura, per ufizio almeno di umanità appartien la Roba. Noi non cerchiamo qui *id, quod expedit*, ma *quod licet*; e il giudizio di certe azioni se non si manifestano agli occhj umani, è riservato solo, a chi scruta i cuori; nè dall' essere un atto illecito sempre ne segue, che sia pur nullo, e personali essendo i delitti, non passa la pena, che gli accompagna, oltre la Persona del Delinquente.

Ma come può mai scusarsi, non che difendersi l'esterna condotta da lui tenuta? Questa, la qual può solo servir di scorta all' Uomo savio per giudicare, richiamar dobbiamo ad un serio esame, e sulle tracce de' suoi Fautori farla vedere nella nativa sua nudità, non quale a noi artificiosamente si colorisce, *Religioni ducimur* oltrepassare i confini della presente quistione, dentro de' quali solo ci è lecito trattenerci, non permettendo nè la perfetta Morale Cristiana, nè l' evangelica Carità di screditare il prossimo anche sul vero; ma in certe circostanze sol dimostrare, ove si scredita egli da se, ne estenua solo ogni opinione più favorevole al suo costume, ma passando sopra a certi doveri inseparabili dall' onesto, *& quos ultra, citraque nescit consistere rectum*, necessita gli animi a dover crederlo capacissimo di ogni macchina, che condur potesse al fine propostosi, e tanto più francamente premeditato, quanto più agevoli erano i mezzi, che veniva a somministrargli il totale abbandonamento di questa illustre Matrona nelle sue braccia.

Vi pare, che ad Uomo onesto convenga, o permettere, o accettare un mandato, in cui non contento il Mandante di liberare il Mandatario dal render conto della sua amministrazione, di condonargli ogni debito, che per lo avanti contratto avesse, e di rimettergli altresì quegli, che contrar potesse per qualunque titolo anche in futuro, assume inoltre sopra di se, e quasi osando farsi simile all' *Altissimo*, in se trasfonde, e portar vuole le altrui iniquità, mediante l' obbligo anticipato, non so poi se più impudente, o se più bizzarro, con

cui

cui si scarica il Debitore, e si pone al coperto fino col terzo. Mancava solo a compier l'opera memoranda, dopo una simile impunità, proporre un premio ai futuri debiti, tanto maggiore, quanto più grossi, e più numerosi si contraessero. Se non è questo un allettare la gente al furto, e uno strascinarvela quasi a forza, un'occasion prossima al male, un incentivo alle frodi, un'aprir l'asilo alla furberia, alla scelleraggine, e ad ogni vizio, qual mai sarà? Eppure un mandato di tanto scandolo accettato fu dal Viscardi, prima in assenza, e dopo in presenza.

Nè mi si dica, sua non esser la colpa, ma della Dama, che così volle. Non entro a ricercar chi volesse. Cerco solo se accettato così l'avrebbe chiunque non beva grosso in punto di onore. Vado inoltre d'accordo, che non fos'egli capace di appropriarsi un atomo di quel di altri, e che la sua amministrazione inappuntabile, e fedelissima, gli stasse a scapito, anzi che nò. Ma non basta, essendo l'Uomo egualmente in obbligo di non dare scandalo, o mal'esempio, d'evitare in somma col male intrinseco anche l'estrinseco. Innanzi.

Era il Viscardi *integer vitæ scelerisque purus* Uomo di somma capacità, Avvocato di prima sfera, e Legale ottimo. Ma come accordano insieme sì belle doti? Da Legale anche men che mediocre, sapeva pure, doversi ne' Beni ereditarj materni l'adeguata legittima alle Figliuole, e vi voleva poco a sapere che anche le donazioni per causa di morte sono soggette a tal detrazione. La conseguenza voi la capite meglio di me. Dunque da integro, e di coscienza egli non doveva, nè poteva a verun patto tener occulta la donazione, senza defraudare l'Eredi di un dritto tutto lor proprio, o dare ad esse, almeno occasione, e motivo giusto di reputarsi defraudate, ogni volta che venivano per sua colpa ad ignorare il materno asse, e le di lui forze.

Inorpellate quì pure il vero col solito luogo topico del segreto, imbellettatelo, e impiastratelo colla sognata inesorabil necessità, se volete porre in ridicolo me, e voi, che

che con far caso di certe baje, e dar corpo all'ombre, verifichiamo quel bel proverbio = *Alter mulget hircum, alter mulgenti supponit cribrum*. Non poteva la Principessa, nè in giustizia, nè in coscienza, impor segreto sopra di questo, e semmai imposto lo avesse, non poteva in verun conto, nè doveva il Viscardi riceverlo, ed osservarlo, perchè segreto illecito, *& de re turpi*. Dalla Legge, e non dalla Madre riconoscono le Figliuole il dritto della Legittima, e ripugnando ai buoni costumi, ed all'onestà impedire il modo di esercitarlo, con tenere occulte le facoltà del Defonto, decida ogni Uomo che non sia pazzo, se la pretesa necessità giustificar potesse il di lui silenzio.

Nè si replichi, che sapeva il Viscardi aver' Esse in mano anche più della giusta quota; perchè quì non si disputa dell'essenza della Cosa, nè della Scienza del Donatario: Il saperlo il Viscardi non metteva al coperto la sua coscienza, nè il suo onore; perchè non perciò veniva a sapersi dalle Figliuole, che avevano un pieno diritto a saperlo, e ogni più giusta, e più fondata ragione di scandalizzarsi del suo silenzio, e di far giudizj, e concepir sospetti svantaggiosissimi alla sua stima. Ora non ci vuole nè l'abilità di colui, che inventò la Pisside nautica, nè una profonda meditazion filosofica, e basta ancora esser galantuomo così così, per conoscere la necessità di tale obbligo, e per eseguirlo con una santà semplicità. Ma dov'è un poco di gratitudine in parole almeno, se non in fatti a tanta liberalità di così prodiga Donatrice? Meritava pure sì largo dono la ricompensa, quantunque scarsa, di pubblicarlo, sì per decoro di quella Dama, sì per suo proprio; nè senza taccia d'ingrato, e di sconoscente occultar potevasi in verun conto. Si occulti però senza biasimo, e l'inopportuno impercettibil silenzio passi pure senza censura. Ma che diranno l'Eredi, ingarbugliate dalla Fiducia, e che dirà il mondo senza un barlume di qualche titolo, che ponga al coperto la di lui fama, contro il non punto temerario giudizio d'indegna truffa? Dica chi vuole, non ci si pensa, e colla pace di Ottaviano si tira innanzi, e si lascia-

di-

dire, quasichè il *Va homini illi, perquem scandalum venit*, o ciarla sia degli scioperati, o fantasma ludrico, e sogno vano.

Ma piano, sento rispondermi; ostava pure il Segreto, nè il Divieto Eccellentissimo consentiva, che senza una specie di sagrilegio si violasse il fidato arcano, prima di quella necessità, che non peranco era sopraggiunta. Che segreto, e non segreto? Senza l'oracolo del Viscardi veramente vi voleva un Ariolo, un Mago di professione, un Profeta, a potere arrivare ad imaginarsi, che teneva egli in mano tal somma, e che intanto vela teneva, in quanto dalla Principessa, di cui fu propria, era in lui passata. Il sapersi però il passaggio nulla importava: Importava solo moltissimo il non sapersi a che fine; Ed occultandone il titolo, obligare a forza la gente, a persuadersi, che truffata senz'altro costui l'avesse. Decidete ora voi sul misterioso fenomeno di questo messer Segreto buffone, e dite se assai miglior uso poteva farsi di quella più buffona necessità, che non venne mai. Era solo necessità, in caso di molestie, ma in vedersi spedire una patente di Ladro, e in caso di provvedere alla sua riputazione pericolante, non era tale, non lasciava da lui vedersi, *non supervenerat*. Si vuole in somma comparir Truffatore, sconoscente, ingrato, e qualcosa più, per palliare un atto, che da se parla, per tener segreto non il fatto, ma lo Jus, e per aspettare una necessità. Strane cose, ma vere, e non solo si dicono, ma si credono. E perchè si credono? Perchè passava il Viscardi per galantuomo, quasichè se per un tristo passato fosse, doves'esser la Principessa così stordita, da abbandonarsi tutta alla di lui fede.

Peggio, se però peggio può immaginarsi. Da saggio, prudente, e bene esperto qual'egli fu, doveva pur prevedere, ed era agevole a prevedersi, il manifesto pericolo di un'orribile dispendiosissima Lite, alla quale esponeva l'Erede; nè ignorandone le conseguenze funeste, da buon Galantuomo, e da buon Cristiano, dovea scansarla. Trattavasi di donazione, la quale per certissima, che potes'essere in se, bastava saper leggere, ed

ed avere il senso comune, per riconoscerla esposta ad eccezioni considerabili, e vi voleva un'altrettanto supina, quanto irragionevol fiducia sull'altrui dabbenaggine, per non dover figurarsi, che o presto, o tardi l'Erede si sarebbe trovato in necessità di giustificarla coll'effettiva produzione di un foglio, di cui egli solo aveva la chiave, e poteva egli solo renderne conto, con dimostrare il come, e il perchè, usati si fossero quei circuiti, ignoti ad ogni altro, fuori che a lui, e inducenti sì gran sospetto di falsità. Non era questa necessità di altro peso, che aspettare alla scioperata la contestazion della Lite? Non si metteva così al coperto la tranquillità dell'Erede, in calma l'animo delle Figlie, e in esecuzione assai più conforme al buon senso, la volontà della Testatrice? E ciocchè non deve apprezzarsi meno, non si profondevano tante spese, non si dava tanto da mormorare, nè s'illaqueavano le coscienze, come accaduto sarà pur troppo, e forse pur troppo accaderà anche adesso. Nè state a ripetermi di bel nuovo la cantilena putida del segreto. Periva il mondo, se una cosa più nota del noto Ila, si schiariva in un tempo piucchè in un altro, si schiariva da quelllo, che poteva solo schiarirla, e si schiariva in quel caso, in cui necessario era appunto, che si schiarisse. *E si nec hiscere ei licebat*, bastava pure senza bisogno, e senza piacolo di aprir bocca, una protesta segretissima in Atti da aprirsi solo dopo la morte del Protestante, o l'anecdota arcana Storia degli Eleusini misterj quì figurati, la quale sopravvenuta, che fosse l' immaginaria necessità della Lite, servir potesse di propugnacolo, e di difesa alle inermi Eredi. Ma dico male, perchè caduto senz' altro sarà il divieto, non meno sul parlare, che sullo scrivere, e collo scrivere anche sul leggere, e sul procedere da Galantuomo.

Questo è quanto vengono a dire i Panegiristi lepidi del Viscardi, e se non lo dicono in parole, lo dicono in fatti, e per legittime conseguenze, che esprimon meglio. Amico, se va così la faccenda, o i Galantuomini sono in oggi di un' altra stampa, o la stampa del Viscardi è stampa da macchia, e senza *superiorum permissu*, e sen-

e senza *imprimatur*. Quì non vi è strada di mezzo: Lo volete del carattere, che gli fanno, capace, accorto, e bravo Legale? dunque gli puzza un po' il fiato. Lo volete onesto, e buon galantuomo? Dunque era un gaglioffo, uno scimunito, o v'era sotto mistero, ma mistero non così goffo, qual vi si finge. Tant'è, e noi non abbiamo bisogno di appigliarci a sì duri estremi, a farne un ritratto così ingiurioso alla sua memoria. Può il Viscardi, e deve salvarsi, e si concilian benissimo onoratezza, e capacità, ma non per le vie de' suoi Difensori, che formano una sorda satira alla sua stima. La Causa, che è il secondo fonte, donde derivan le congetture, cene somministra ogni fondamento.

Se fossemo in termini di Donazione chiara, precisa, risultante da un atto solo, e per se efficace, nè bisognevole di ajuti estrinseci a determinarla, e infonderle forza, sarebbe inutile curiosità il perderci dietro alle cause efficienti, o finali, le quali ignote, o palesi, e o vere, o false che fossero, concorrer non potrebbero a viziar l'Atto; perchè certa sarebbe sempre la volontà. Donò perchè le piacque donare, e non occorr' altro.

Ma siamo in un caso troppo diverso, e quì ha bisogno la mente nostra di cert' impulsi, atti a muoverla, e ad appagarla, con dare un adeguato sfogo al ragionevolissimo dubbio, che s'affaccia immantinente alla fantasia e l'ingombra, e occupa sul perchè, una donazione sì rilevante abbia da essere stata fatta in una maniera cotanto impropria, che pizzica dell' ultima trascuraggine in principio, in mezzo, ed in fine, che vuol dire per il continuato tratto di nove anni. Ricorrendosi al *Così piacque*, si ricorre ad un possibile nudo, e crudo, che non appaga, e persuade il *così piacque* del primo caso, perchè donar Volendosi, doveva piacer di donar bene, e di donare con volontà determinata, univoca, e che apparisse perseverante. Cresce il dubbio sul non men giusto riflesso di una piena, e perfetta scienza nel Donatario, di tutto ben consapevole, come quello, che aveva in mano col biglietto tanti altri fogli, che

che potevano esser di norma a questo, ed era l'arbitro della volontà della Donatrice. A che dunque una sì crassa, e sì supina oscitanza, e chi mai, meno che stolido, ed insensato, non avrebbe avuto altamente a cuore, o di far fare espressa menzione nei Codicilli anche del biglietto, e sviluppparvi, e specificarvi la donazione, cadente sulle tali, e le tali cose: O se il segreto così portava, nè che in oggi i sigilli, e i Notari pubblici sieno segreti abbastanza, o farsi scivere altro biglietto, che provvedesse all'età rancida di quel primo, e a una presunta rivocazione, con circostanziarlo un poco di più, nè lasciarlo esposto ad interpretazioni, ed a sensi fra se pugnanti; o apporre almeno al biglietto vecchio qualche carattere esprimente meglio la volontà di aver donato, e la perseveranza in voler donare?

Espedienti, e cautele son queste, che vengono in capo ad ogn' idiota; E repugna troppo al senso comune, conciliare insieme una donazione, e l'omissione de' mezzi necessarissimi a dimostrarla. Vi vuol dunque una causa, un motivo impellente, una probabil ragione, per la quale fosse obbligato a così condursi, nè oprar potesse altrimenti. Altri motivi opinabili non vi sono, dunque la causa di aver operato così non può rifondersi in altro, o da altro principio può derivare, che da un atto simulato per giusti fini; onde in sostanza altro non fosse la donazione, che donazione apparente, e finzione, e mostra di aver donato, *praeterea nihil*. I fini vi sono, e sono atti a muovere ogni uomo savio, non che una Donna inesperta, e timida per natura. Oltre i Creditori del Patrimonio Baldinotti, la difficoltà di eseguir l'Indulto, riportato dal Re Cattolico in util proprio, e delle Figliuole, ma in pregiudizio della primogenita, per di cui parte giustamente potea temersi di gagliardissime opposizioni, obbligava la Principessa a queste misure, importando molto tenere occulte le sue sostanze, nè comparire opulenta qual' Ella era. Ed è notabile, che non si tratta solo di fine congruo, fine adeguato, e fine agevole a prevedersi, ma o non previsto, o non procurato, onde il supporlo

fit

sit divinare. Si tratta di fine, a cui tendono i mezzi costantemente adoperati, e di fine non meno giustificato dal metodo, che comprovato, e reso veridico dall' evento. In fatti anche prima, che ammesso fosse il Viscardi al servizio, e alla confidenza di quella Dama, aveva ella dato principio a i rinvestimenti in persona di altri, continuati poi sempre in Esso, dacchè crebbero i motivi di perseverare nel preso metodo, e procacciata, ch' Egli si fu, col concetto di Ministro integerrimo, la sua grazia. L' esito poi dell' Indulto, saputosi solo già seguita la di lui morte, verificò pur troppo le prevedute difficoltà.

Nè si venga qui pure, o colla donazione preordinata, e colla solita petizion di principio, presupponendo certo cio, ch' è in quistione, o coll' inconcludente assertiva dell' opposto possibile; poichè dai rinvestimenti in faccia al Viscardi non può inferirsi alla Donazione, e qualunque preordinazione, che potess' esservi, da al Donatario lo stesso Jus, che danno i sogni. Il dir, che ha donato, è appunto ciò, che si cerca, che si provi, non che si dica; e il dir, non ebbe altri fini, che di donare, e cosa possibil sì, ma inverisimile affatto, perchè non avrebbe donato, come donò.

Io non pretendo spacciarvi queste perevidenze, ma in linea di congetture son di tal peso, che per distruggerle, vi abbisognano o congetture simili, o più urgenti. Doveva con un fine operarsi, e mancandone ogni altro più verisimile, si appiglierà sempre a questo chi ben ragiona delle cause occulte, o affatto astratte da i sensi: è Canone critico giudicar dagli effetti, e dati gli effetti certi, e costanti, certa è la Causa, nè può l' Ipotesi esser più giusta. Cresce nel caso la presunzione dal non esser certi solo gli effetti, ma palese in parte per se la causa. Mostran quella i rinvestimenti, prima in altri, poi nel Viscardi, e prova questi col proprio fatto il Viscardi stesso, che mai produsse quel suo biglietto.

E all' altre ragioni si aggiunge quella di evitare un solenne assurdo, in cui verrebbesi a dar di petto, come vi danno i suoi Difensori. Ammesso l' Atto per simulato, ammessa la causa, e ammesso il fine di simularlo, viene a fal-

salvarsi, e porsi al coperto l'integrità del Viscardi e la sua condotta. Negato quello, e negati questi, è inevitabile la conseguenza d'un tristo carattere di quest' Uomo.

Si passi al Modo per dimostrarlo, anche più di quello, che in se apparisca, ed io mi protesto farvi un sistema, per provar solo sì fatto assurdo, non di propormi una verità, la quale, o credasi da me tale, o si pretenda, che altri la creda. Per me, a cui tutto si rende ignoto, goda il Viscardi di quel diritto, che ha ciascun Uomo alla buona fama. Ma non pretenda chi vuol provarlo, di ragionarmi sì sconciamente, che le premesse portino seco una conseguenza opposta *ex diametro* alla sua stima.

Il modo, con cui si è fatta la donazione, già si è veduto. Creata a punti di luna, nacque di pezzi; pezzi sconnessi, pezzi equivoci, e pezzi suddoli. Se non si trova un' adeguata causa impellente a farla così, o così fattasi, a non rifarla, subentra allora il ragionevol sospetto d' un architettura di ordin composto a secondo fine. Che l' architetto fosse il Viscardi può porsi in dubbio da un Pirronista. Il suo predominio sull'animo facil di quella Dama, e quella Dama abbandonata affatto alla di lui fede, ce lo dimostrano. Provato dunque, che il metodo usatosi a così farla, conduce benissimo al fin secondo, ecco prodotta una Donazione, di cui non sa straccio chi la produsse, nè si sognò mai di produrla.

Figuratevi un' Eredipeta, che divori cogli occhj *dulce caducum*, o che bel campo alle di lui macchine! Furberie a consiglio. *Salva res est*, ed eccovi come: S' incutan sospetti, o già trovandosi incussi, si profitti della occasione, e si fomentino a dismisura. Si rilevi il pericolo, che corre colla roba l' Indulto. Si mostri la necessità di occultare il morto, con mascherare i rinvestimenti, ma non sì tosto sotto suo nome, ma acciocchè la troppa celerità non alzi la maschera al finto zelo. Si approvi, e si lodi il metodo preso, finchè assodato sia il credito, e chiusi gli occhj peranco aperri. Poi passo passo, e col più destro *festina lentè*, prima si

si spacci per non segreto abbastanza, e se abbastanza si vuol segreto, per mal sicuro, ripugnando in parte alla segretezza la necessaria ricognizione di buona fede, e alla sicurezza l'imprudente pericoloso consiglio di trascurarla, e correre alla cieca la sempre sospetta fede di estranea gente; quindi si pensi a nuovi partiti, si finga aver sulle labbra il cuore, sul cuore, la Madre, ma più le Figlie, finchè col magnetismo di una affettata onestà, tutto riesca d'attrarre a se *tanquam in statione tutissima divitiarum*; sempre però da fedel custode, appresso del quale più vigilante di un' Argo il commesso deposito stia più sicuro *quam in ade Cereris, aut Saturni*. Ma verrà il tempo in cui la credula deponente pensi a disporne, e da buona Madre di famiglia, in porzioni eguali fra quelle, che il dovere, e l'amor materno richiede Eredi. Non importa, ed anzi l'apparente ostacolo seconda, e facilita l'empia trama. Disponga pure, ma non in forma, che rivelandosi alla morte il pingue asse, o ne profittino i Creditori, o si ponga un obice al Regio Indulto. Tutto si fidi alla santa fede del Confidente, fede incorrotta, ed incorruttibile, confidente incapace di violarla. A lui si commetta la volontà, e sia egli il Testamento ambulante, sia la lettera, sia la Glossa, sia l'oracolo, sia l' interprete. La Statua è fatta; resta pensare all'anima, che l'avvivi; ma il nostro Prometeo non la perde punto per corta, e bene, e meglio ha pensato a tutto. Morta la Madre, verran le Figlie, e in qualità di Eredi insistendo, non potrà l'asse più stare occulto; ond' *Erit novissimus error pejor priore*. Ci vuol pertanto un ricapito, in cui si finga tutto donare, o sia questo un Biglietto, che non arme offensiva, ma da parata non possa nuocere, e sia sol capace a tenere indietro per fino all'esito dell'Indulto, le non informate impazienti Eredi, se mai costringer volessero il Fiduciario a rivelare intempestivamente il commesso arcano. Estorto il Biglietto siamo a cavallo, e tutto il resto va in conseguenza. Pericolosa, e sospetta cosa sarebbe tentar di renderlo legittimo, ne bisognoso di un second'atto, che lo avvalori, scoprir potendosi al-

lor

lor la macchina, e i rei disegni del machinista. Dunque s' indugj per non dar' ombra, e giunto il tempo di fare il colpo, il Codicillo coroni l'opera. Confermi esso col Testamento diversi fogli, e con questi confermato resti senza avvedersene anche il foglio dei fogli, che solo importa, e che pensavasi a confermarlo quanto a volare.

Così poteva pensare un tristo, così eseguire, e truffar così. Nè mancan *villici Iniquitatis* astutie, scaltri, ed esperti a segno, da bene ordire, e da tesser meglio ingegnose tele sull' altrui roba. Si aggiunge al possibile anche il probabile, e quel Codicillo cogli occhj dietro, e cogli occhj innanzi, dà gran sospetto; quanto all' indietro, si confermano espressamente più cose, o d' assai lieve momento, o non bisognevoli di conferma, perche da se sussistenti, e del Biglietto non sene parla: E quanto al futuro, si tratta di legati, che non richiedendo verun segreto, o dovevano molto meglio, e con piu ragione nel Codicillo inferirsi, o per esser d' altra importanza, che non erano quelli in essa inseriti, meritavano almeno altri Codicilli. Ma signor no, perche in nissuno di questi casi servir potevano di coperta alla clandestina retifica del Biglietto.

Vi accorderò, che concorrendo una giusta causa di scriver Legati, o cose simili in fogli a parte, indifferenti questi esser possano, nè indur sospetto di falsità. Causa giusta può dare il luogo, ove soggetti sono i Legati al peso, o tassa di qualche somma, se in atto pubblico sieno scritti. E dar la possono il modo, e il tempo, quello per via del segreto, se nuncupativo sia l'Atto, che dà vigore a sì fatti fogli, il tenor de' quali si vuole occulto: Questi a riguardo di qualche urgenza, che non dia spazio all' atto solenne. Nissuna di queste Cause ha qui parte: Dunque i fogli, senza eccezioni in se quanto voi volete, non vanno esenti dall' altra taccia di aver col loro vero coperto il falso.

Che se a Voi non piacesse di fondar la cabala così ordita, o sul sospetto dei Creditori, o sugli ostacoli al Regio Indulto, non mancano altri pretesti, sotto dei quali poteva estorquersi quel Biglietto dalla penna di

una

una femmina, la quale ad altro non pensa, che ad assicurar la quiete del suo Ministro; e che incapace di concepire la minima svantaggiosa opinione della di lui onestà, opra tutto con buona fede, a tutto per un tal fine ella passa sopra, nè punto riflette alle conseguenze, com'è costume delle persone preoccupate in altrui favore. Cosa assai facile era al Viscardi ingombrare l'animo della Dama d'un verisimil pericolo di molestie, che seguita la di Lei morte, inferite gli fossero dalle Eredi, o sopra i Luoghi di Monti, a titolo di Onorario ad esso assegnati, e che coll'annuo stipendio di scudi mille, andava di tempo in tempo aumentando; o sulla sua amministrazione, di cui poteva forse una volta trovarsi in obbligo di dar conto; onde solo all'esistente in di lui mano per simil causa, si riferisce il Biglietto, in sì fatta forma, da poter fargli col mezzo de'Codicilli mutare aspetto, e sotto il velo degli altri fogli, a tale oggetto lasciati fuora, crear di questo una donazione giammai sognata.

So, che questo pure è un possibile, e un possibile essendo l'altro, in concorso di due possibili, s'ha da supporre impossibile il giusto, qual'è quello di una vera donazione, non di una finta, nè di una estorta. Ma sò ancora che quando un possibile non è opinabile, perchè repugna visibilmente al comune operar degli Uomini, ha da cedere all'altro, che a lui prevale di lunga mano, nè solo è probabile, e verisimile, ma vestito di circostanze che l'esaltano quasi al vero. E sò in fine, e voi sapete meglio di me nelle ultime volontà basta il possibile ad ingannare, perchè ingannevol si creda l'atto, e perciò nullo, e sempre vitando, per non dar'ansa all'altrui malizia, e aprire il varco alla falsità.

Non intendo, già dissi, che *canatur fabula* del Viscardi: Intendo solo, che *cani possit*. Decidete pertanto voi, se vada immune la sua condotta da circostanze le più analoghe, e le più atte a trar la gente in questa opinione, o a confermarvela, se già v'è, Che cosa significa, caro voi, a chi sa leggervi punto dentro, quel perpetuo misterioso linguaggio d'Arcani reconditi, e

imperscrutabili, quell' aria ministeriale, e politica, quell' esagerate calamità, quella sì grave importanza dell' altrui fede? Starò a vedere, che o dipendeva dalla lor bocca coll' equilibrio di Europa il destino de' Popoli, e la tranquillità dei Regnanti, o che racchiudevan costoro nei penetrali del lor petto i sagrosanti depositi delle più segrete alleanze. Ma diasi in buon' ora la necessità di un segreto, da non fidarsi allo stesso Arpocrate, Dio del silenzio; che bisogno v' era per vita vostra di farne pompa? O trattavasi di Segreti comunicati in parole, e vi pensasse il Viscardi, e la di lui lingua a non farne abuso: O i segreti, e le confidenze esistevan commessi in carta, e bastava una cautela, e un ordine di dare al fuoco que' fogli, com'era facile a farsi, e si farà fatto, non essendosi più saputo nè fumo nè fiato di tanti Arcani. I Segreti dunque non influivan punto, nè poco nell' esecuzione della di lei volontà rispetto alla roba; perchè tutto quello, che manifestò il Viscardi, poteva commettersi al più linguacciuto, e più gran ciarliere del mondo; e quello, che peravventura ceiò, celar lo poteva senza tante sparate. Fra quegli otto, o dieci fogli, che Egli produsse, ve ne fosse per miracolo un solo, da cui potesse arguirsi esservi bisognata a produrlo, e produrlo opportunamente, la di lui fede. Bastava aver mani per poter farlo al pari di Lui, e farlo ancora a suon di tamburo. Così se non v' erin segreti, o se i segreti, che v'erano, non concernevano l'esecuzione, a che servivan tanti apparati, e tante proteste? Oh servivan benissimo; anzi a quell' ora eran già serviti, perchè si eran dati ad intendere a quella Dama, la quale sola gli avea da credere; che poi gli credessero gli altri poco importava. Amico, fermatevi alquanto sulla garziosissima scena, di questo segreto scenico in fatti e quel *mus ridiculus, quem mons peperit*, ed osservandone tutti i lazzi, o per sintesi, o per analisi, sappiate poi dirmi, se chi pensa male, ha ragione, o torto.

Ne risulta solo la collusione, e la macchina dal fatto proprio della troppo credula Principessa; ma conferma la dolosa orditura di questa tela il fatto medesimo del

Viscardi. Ne volete più certa prova di quell'ultimo foglio da lui prodotto? L'avete voi letto? Leggetelo, e trovatevi dentro, se vi dà l'animo, un motivo almeno apparente di differirne la produzione, e non esibirlo insieme con gli altri. Nè mi si dica, che non prima gli era dato alle mani; poichè oltre non esser verisimile, che omettere dovesse in produrlo sì fatta scusa, costa evidentemente che lo sapeva, dichiarato essendosi, allorchè produsse que' primi, di averne in mano altro, o altri, non però concernenti Legati pij; chiaro segno, che riscontrati avea tutti i fogli, e gli sapeva fors'anche a mente.

Premeva al Viscardi colorir l'ombre, e per accreditare i finti arcani della Padrona, erigersi anch'esso in aria di misterioso, e vestire, e dar dose d'alta importanza a' fatti più semplici, e più comuni. Osservatelo di grazia in quella sua enigmatica, serioridicola, circunvoluta protesta, poi dubitatene se potete. A che serviva metter tutto a soqquadro, con far sapere di aver un foglio, o più fogli da esibirsi, o non s'esibire, e da esibir questo, e non quello, e più quello, che questo, e tutti, o nissuno, secondo l'occorrenza, l'occasione, e la necessità, che poteva darsi? Se gli aveva, se gli tenesse, bisogno non essendovi *bis ambagibus*, & *bis technis*, quando persona vivente non gliene cercava, e *suo jure utebatur* a ritenerli. Ma importava troppo intrigar le carte, e con ingegnarsi a verificare i misterj, seguitare a buttar polvere negli occhj, imbrogliare il capo, e dar pasto. Veniva così a porsi a caval del fosso, semmai trapelata si fosse altronde la verità, ed era questo un necessario sonnifero per le Eredi, mantenute con politica a bocca dolce, e nuovi Camaleonti pasciute d'aria.

Dicasi pure, che tali erano gli ordini della Dama, e che la fiducia in lui riposta così esigeva. *Ægri somnia, deliria capitis, nugæ meræ*, e converrebbe dichiarar pazzi ambidue, se avesse quella irragionevolmente così pensato, ed eseguito questo sì bestialmente.

Ma *abhorrent aures* da cotanto orribile scelleraggine; e la coscienza illibatissima del Viscardi, a cui non era igno-

sa, nè indifferente l'eterna sua irreparabil rovina, non può dar adito ad un pensiero, che ha del diabolico quattro quinti. O quinti, o sesti, la coscienza, Amico, è una bella cosa, ma sapete voi quel che prova? Prova che non si deve rubare, ma non prova, che non si rubi. Visse il Viscardi in un' ottima opinione di se, non diede mai segni di avere un animo così pravo, *&c. nemo repente fit pessimus*. Morì poi con tutte le prove interne, ed esterne di un' anima buona, e presso che santa, simboli univoci, e quasi tessere di predestinazione alla Gloria. Bene, benissimo questo pure, ma quando alla colpa congiunto è il premio, e che il prezzo del vizio è tutto riposto nella contraria apparenza d'un' ingannevole simulata Virtù, qualche sciocco non saprebbe farla da Ippocrita. De' sentimenti interni, Dio, non l'Uomo, n'è il solo Giudice; e piacesse pure al Cielo, che Legati, ed opere simili fatte in morte, pur troppo non fossero in certi casi le minestre versare là dell' Ariosto.

Ricordatevi, torno a dire, ch' io parlo in ipotesi, e col supposto, che apparente non fosse la donazione; supposto, Amico, che se si accorda, viene anche a dare fra capo, e collo all' onestà del Viscardi, e se si nega, viene a salvarla. Ora è certo una cosa strana, che chi mostra offenderlo, lo difenda, nè sia creduto, ed anzi passi per Detrattore; e chi lo difende, l' offenda al vivo, e gli sen' abbia grazia, e mercè.

Vedete se presupposta questa finzione, come vi sono forti motivi di presupporla, tutte le cose possono andare, o spiegarsi meglio, ed esser più semplici, e naturali. Si porta il Viscardi da Galantuomo, e la fa da scaltro, e fedel Ministro, tirando un velo su quel che è, perchè all' esterno tutt' altro sembri, e coprendo il vero del suo segreto sotto misteri, e segreti finti, ed in se inutili, e di niun conto, ma necessarissimi in quell' anfratto, perchè *nondum venerat plenitudo temporis*, nè poteva Egli senza mancare alla data fede, o parlare aperto, e senza metafore, o porre ad effetto il voler commessogli.

Per

Per questo non produsse il Biglietto, destinato solo a temporeggiare, contro l'impazienza assai verisimile delle troppo sollecite, e incerte Eredi; e per questo non lo curò, come non aveva curato innanzi, di fargli dare in qualche forma vigor legittimo, o meno equivoco, considerandolo nulla più di una semplice eccezione Dilatoria, la quale, esibito che non fosse, veniva a svanire da se medesima; non per un titolo di dominio, o trasferito, o da poter trasferirsi, senza una produzione fisica, e di sua mano, onde poco importava *si quid ei contigisset humanitus*, che trovato lo avesse il di lui Erede, rispetto al quale era una cartaccia, se si consideri ancora in linea di cautela, o per l'annuo stipendio da lui percetto, o per evitare il caso di render conto.

Di quì si vede, perch' Egli proibì al Nipote la Detrazione della Falcidia; perchè non dispose, nè fece menzione de' Luoghi di Monti, e di tutto il resto, cui non fu che depositario; perchè parlò sempre di cose commesse alla sua fede, che in buona lingua vuol dire, da restituirsi ad altri e non proprie; e perchè in una parola *servavit fidem Depositi*, nè da veruna circostanza si può dedurre, che spogliata tal qualità, vestisse il carattere di Padrone, se non si tratti di quel dominio, che passa al passar della quantità, e che proprio eziandio del Deposito Irregolare, è alieno affatto dal caso nostro, in cui *non quaeritur* del mero, e nudo dominio, ma del dominio atto a spogliare il Proprietario non men della cosa, che del suo prezzo; in una parola di pieno dominio derivativo, che distacchi affatto dal Distraente collo jus *in re* anche lo *Jus ad rem*.

Nè solo alla Condotta savissima del Viscardi non repugna punto quella tenutasi dalla Dama, ma fra se *conjurant amicè*, serve l'una di scorta all'altra, e comparte, e riceve lume, e dannosi insieme quasi la mano, per porre in chiaro la verità.

Il chiamarsi piccola dimostrazione un dono di dugento, e più mila scudi di un privato a privato, e privato dell' Estrazione, e della qualità del Viscardi, dica chi vuole, e la pigli per quel verso, che più gli torna, repu-

gna troppo al senso comune, e solo avrà passaporto appresso qualche persona credula del Perù, ove misurisi l'oro a Balle, o troverà spaccio sol sulle scene, ove si millanti spacciarlo a rubbia.

Ma se la donazione fu simulata, è più mezzo termin, che verità, un'espressione così iperbolica muta faccia, e ben lungi dal sorprendere, e forzar l'animo, lo cattiva, e si vede apposta col suo perchè, quasi indicar volesse la Donatrice l'occulto mistero della finzione, ed escluder con una specie di contrapposto la donazione apparente di sì gran somma.

E molto più si concilia la Donatrice medesima con se stessa, e cessa affatto ogni repugnanza fra il Legato, che fa alla Primogenita, e le parole, che lo accompagnano. Lascia ella alla prima Figlia la cospicua somma di scudi quarantamila, e fa scusa, se alquanto è scarsa, attesi i riflessi, che aver dovea verso le altre, non provvedute, nè comode al par di lei. Da così savia, e così prudente dichiarazione, chi tratta mai non ne avrebbe la piucchè legittima conseguenza di una considerazione molto maggiore verso di quelle, che conosceva Ella stessa più meritevoli di riguardo? Eppure presupposta vera la Donazione, questo riflesso materno si fa impostura, e va a finire in un solenne vergognosissimo scherno: Poichè con tutto lo specioso titol di Eredi, e con tutto il decantato dovere di convenienza, conseguiscono esse presso a poco la metà meno di quello, che venga ad aver la prima, meno onorata in apparenza, ma più in sostanza. Ora una predilezione così indiscreta, poco sempre lodevole in una madre, ma biasimevole al sommo, dopo un'ultronea protesta di voler tenere un metodo tutto opposto, partorisce un assurdo, da non doversi in verun conto supporre, e da non potersi neppur pensare, senza fare ingiuria la più insoffribile a sì gran Dama.

Tralascio, non aver punto del verisimile in questo caso, un aumento di Legato nei Codicilli, dopo donatasi al Legatario la grossa somma, che coll'ajuto de Codicilli porta il Biglietto, come ha tutta la sua ragione nel caso opposto.

E questi

E questi Legati non vi fanno toccar con mano la donazion simulata, o non donazione, che voglia dirsi? Nei Codicilli è ben ricordevol la Principessa, quanto sollecita, e premurosa, sì de' Legati fatti al Viscardi, confermandoli, ed accrescendoli, sì di tutte le minuzie, che riguardavan la sua persona. Eppure non ve n'era nissun bisogno, sussistendo essi da se medesimi, nè importando poi molto la sicurezza di un vitalizio di scudi venticinque il mese, a chi se ne lascian dugentomila. Della donazione all'opposto non solo importantissima, e costituente il prezzo dell'opera, ma incerta, dubbia, e pericolante, non si fa verbo. Si dirà *juxta solitum*, che un segreto da non fidarsi neppure all' ombra del corpo proprio, così esigeva; ed io *de more*, e con un sogghigno replicherò, che se un Biglietto tiene il segreto, ha da poter tenerlo anche un altro; e se con due righe di più non feceto la spia gli altri fogli, non era neppur capace di farla questo, assai più galantuomo, benchè più sporco. Replicherò di vantaggio, che per formare la giusta idea di questo segreto, fratel carnale de' Segreti segretissimi di Arlecchino, i quali, che si sappiano nulla importa, ma importa solo, che non si dicano, non vi è miglior paragone di quel Burò. Dite voi se segreto più segreto di questo, sede, e centro di ogni segreto, può concepirsi. A mio giudizio no certamente. Eppure il trasporto di tale arnese si ordiva a lettere cubitali ne' Codicilli. Ma non basta, perchè quantunque i Codicilli avessero per se forza Legale più chè bastevole, nondimeno si replica, e si rinuova l'ordine in una Schedola. E perchè questa ancora pareva poco, si dice, o si fa dire all'agonizzante di bocca propria. Perchè dunque se non voleva farsi altrettanto per un Biglietto, che sottosopra lo meritava, non farsi almen qualche cosa, ed essere avari fino di un cenno, non che di un motto? Oh il perchè lo vedrebbe un cieco, lo capirebbe un sordo, e saprebbe dirvelo un muto. La donazione, Amico, non v'era, ma lo Scrigno v'era benissimo, e premeva averlo a tempo opportuno appresso di se, per farvela nascere giù per le scale.

Ora specchiamoci un poco insieme ne' cristalli di questo Scrigno, con farvi dentro una riflessione, che se non finisce di convincervi, Io vi rimando subito all' *Incredulo senza scusa*, e butto la penna.

Ordina la Principessa il trasporto del ricco Mobile, in caso di sua *pericolosa infermità*, o di sua *morte*, non è così? Ora ditemi un poco, se al trapassar della Principessa stato fosse lo Scrigno, dov'era prima, a chi di bene in dritto saria toccato, all' Eredi, o al Viscardi? All'Eredi, voi mi direte, e direte bene; perchè non essendo alla di lei morte in sua mano, dir non potevasi a lui donato, nè trasferito in esso altro Jus, che quello di averlo in Casa, per eseguire la di Lei volontà, non per appropriarsene il continente, nè il contenuto, su cui, da Esecutore in poi, avrebbe avuto che fare, quanto n'abbiamo noi sul Brasile.

Tiriamone adesso la conseguenza. Dunque la Principessa con una simile alternativa donò, e non donò; ma tiriamola anche più giusta: Dunque la Principessa pensò a donare quanto a volare. Donò, e non donò, perchè poteva, e non poteva il Burò trovarsi in mano del Donatario alla di Lei morte. Mai si sognò di donare, o di aver donato. Perchè chi dona, Padron mio, non dona certo così, nè dice dono, e non dono se non è matto, e moltomeno chi ha donato liberamente, conferma poi la donazione in maniera da estenuarla, e distruggerla piucchè approvarla, e ratificarla.

Nè state a dirmi, che comunque siasi de Codicilli, donò la Principessa il Burò colla viva voce, allorquando ordinò che consegnato fosse al Viscardi, e trasportato in sua Casa; poichè per due ragioni è ciò falso, la prima, perchè mai disse voler donarlo, e l' ordine del trasporto non è, che sequela del già disposto: la seconda perchè quando ancora avesse avuto animo di donarlo, e spiegata apertamente ella se ne fosse, può colle nude parole annullarsi è vero un Legato, ma non può nè mutarsi, nè trasferirsi senza le dovute solennità.

A se dunque, ed alla sua propria industria (e quì veramente *fuit electa industria Persona*,) non alla Principessa de-

deve il Viſcardi il Burò. Vuol ella in ſicuro quel continente, e ve lo vuole a tutt'altro fine, nè, aſſicurato queſto, ſi cura di altro, perchè crede aſſicurata con eſſo l'eſecuzione del ſuo volere. Per accertarſi, che ſia così, baſta un'occhiata al Codicillo medeſimo, ove ordinato, che ſi è il traſporto, ſi rende ragione, per cui ſi voglia, e ſi dice ſolo volerſi, perchè eſeguiſca il Viſcardi la di lei volontà, non perchè intenda donargli niente. Or che per occultare una donazione non occultabile, tacer doveſſe la Dama il vero, ſi può penſare; Ma che eſprimer doveſſe il falſo, il ſolo penſarlo è temerità. Mi appello al foglio, in cui ſi reiteran le premure per il traſporto. Ivi queſto ſi vuole *in caſo di mia morte*, come Ella dice, *o anche di mia pericoloſa malattia*. Quì il caſo più conſiderato è la morte, e ſe la morte dovea precedere, non poteva alla morte eſſer ſeguito il traſporto. Ella dunque non lo donò, nè ſi ſognò mai di donarlo, o mai ſuppoſe averlo donato; e l'evidenza di un caſo rende evidente anche l'altro conneſſo al primo, e preſupponente lo ſteſſo impulſo di volontà, volontà ſpiegata manifeſtamente in quelle parole, *il quale colla ſua ſolita fede dovrà eſeguire gli ordini da me dati*; Se eſeguire gli ordini dati, ed eſeguirli colla ſolita fede, includa veruna idea di donare, ditelo voi. Pare a me, che l'eſcluda affatto; poichè non volendoſi tacciar di bugiarda, qualora Ella donato aveſſe, traſportato appena il Burò, eſeguito era ogni ordine a queſto oggetto, ed effettuata la volontà. Baſta in ſomma porre a confronto queſti tre atti per ricavarne l'animo della Dama, e farli ſervire a ſcoprirci il vero. Nel Biglietto donaeſſa in genere, e puramente: nel Codicillo ben lontana dal confermare la donazione, o almeno al non opporviſi, vi ſi appone una condizion capriccioſa, e ſi eſtenua sì, che adducendoſi la ragione per cui in mano del preteſo Donatario ſi vuol la roba, ſi moſtra chiaro di averla in ſua mano depoſitata, non già donata. E nel foglio non ſolo la ragione ſteſſa ſi ripete, ma vi ſi aggiunge un'obice aſſai più forte, e ſe affatto non ſi diſtrugge, ſi ſnerva a ſegno da volervi un atto di viva fede, per dover crederla mai penſata. Ma

Ma chi ci assicura, sento quì oppormi, che le cose donate esistessero nel Burò? Poteva la Principessa averle consegnate prima al Viscardi, e così trovandosi in sua mano, altro essendo il Burò, che veramente non par donato, ed altro essendo la donazione, la quale è certa, e abbraccia tutto l'esistente in sua mano alla di lei morte, salvo il Burò. Chi ce ne assicura? Ce ne assicura il Viscardi, e un Testimonio per conseguenza senza eccezioni.

Una delle due: O era il Viscardi un Galantuomo, o un gran Tristo. Se era un solennissimo furbo, non occor' altro. Ma essendo un onest' Uomo, com' io lo credo, nè esistendo la Roba dentro il Burò, era tenuto in coscienza, e per suo onore a manifestarlo, come fatto avrebbe assolutamente, sul troppo considerabil riflesso di non passar per un Ladro, con far credere al mondo di aver creata di pianta una donazione, che per rapporto al Burò palesemente non era tale, ed averla estesa con maliziosissima astuzia anche a quelle cose, alle quali la Donatrice mai non pensò. Non avendo parlato su questo punto, ne segue, o l'assurdo di una scandalosa furfanteria, o la conseguenza legittima, che il Burò conteneva tutto, ed era in somma più ripostìcolo di Contanti, che di Segreti, salvo il segreto massimo di celare sotto il velo di segreti finti il segreto vero, ma segreto solo a chi riflette, e più che palese a chi pensa giusto.

Pigliatela dunque, come volete, o ponete pure a piacer vostro ogni circostanza in qualunque aspetto più favorevole al buon Viscardi, purchè vi piaccia di ragionare, vi troverete sempre costretto a dar per finta la donazione; nè vi parrà mai vero creder così, se non volete pensare a male, e concluder peggio, come male, peggio, e pessimamente penserà sempre di quest' Uomo, chi pensa giusto, se così non pensa, nè così crede.

E se vi piace creder pur anco, che la donazione, se mai fu vera, rivocata fosse posteriormente, credetelo pure, che *per me licet;* giacchè si scansano anche così, o in tutto, o in parte i mostrati assurdi.

As-

Assiste alla rivocazione presunta l'alto silenzio della Donante, e la totale oblivione, che intanti fatti ella ne mostrò, e trattandosi di Donazione *causa mortis*, che non diversifica dai Legati, agevolmente può presumersi rivocata da qualsivoglia lieve indizio di contraria volontà posteriore.

Indizio sufficiente lo somministrano i Codicilli, ove non solo non si approva, non si rammenta, nè se ne dà verun cenno, ma si rammentano, e si confermano i Legati, che per essere scritti nel Testamento, non ne avevano alcun bisogno, e bastava solo non rivocarli; chiaro segno, che determinata, e ristretta sol' era a questi la volontà. Ma la ragione più concludente nasce dalla manifesta contradizione fra i Codicilli, e il Biglietto. Aggiungasi la dimenticanza totale de i Biglietti, e fogli che si confermano, conferma non men generica, e vaga, che in parte falsa; giacchè si approvano fogli, supposti scritti prima del Testamento, e che non vi sono, e prima de' Codicilli v' è questo solo, il quale [non mentovandosi, o espressamente, o *per æquipollens*] viene a riporsi fra gli scordati, e perciò o suppositizj, o soppressi. Si dirà, che prima, e dopo il Testamento, ve ne potevano essere anche altri, dal Viscardi per degni rispetti non esibiti, e si dica pure, giacchè io non nego i possibili, nego solo il probabile, che vi fossero; mentre essendovi non è immaginabile una ragione, per la quale non dovess'esibirli, se non vuol farsi un tristo carattere di ambidue, con supporre, o la Principessa capace di aver lasciato a persone turpi, *aut ob turpem Causam*, o capace il Viscardi di aver defraudatine i Legatarj. Ma vi fossero pure, e verun uso farne dovesse; era pur fra quelli anche questo, e non ne fece uso. Dunque, perchè quelli rivocati esser debbono, e questo nò. Non è questo un nudo possibile; e in circostanze tali, se vi piace riflettere giusto, la presunzion della revoca è tutta a favore delle Figliuole; onde all' Erede del Viscardi appartiene giustificare il contrario; tanto più, che passato essendo tutto in sua mano, e per vie se non illecite, almen sospette, nulla di più facile, che vi

vi passasse anche la revoca, come vi passò quella di ogni altro foglio non esibito, giacchè *in pari Causa* son tutti, e ciocchè ha luogo, e procede in questi, proceder deve pur anco in quello.

Segni son questi di volontà, non solo non persistente, ma già mutata, segni univoci, e segni tali, che per se bastano a manifestarci il vero, di cui si cerca: Ma bisogno non abbiamo di prevalercene, a fronte di prove, che non *tanquam speculum in ænigmate*, *sed facie ad faciem* celo dimostrano.

Molto meno fa di mestiero supporre, e darsi moto a voler provare, che temporaria, e vitalizia esser possa, o del solo usufrutto la donazione, a riflesso principalmente delle parole = *Per servirsene ne suoi bisogni*, e *nella sua vecchiaja*. Siasi di qual peso si vuole questo motivo, io lo reputo assai debole, e tradirei la mia ingenuità a mostrar di adottarlo, o di farne caso. Estrinseca cosa è la causa adjecta, e come scrisse già Papiniano *ratio legandi non cohæret legato*, perchè non si rifonde nel consenso, e nella volontà di legare, donde venne l'assioma, che non vizia il Legato la causa falsa, e non lo vizia per essere accessoria cosa, non principale, voluto avendo il Testatore independentemente da Essa. Perpetuo per se stesso è il Legato, e così se una Causa temporaria fosse valevole trarlo a se, e comunicargli la sua natura, più del principale potrebbe allor l'accessorio. Si aggiunge, che comunque siasi dello spirito, la lettera non favorisce punto l'intelligenza, che si pretende, sia per rapporto al Vitalizio, sia in ordine all'Usufrutto.

Non parlo di chi si lusinga poter mostrare esser ristretta la donazione alle sole cose esistenti in mano del Donatario, quando fu fatta. Troppo resiste la lettera a questa ipotesi; e data ancora intrinsecamente tal volontà, noi non abbiam nulla di estrinseco, ove appoggiarci, se non abbiamo anzi tutto, a cui si appoggi il parer contrario, e con più ragione. Per me ove non può penetrarsi il vero, mi terrò sempre al più verisimile, e quando una giusta ipotesi salva tutto, quella, e non altre seguiterò.

Da-

Dati aveva la Principessa, tuttavia dava, ed era per dare, come già dissi, a titolo di stipendio a quel suo Ministro più Luoghi di Monti, e cospicue somme, sulle quali parte investite in testa al Viscardi, e parte esistenti nelle sue mani, temè, o le fu fatto temere, che dopo la di Lei morte potesse ricever' egli molestie dalle Figliuole, alle quali non poteva punto esser grata una tal persona, predominante, e dispotica in quella Casa; nè percio bastevole a poter porlo al coperto la liberazione dal render conto; onde stimò bene di provvedere anche a ciò, e con aggiunger cautele a cautele, precluder l'adito ad ogni insulto, e ad ogni pericol di vessazione con un Biglietto, da prodursi solo in un caso urgente, e sopravvenendone occasione, o necessità. Non venne questa, nè mai si diede e però il Viscardi non lo produsse; e perchè non era facile a poter darsi, per questo appunto non curò molto di custodirlo, ma fu prudenza non lacerarlo, perchè il caso, non peranco avvenuto, avvenir poteva. Ed ecco ove ha luogo, e può solo averlo la supposta occasione, o necessità; perchè riteneva egli con giusto titolo questa Roba, nè era obbligato a produrne un nuovo, o faceva ingiuria a nissuno, non producendolo, come la faceva gravissima, nè onestamente poteva senza produrne il titolo, ritenere ciocchè non compariva esser suo, quantunque potess' esserlo occultamente. Ed ecco in oltre la vera, solida, ed assorbente ragione, per cui nel biglietto non fu apposto verun carattere di conferma, e non solo non ne fu fatta menzion veruna nei Codicilli, e nel foglio a parte, ma tanto gli uni, che l'altro pugnan con esso, perchè verte il Biglietto sopra una cosa, e i Codicilli, e il foglio sopra di un' altra; nè il Biglietto aveva bisogno della conferma dei Codicilli, perchè appoggiato al preesistente suo titolo bell', e buono, come bisogno ne avevano gli altri fogli, perchè destituti di titolo antecedente, e perciò senza l'ajuto dei Codicilli di niun vigore.

Sia però come più si vuole non meno di ogni altra Ipotesi, che di questa, e cattivar possano l'intelletto, o

§. VII.

Si dimostra il total difetto di Relazione fra i Codicilli, e la Schedola, o sia Biglietto.

NOn è quì luogo di esaminare se il disporre per *Relationem ad Schedulam* sia permesso, ed io per non diffondermi in vane dispute, voglio accordarvelo per un dato. In fatti dacchè s' introdussero i Codicilli, sembra introdotto altresì quest' uso, che se in astratto si consideri, nè la Glossa, nè Bartolo ha per autori; ma viene a ripeter l' origin sua da' primi nostri Giurisconsulti, e dalla natura, e dall' indole di quest'atto. Altro in sostanza non son le Schedole, che Biglietti, nè altro i Biglietti, che Codicilli: onde se uno, o più Codicilli vagliono, per la ragion medesima una, o più Schedole, uno o più Biglietti anche valer debbono. Intanto poi nè le Schedole, nè i Biglietti han per se vigore, in quanto manca loro le solennità dell' ordinazione, non ricercata dallo Jus antico, ma da Teodosio, o da Giustiniano prescritta, e senza la quale un Biglietto, una Schedola, un Codicillo si considera in Jure un corpo senz' anima, se è corpo però da se, non se è parte di un altro corpo, perfetto in suo genere, ed animato, il quale con avvivarlo, e con farlo suo, gl' infonda, dirò così, una porzion di anima, e gli comunichi in somma l' esser suo proprio, come lo comunica il Testamento, e lo comunica il Codicillo, per se medesimo sussistente a qualunque informe foglio, che in quello, o in questo sia confermato.

Due conseguenze legittime da ciò nascono, ambedue dedotte dalla natura, e dall' essenza del corpo fisico, a cui è simile anche il morale. La prima, che la parte per se informe non può separarsi dal tutto, che le da vita, come non può distaccarsi dal corpo un membro, senza che cessi di esser sua parte. L' accessorio in som-

somma viene a renderſi *unum & idem* col Principale, e *per modum unius* debbono entrambi conſiderarſi, ſe non ſi vuole in tutto diſtrugger l'economia, e la macchina di tal corpo. La ſeconda, che non ſieno eterogenee, ed aſcitizie le parti; in una parola, ſubietto non capace di reſtare informato, ma ſuſcettibili, e proporzionate alla forma, che han da ricevere, onde non ſi venga, in vece di un corpo, a formare un moſtro.

L' Agente, da cui debbono informarſi le parti, è la Volontà, e il mezzo, e l' organo i Codicilli. Conviene dunque vedere ſe fra i Codicilli, e le Parti, o ſia fra il Referente, e il Relato, v' è neſſo tale, che partendo la volontà da quelli, percuota queſte, e l' informi, e veſta di quel vigore, *quo per ſe carent*.

Due certezze neceſſarie ſono in sì fatto caſo; la certezza del Relato, o ſia della Schedola, e la certezza di relazione fra la Schedola, e 'l Codicillo. Ma non convien confondere una coll'altra, o trar conſeguenze da queſta a quella, ſe ſi vuole illuſtrare il vero, e non offuſcarlo, come non ben diſtinguendoſi, qui ſi offuſca; e s' ingombra di tenebre, e di caligine una materia per ſe più chiara del mezzodì. Può eſſer certa la relazione, ma non certa la ſchedola, perchè ſoſpetta di falſità; e può eſſer certa la Schedola, perchè ſcritta, o ſoſcritta dal Diſponente, ma incerta la relazione, perchè non informante la Schedola quantunque ſcritta, o ſoſcritta, e Schedola certa. *Et incivile eſt* da una certezza inferire all'altra, in che conſiſte tutto l'equivoco di coſtoro, i quali dalla certezza della Schedola inferiſcono alla certezza della Relazione, e perchè certa è quella, certa ha da eſſere puranco queſta.

Si ammette nel caſo noſtro, che certo ſia, o certo eſſer poſſa il Biglietto, e ſe non ſi vuole adottar l'opinione di alcuni Interpreti, che neceſſarie credono maggiori prove, è coſa inutile rivocare in dubbio la ſua certezza; ma non ſi accorda, nè può accordarſi, che ſia perciò certa la Relazione, e queſto è il gran nodo, che potrà troncarſi ſol colla forza, ma diſcioglierſi con ragioni non potrà mai, perchè ragioni non ve ne ſono, nè mai ſi proverà, che la Relazione vada a percuo-

cuotere, e ad informare il Biglietto per infondergli quel vigore, che in se non ha.

Non è l'indefinito numero de' Biglietti, che renda la Relazione incerta, vaga, generica, e perciò nulla, è la mancanza del necessario nesso fra'l Referente, il Relato, & quia *Relatum*, come dicono, in *Referente non inest*. Mille Biglietti produr poteva il Viscardi tutti eseguibili, e tutti certi, e perciò parte de' Codicilli, se passava fra questi, e quelli l'essenzialissimo attacco di Relazione; e di niun conto, e da non attendersi, esser poteva un Biglietto solo, destituto di tal carattere.

Destituto n'è affatto il nostro, a cui manca la benchè minima coerenza coi Codicilli, e conseguentemente la volontà plastica, ed animante; perchè i Codicilli, e la Volontà, e in conseguenza la relazione, sta nel suo genere incerto, e vago; nè mai ristringendosi all'Individuo, non può informare, e animare un atto, *in quem dirigitur*, o non è certo, che *dirigatur*. Non è certo perchè non esclude il sospetto di collusione, e di fraude, e non l'esclude perchè la conferma del Biglietto in quistione *irrepere poterat prater animum*; e che *irrepere prater animum posset*, non solo già si è veduto, ma vi vuol poco a comprenderlo, e tanto basta.

E se non bastasse, basta il confronto. Tutti i caratteri di una perfetta moral certezza concorrono senza fallo in que' foglj, che esibì vivente il Viscardi; perchè certi di certitudine intrinseca, e di certitudine estrinseca, o sia certitudine di relazione specifica, con riferirsi ai Codicilli, dai quali ricevono l'efficacia, e manifestamente perciò dimostrano, che la volontà, e nuncupazione implicita di quell'atto viene a cadere, e a svilupparsi sopra i medesimi; non altra differenza essendovi tra il referente, e il relato, che la solennità dell'ordinazione, nè in tanto ammettendo i foglj indizio benchè minimo, o presunzione dedotta, o deducibile da un ragionevol sospetto di falsità, in quanto *Relatum inest in Referente*.

Giudicate ora Voi, e con Voi giudichi ogni Uomo vivo, se possa dirsi altrettanto del foglio, o biglietto, di cui si tratta, certo in se quanto Voi volete, ma mancante del necessario nesso fra 'l referente, e 'l relato, e perciò di

relazion certa, che lo ponga al coperto da un ragionevol sospetto di collusione, e di fraude, possibilissimo essendo, se non se forse anche oltremodo probabilissimo, che la di lui approvazione non solo *irrepserit praeter animum, & incogitante, atque omninò nescia*, ma *invita etiam* la Disponente; onde ascitizia, e spuria sia questa parte, e chi pretende intenderla ove non entra, venga a far sì, che

turpiter atrum
Desinat inspicem Mulier formosa supernè.

So non esservi di bisogno di relazione scambievole, e perciò doppia fra i Codicilli, e le Schedole; bastando la relazione dell'atto valido, all'atto per se invalido, ed illegittimo. Ma so ancora, che ciò procede, quando la relazione informante è certa di certezza, o tutta generica, o tutta specifica, non potendo in tal caso confondersi il genere colla specie. E percuotendo la volontà o il genere solo, o la specie sola, sempre è volontà certa, e determinata, determinar potendosi non meno alla specie certa, che al certo genere, o sia ad un genere subalterno. Così se approvati avesse la Principessa *tutti i Biglietti, e tutti i Foglj da se scritti, o soscritti*, su tutti egualmente caduta sarebbe la relazione, relazione certa, e relazione efficace; sì perchè stanno tutti *per modum unius*, e il genere subalterno non diversifica punto dalla specie; sì perchè la volontà informante viene ad agire egualmente sopra di tutti: e pari essendo tutti fra se, intruder non si posson biglietti, o foglj non dimostrati, se non in quanto fossero falsi, e mancasse in conseguenza la certitudine intrinseca, e di sostanza, non la certitudine estrinseca, e certitudine di relazione, che sempre v'è, e che data l'identità del foglio, preclude ogni adito al dolo sulla identità del relato.

Ma tutto il male consiste in esser ella passata dal genere subalterno alla specie, approvati avendo non *tutti i biglietti, e foglj da se scritti, o soscritti*, ma solo quelli, *i quali si esibissero dal Viscardi*, specie, o sia restrittiva, che rende incerti molti foglj, e biglietti, i quali coll'

enun-

enunciativa, ed espression generica erano certi, onde allora i biglietti, e foglj da esibirsi, anno precisa necessità di una conferma, o sia relazione individua, che segreghi la specie dal genere, e che dimostri ove cada la volontà, non più generica, ma specifica, per chiuder l'adito all'impostura, aperto dalla enunciata limitazione, la quale anima, e dà vigore ad alcuni foglj, e ad alcuni nò; nè per conseguenza si può sapere quali sieno i foglj approvati, e i disapprovati; ond'è in arbitrio del Fiduciario escluder quelli, o includer questi a capriccio, se non costa, che gli esibiti realmente fossero nella classe dei foglj, da potersi esibire, come voluti, della qual cosa non può costare, senza una dimostrazione certa, specifica, e determinata precisamente a questo, o quel foglio, ed apposta, o nel foglio, o nei Codicilli, ove si tratti di foglio a questi anteriore, adjetta al solo foglio, qualora ai Codicilli sia posteriore.

Approvando in sostanza la Principessa, non il genere, ma la specie, non sarà mai certa l'approvazione, e perciò nulla, ed inefficace, se non è certa la specie, ch'ell'approvò; ma certa non è la specie dalla Principessa approvata, perchè confusa col genere non approvato; dunque non è certa, e perciò nulla l'approvazione. La specie dunque, e non il genere è il motivo assorbente contro la certezza di relazione, che manca affatto al di lei biglietto, rimasto nel genere dei foglj non confermati, perchè non costa, che sia compreso nel numero di quelli da potersi esibire, e non solo può benissimo esserne escluso, ma mostra patentemente di esserlo in fatti.

Nè vi venisse detto, che dal genere alla specie fa passarlo l'esibizione, e che potendo il Viscardi in qualsisia tempo esibirlo, basta, che sia stato esibito, ed esibito in qualunque modo, perchè s'intenda approvato; Poichè cercando scanzare Scilla dareste di cozzo allora in Cariddi, e mostrando saper di legge due terzi meno di un Ostrogoto, ricorrereste ad una ragione la più fatale contro di Voi; nè sol ragione, ma fondamento, e mezzo agevole a far conoscere il grave assurdo, che da ciò nasce, e la vera causa, che lo produce.

F 2 Ande-

Anderete, cred' io, d'accordo di due incontrastabili verità; la prima, che possa il Fiduciario eseguire, ma non disporre; e la seconda, che eseguir possa in tutto, o in parte il disposto, perchè esistente; ma non già il non disposto che non esiste, perchè eseguendo il non esistente, non eseguirebbe solo, ma disporrebbe. Il Biglietto in linea di disposizione legittima non esiste, nè per se, nè per relazione; per se, perchè non ha la solennità dell'ordinazione; per relazione, perchè non apparisce, che sia voluto, e non apparisce, che sia voluto, perchè abbandonato nel puro genere, e il puro genere affatto escluso. Dunque se da genere passa a specie, come mediante l'esibizione viene a passarvi, non vi passa per volontà della Principessa, ma del Viscardi; Dunque il Viscardi dispone, non eseguisce il disposto, perchè la Principessa per rapporto al Biglietto nulla dispose, disposto avendo sol sulla specie, nè reso specie quel suo biglietto, ma da genere a specie fa passarlo solo il Viscardi, e gl'infonde solo il Viscardi la relazione, che in se non ha, onde in lui *non confertur executionis voluntas*, ma *voluntas ipsa dispositionis*.

Ridicolo è il dire, o non esser certo, che la Principessa ne' Codicilli non approvasse il Biglietto, o esser certo, che l'approvasse. Non è certa l'approvazione? dunque il Biglietto non può eseguirsi, perchè la sola incertezza, senza bisogno della certezza contraria, è quella appunto, che gli fa guerra, e lo rende vano, perchè produce appunto l'assurdo di potere intruder foglj non approvati, e di supporre il falso per vero. Si vuole all' opposto approvato nei Codicilli il Biglietto? Dunque bisogna dire, che approvò la Principessa *tutti i Biglietti, tutti i foglj, tutte le carte da se scritte, o soscritte, da esibirsi, e non esibirsi*. Ma questo è falso, e pugna in termini, non opponendosi solo manifestamente alla lettera, ma più manifestamente alla volontà; perchè approvò solo la Principessa i foglj, *che si esibissero*, e conseguentemente disapprovò tutti gli altri; poichè inutile affatto stato sarebbe ristringere l'esecuzione de' foglj al solo caso di esser prodotti, ogni volta che inteso avesse di approvargli tutti indistintamente, e voluto in sostan-

za,

za, che si esibissero anche i Biglietti da non doversi esibire, volontà, che può cadere, o presupporsi solo in un pazzo. Ora l'avere approvato i foglj, *che si esibissero*, si chiama in buona lingua approvar la specie, e disapprovare il genere dei foglj; ma la specie senza un carattere, che la dimostri per tale, riman confusa col genere, perchè il *quali si esibissero* è termin generico, e per se atto a comprendere i foglj approvati, e i disapprovati; dunque rende la relazione del tutto ambigua, e perciò nulla, perchè cade non men sul certo, che sull'incerto, e abbraccia il voluto, ed il non voluto. Viene in sostanza la Principessa a disporre appunto così = Approvo que' biglietti, quelle carte, e que' foglj da me scritti, o soscritti, che al Viscardi piacerà di approvare; e disapprovo quelli, che a lui piacerà di disapprovare: Dono in somma, e lascio a chi piacerà al Viscardi, ch'io lasci, e doni, e non dono, e non lascio a chi al Viscardi non piacerà =. E per dirla anche più chiara = Lascio, e dono a chi il Viscardi lascerà, e donerà, e non lascio, e non dono a chi non lascerà, e non donerà il Viscardi =. Ora vi pare, che il così disporre, o permesso sia dalle Leggi, o permettere, e tollerare si possa da chi le fa? Mostra disporre, come Voi ben vedete la Principessa, ma dispone effettivamente il Viscardi, e sotto la maschera di Fiduciario, viene ad erigersi in Testatore, donando, e lasciando, o donare, e lasciar potendo a chi vuole.

L'assurdo è certo, ed altresì certo donde provenga; poichè non è, torno a dirvi, il certo genere da cui nasce, è la specie incerta, che lo produce. Il genere, come avvisammo, non può per se solo produrre assurdi; perchè cadendo la relazione sul genere, se non si tratta di gener vago, ed inseguibile, sempre viene ad abbracciar tutto, e tutto in conseguenza resta approvato, come nel caso di approvar *tutti i foglj scritti, e soscritti di propria mano*, ove la relazione a tutti si estende, perchè tutti son certi, e tutti voluti, nè si tratta di genere universale, come sarebbe quello di approvare in genere tutti i foglj, di lasciare in genere tutte le cose. Ma qualora dal genere passa il Testatore alla specie, appro-

va la specie, e ripudia il genere; onde o la specie è certa, o incerta. Se è certa non può cagionare assurdi, perchè non può confondersi col genere; come non può cagionarli il genere certo, perchè non si confonde col vago; e la relazione, che in un caso, e l'altro va *pari passu*, informando il certo, ancor essa è certa, come è certa nei foglj dal Viscardi esibiti, perchè cadente sopra una specie pur essa certa. Ma se la specie è incerta, perchè non costa, se sia genere, o se sia specie, non può la relazione esser certa, perchè essendo relazione specifica può solo informare la specie certa, ma non informar quello, che non si sa, se sia specie, o genere, e che apre perciò la strada all'assurdo di collusione, o di fraude, potendo non eseguirsi il disposto, ma sol disporre, e disporre contro il volere del disponente, che può aver lasciato nel genere, come di certo l'ha lasciato nel caso nostro, ciocchè il Fiduciario riduce a specie. Non può solo la Principessa non aver voluto specie quel suo Biglietto, ma non l' ha voluto effettivamente, estratto non avendolo, conforme fece degli altri foglj, dalla categoria di genere, in cui era, ed in cui rimase; onde se da genere passato fosse poi dopo a specie, vi sarebbe certamente passato, non per sua volontà, ma per dato, e fatto del Fiduciario, opposto ex diametro al fatto proprio.

Vedutosi il male, e scopertane la cagione resterebbe a mostrarsi, essere il rimedio solo riposto nella certitudine della specie. Ma che si vuol di vantaggio, se vide l'assurdo la Principessa, se ne riconobbe la causa, e se adoprando appunto questo rimedio, venne prudentemente a scansarlo; come altrettanto e conobbe, e fece il Viscardi, che religiosamente perciò si astenne dall' esibire il biglietto?

Conobbe quella, e conobbe questi, che il *quali si esibissero* non era espressione per se bastevole, nè a far passare il genere a specie, nè a togliere al Fiduciario la facoltà libera di disporre; onde senza relazione specifica, ineseguibile affatto veniva a rendersi qualunque foglio, benchè *scritto*, *o sottoscritto*; perchè il *quali si esibissero* non determina verun foglio da esibirsi, potendo ugual-

men-

mente esibirsi tutti, o esibirsene alcuni da non doversi esibire, e distrugge in una parola la restrittiva, o sia riduzione, che dal genere a specie fa il disponente, e così si oppone alla volontà, come vi si opporrebbe anche nel caso di essersi ordinata l'esibizione di un foglio solo, senza dir quale; perchè quantunque la relazione ad un solo foglio sia specialissima, e singolare, è però incerta, ed inefficace, perchè non determina il foglio, e in vece di uno, può esibirsene un altro, generica essendo in concorso di più foglj la voce *uno*, come in concorso di più il *quali si esibissero* è pur generico, se per via di certa dimostrazione i foglj da esibirsi non si riducono a specie, con determinare, ed approvar quelli da potersi esibire, o no, in conformità della fiducia segretamente comunicata, che può solo avere la libertà di eseguire, o non eseguir l'eseguibile, ma non mai l'arbitrio libero di eseguire l'inseguibile, perchè allora non eseguirebbe, ma disponendo distruggerebbe.

Per questo dunque usata fu dalla Principessa la cautela di ridurre il certo genere a specie certa, apposta avendo per questo appunto la relazione specifica solo a i foglj, i quali voleva, che potessero esibirsi, o non esibirsi dal Fiduciario, secondo l'ordine datogli, in commettergli alla sua fede; E lasciato nel puro genere quel Biglietto, perchè non volle nè che potesse esibirsi, nè che esibitosi si eseguisse. Non lo volle la Principessa, e per questo il Viscardi Depositario fedele della di lei volontà, onoratamente non l'esibì, ben persuaso da buon Legale, qual egli fu, che inutil cosa era l'esibirlo; Laddove stato sarebbe non un Legale, ma un vero matto, se o consapevole, che approvato lo avesse la Principessa, o riconosciutolo per legitimo, ed efficace, si fosse astenuto dal farne uso, e produrlo insieme con gli altri foglj, che egli intanto produsse, in quanto egli riconobbe per validi, e da prodursi. Tanto poi è lontano, che la dichiarazione, o sia protesta, la qual'ei fece di avere altro, o altri foglj da prodursi, *quoties opus fuisset, seu occasio, aut necessitas supervenisset*, riferir si debba al biglietto, che anzi chiaro apparisce, non poter riferirvisi in verun conto, poichè non essendo il

 bi-

biglietto nella classe degli approvati, non poteva per qualunque occasione, o necessità mai prodursi, nè producendosi aver vigore, come cosa non più esistente, nè più voluta, perchè ripudiata, e ripudiata *sciente*, & *consentiente* il Viscardi; onde cadono onninamente le sue parole, nè possono far di meno di non cadere su i soli foglj approvati con relazione specifica; perchè si estendeva soltanto a questi il di lui libero arbitrio d'esibirli, o non esibirli, e d'esibirne alcuni, ed alcuni nò; non perchè tutti approvati non fossero con relazione specifica, e perciò atti a poter prodursi, ma in virtù della commissione segreta di non produrre quello, o quell' altro; se non date le tali circostanze di questa, o quella occasione, di questa, o quella necessità; se non si vuol dire, o che il Fiduciario eseguir possa il disapprovato dal Disponente, e non solo da se disporre, ma distruggere ancora il da lui disposto, o che pescando costui nel torbido, e conoscendo benissimo non poter far uso di quel Biglietto, affatto inutile, e ripudiato, s'ingegnasse con mala fede, e con detti equivoci autorizzarlo, per conseguire indirettamente, e col benefizio del tempo, e dell'impostura i suoi pravi fini, carattere indegno di un uomo tale; e di più smentito dal fatto stesso della di lui buona fede, ed onoratezza; esibito non avendo un Biglietto, che approvato, o nò, mai poteva senza esibirsi da lui medesimo, aver vigore, come mai avuto lo avrebbero gli altri foglj, benchè approvati, se non si esibivan da lui medesimo, nè mai l'anno avuto, o mai l'averanno i non esibiti. Onde se egli ciò conoscendo, non trascurò di esibir fra questi i permessi dalla fiducia esibirsi; perchè vedeva benissimo la necessità dell'esibizione, ristretta solo alla sua persona; come mai trascurato avrebbe di esibir quello, al quale non esibito, non ostava solo la ragione della fiducia, ma il chiaro difetto di approvazione?

O non vedon dunque questi Signori, nè l'assurdo, in cui cadono, nè la cagione, che lo produce, nè il rimedio a ciò necessario; o lo dissimulan, se lo vedono, e perciò *involvunt sententias sermonibus imperitis*; mirabile essendo, che non contenti di negar l'Jus, negano il fatto.

fatto. E' cosa di fatto, che conobbe l'assurdo la Principessa, e che con provida accuratezza, e colla necessaria precauzione venne a scansarlo, ristretta avendo dentro i suoi giusti limiti la Fiducia, e posto un freno al Viscardi, che sotto specie di Fiduciario, ed esecutore, non potesse erigersi in Disponente, con avergli per via di relazione speciale, prescritti i foglj da potersi esibire, o non esibire, come i soli da lei voluti, e perciò soli capaci d'esser prodotti, e di non essere anco prodotti, non per difetto di approvazione, ma per ostacolo di fiducia, e per mancanza, o di adeguata occasione, o di sopravveniente necessità. Ed è parimenti cosa di fatto, che il Viscardi, a cui solo era nota la di lei volontà, così la capì; così l'interpretò, e così la pose in esecuzione, prodotto avendo i soli foglj approvati, e fra gli approvati soltanto quelli, che dalla fiducia in lui riposta gli fu permesso, e da fedele Esecutore, e da onest'uomo, qual si mostrò, essendosi astenuto dall' esibire il Biglietto, per non violare la data fede, e perchè conobbe benissimo essere inutile l'esibirlo, come biglietto disapprovato, e disapprovato perchè rimasto nel puro genere in concorso di altri passati a specie, e attesa la manifesta volontà della Disponente, che approvando la specie riprovò il genere.

Eppure, lo credereste? A fronte di questi fatti così patenti, e correlativi in tutto, e per tutto all'Jus: ad onta di chi dispone, che meglio non può disporre, nè cautelarsi; e a dispetto di chi eseguisce, ed eseguisce in conformità del disposto, che era a lui solo, e non ad altri palese; Viene un terzo, a cui nulla è noto, nè noto può essere in verun conto, perchè trattasi di fiducia, e la fiducia non è riposta nella prestazione di un nudo fatto, ma nella scienza di fare, o no, che non può aversi se non da quello, alla di cui fede vien ciò commesso; E questo terzo trova un biglietto, non approvato da chi dispone, non esibito da chi eseguisce, unico, e solo a sapere i fogli da doversi esibire, o no, consapevole anche di questo, il più importante, e più strepitoso, nè a favor d'altri, ma in util proprio, e stato più anni in libertà pienissima di esibirlo, nè mani-

nife-

manifestato avendo ad uomo vivente un motivo, anche il più frivolo, per il quale non lo esibì, giacchè il motivo era sol riposto in aver quella così voluto, e disapprovato perciò il Biglietto; e in dover questo *servare fidem*, e perciò astenersi dal farne uso; E l'esibire sol questo terzo contro il volere di chi dispose, e contro il fatto di chi eseguì, unico, e solo a poter'eseguire, perchè unico, e solo a poter sapere, e il fatto del Terzo, che non può fare, perchè non sa, se ha da fare, o nò, ha da distruggere il doppio fatto di chi voleva, e di chi sapeva, e perciò solo poteva fare, e che potendo, e volendo fece quel tanto appunto, che andava fatto. Incredibili, e strane cose; ma cose vere; e se vuol credersi a chi le spaccia, non vere solo, ma giuste, e conformi all'Jus, alla ragione, ed al comun senso.

Ma Dio buono! Se l'Erede del Viscardi trovato avesse fra le sue carte puranco un foglio, ne i Codicilli espressamente approvato, poteva per questo esibirlo? Chi ha punto senno dirà di nò. Perchè esibito non avendolo il Fiduciario, si fa evidenza, che era nel numero di quei fogli da non doversi esibire, benchè approvati. Non bisogna confondere l'approvazione Legale colla fiducia. Ha il foglio quella, ma altro quella non viene a dargli, che la possibilità di essere esibito, se chi lo scrisse, e l'approvò vuol'esibirlo, e ne vuol far uso. L'esibire, o non esibire, e in conseguenza il voler quel foglio, o non lo volere, è commesso alla fede del fiduciario, fede che sola ha da spiegar tutto, perchè segreta, e cadente in cose a tutt'altri ignote, fuorchè a lui. Esibisce il Fiduciario alcuni fogli relati, ma uno nò, dunque non permetteva la di lui fede, che l'esibisse; dunque il foglio non esibito non doveva esibirsi, e non dovendo esibirsi era riprovato, e riprovato, non come non atto a poter prodursi, ma come foglio da non prodursi, che sotto l'adjetta condizione della data occasione, necessità non sopravvenuta. *Conditio* dunque *defecit*, e benchè, morto il Viscardi si possa esser verificata quella tale occasione, o quella tale necessità, nissuno sa quale sia, perchè a nissuno è stato detto,

o la-

o lasciato scritto; e così non può più il foglio prodursi. Or se non può prodursi un foglio di approvazione Legale, ma riprovato dalla fiducia, come mai ha da potersene esibir' uno disapprovato dall' una, e l'altra?

Non bisogna confondere i casi, e di due fra se diversi, formarne un solo, e trarne la medesima conseguenza. Scrisse, o soscrisse la Principessa più fogli, e confermò ne i Codicilli tutti i fogli *da se scritti, o soscritti*. Foglio scritto, e soscritto è il Biglietto, dunque confermò ne i Codicilli pure il Biglietto; L'argomento non potrebbe andar meglio, ma quel *quali si esibissero* guasta tutto, perchè i fogli da esibirsi, quali fossero, non si sà, come saputo si sarebbe benissimo, se in voce de' soli fogli, *che si esibissero*, confermati gli avesse tutti. Convien dunque così discorrerla: scrisse, o soscris' Ella più fogli, e confermò quelli, *che si esibissero dal Viscardi*, dunque ne confermò alcuni, ed alcuni nò; ma il Biglietto nè ha verun segno di esser di quelli, come lo anno i fogli esibiti, nè esibito fu dal Viscardi, a cui solo i fogli da esibirsi eran noti; dunque il Biglietto non fu confermato ne i Codicilli, nè fu permesso nella Fiducia, che si esibisse; dunque pecca di due difetti, ambedue sostanziali, di difetto di approvazione Legale, per cui non poteva il Viscardi, anche volendo, esibirlo; e di difetto di volontà, per cui non volle la Principessa, che si esibisse, e per cui il Viscardi non l'esibì. Che cosa dunque di più si voglia, per toccare il vero con mano, e persuadersene pienamente, io non arrivo a poter capirlo, nè ho per facile, che mente umana possa arrivarvi.

Capirei, che se il Viscardi esibito avesse il Biglietto, potesse allora cadere in disputa il suo vigore, e rivocarsi ad un serio esame, se meritasse realmente d' essere atteso, come prodotto dal Fiduciario, a cui solo essendo palese la volontà del defonto, e dichiarar potendola, benchè non dedotta in scrittura, ma communicatagli solo in voce, tanto maggiormente parrebbe, che dichiarar potesse il volere scritto, almeno con giuramento allor necessario. Potrebbe in fatti a prima fronte parer così; ma neppure in tal caso così sarebbe, di-

diverso essendo il manifestare una volontà determinata dal Testatore, e della quale non costi, o che non sia volontà, o che dal Testatore sia rivocata; dal manifestare per volontà, quella, che costa non esser tale, perchè non approvata, e perciò retrattata, e non più voluta. Così se nulla concluderebbe il Biglietto, anche in Ipotesi di averlo il Fiduciario esibito, come mai può aver vigore, esibito non dal medesimo, ma da un terzo, ed esibito dopo la morte di quello, a cui solo era nota la specie delle carte, da potersi esibire, e che dovendo e potendo da se esibirlo, nè l'esibì, nè disse, o lasciò scritta una sillaba, da cui potesse congetturarsi di averne, o riservata, o commessa l'esibizione all' Erede?

Capirei, (e voglio esser prodigo in propor dispute anche sul certo) che se approvato non avesse la Principessa con relazione specifica verun foglio, potesse allora pretendersi, non dover' esser questo da men degli altri, di già prodotti dal Fiduciario, e rimasti anch'essi nel puro genere; benchè fosse realmente da meno anche in questo caso, non per difetto di approvazione, la quale mancherebbe del pari a tutti, e sarebbero tutti *de jure* nulli; perchè non costando della specie da esibirsi, e in conseguenza degli approvati, e disapprovati, rimarrebbe al Fiduciario la strada aperta a poter disporrre; ma per ragione della fiducia, spiegata in quelli, non già in questo, perchè includente gli uni, escludente l'altro.

Ma come può mai comprendersi, torno a dirvi, a qual fondamento Legale appoggiar si pretenda la pretensione di volere, *invitâ Jurisprudentiâ*, valido, ed efficace un Biglietto, rimasto nel puro genere, e perciò incerto, non esibitosi, e perciò nullo, a fronte dei fogli passati a specie, e per questo certi, e validi, appunto perchè esibiti da chi poteva solo esibirli, perchè solo sapeva, quali esibir si dovessero, o si potessero?

Ecco come pretendon farlo capire questi dottissimi Consulenti. Di grazia udite, e ammirate, e se non mi credete, vedete, leggete, ma non ridete. Non si tratta, dicono essi, di avere approvato nei Codicilli tutti i

Bi-

Biglietti, *che si esibissero dal Viscardi*, nel qual caso troppo generale sarebbe, e perciò inefficace, e riprovata la Relazione specifica, ed efficace.

Parole, Amico, *praeterea nihil*, e bisognerebbe avere il capo debol davvero, a lasciare imbrogliarselo da una distinzion di genere, e non di specie, o sia distinzione di un genere da un altro, e non distinzione fra specie, e genere. Altro è il gener vago, ed universale, altro il genere subalterno, ed altro la specie. Il gener vago, ed universale non può per sua natura eseguirsi, ma il subalterno si può benissimo, e se il subalterno si può eseguire, perchè staccato dal vago, molto più può eseguirsi la specie, staccata, o dal genere vago, o dal subalterno, purchè sia specie staccata, e certa, e non confusa col gener vago, o certo, e perciò incerta.

Se detto avesse la Principessa = approvo tutti i Biglietti, tutti i fogli, tutte le carte, che sono al mondo, e tutte voglio, che si eseguiscano, nulla era affatto tal volontà, non per difetto di relazione, ma per impossibilità di eseguirla; come è nullo, perchè impossibile ad eseguirsi il Testamento, in cui o Eredi si lasciassero tutti gli Uomini, o all'Erede tutte le cose, potendosi al più *per justam Interpretationem* rettificar l'espressione del Disponente, con ridurla alle cose sue, alle carte da se scritte, o soscritte, e va discorrendo. Ma se avesse detto = fra tutti i Biglietti, fra tutti i fogli, e fra tutte le carte che sono al mondo, approvo quelle, che dal Viscardi si esibiranno; le carte esibite dal Viscardi, potevano valere, ed eseguirsi benissimo, perchè segregate dal gener vago, ed universale, e ridotte a specie. Ma per ridurle a specie, che cosa era poi necessaria? Necessario era, come ognun vede, approvare, e determinar quelle carte, che potessero dal Viscardi esibirsi, altrimenti si dava ad esso l'arbitrio libero di potere estrarre dal gener vago quelle, che più a lui piaciuto fosse esibire, e così non la facoltà di eseguire il disposto, ma di disporre; perchè la Principessa nè poteva in verun canto disporre, nè aveva disposto sul gener vago, escluso anzi avendolo espressamente, con inclu-

cluder la sola specie, ma in tale ipotesi specie incerta.

Così parimente, se detto avesse = approvo tutte le carte, tutti i fogli, tutti i Biglietti da me scritti, o soscritti, certo era, ed eseguibile il suo volere, certa, e determinata la Relazione, perchè dal gener vago di carte, fogli, e Biglietti sarebbe passata alla specie delle sole carte, fogli, e Biglietti da se scritti, o soscritti, e segregato avrebbe dal genere ripudiato, ed escluso, la specie inclusa, e da lei voluta, specie univoca, e specie certa, perchè dimostrata colla determinata, e certa espressione de i fogli da se scritti, o soscritti.

Ma detto avendo di approvar tutti i fogli da se scritti, o soscritti, *i quali si esibissero dal Viscardi*, di quello, che era specie, e specie certa, e determinata, venne a far genere subalterno, con estrar da esso altra specie, determinata, e ristretta al *quali si esibissero*, solo questi approvando, e disapprovando tutti gli altri, benchè scritti, o soscritti. La specie dunque, perchè possa eseguirsi, e per non introdurre il genere disapprovato in vece della specie approvata, dev' esser certa, come certa era nell' altro caso, perchè determinata a i soli fogli scritti, o soscritti; ma il *quali si esibissero* non individua la specie, esibir potendosi tutto il genere; Dunque il *quali si esibissero* in questo caso non basta, ma ci vuole una dimostrazione per se idonea a segregar la specie dal genere e farla certa.

Ecco dunque, che fra 'l genere sommo, ed universale, e il genere infimo, e subalterno, ridotti, che siano a specie, non v' è la minima differenza. Ma sì nell' uno, come nell' altro cagiona sempre tutto il divario la incertitudine della specie; onde qualora la specie è incerta, è sempre incerta la Relazione, e la ragion naturale ce lo dimostra, confondendosi allora insieme il genere riprovato colla specie approvata, e potendosi intruder quello in vece di questa. Così mi perdonin questi Signori, ma non ragionano, e ricorrendo ad una distinzione inconcludentissima, obligano chi legge a supporre, o che non capiscano, o che tirino ad abusarsi della semplicità di chi non capisce.

Ne volete maggior riprova di quell' infelicissimo raziocinio,

nio, su cui, quasichè ritrovata avessero la quadratura del circolo, esultano, insultano, e pavoneggiansi? Udite pur questo, e stupite. Indarno (esageran Essi) tenta la Parte di mostrar vaga, e perciò nulla la Relazione, dopo approvatala col suo fatto, ed in quella parte, che la sua utilità, e l'interesse suo concerneva, accettati avendo i Legati, che contenevansi nelle Schedole, nè essendo loro perciò permesso di approvare il materno giudizio soltanto in parte, ed in parte nò, assurdo diametralmente contrario al tenor costante del nostro Jus, e potevano anche aggiungervi, alla Ragione.

Allegri, Amico, che se va così la faccenda, abbiamo il modo di arricchir presto, e se non tanto presto, nè in un sol tomo, come il Viscardi, almeno in più partite, nè molto tardi. A buon conto usa morire anche in oggi, e muojon co' poveri, i ricchi ancora. Fra questi, guai all'Erede di chi va il primo al mondo di là con uno straccio di Testamento; se con una cartaccia alla mano non mi erigo subito in Coerede, o Donatario, e Collegatario, e grosso davvero, m'erigo certo; nè v'è ragione, che, se adisce, e se paga gli altri, pagar non debba me pure, non potendo in una parte accettare il giudizio del Testatore, e nell'altra nò. La cosa è chiara, e queste sono Indie, e se ci si pensava un po' prima, beati noi! Ma il male è, che ci s'è pensato, *& sunt agri somnia*.

Intanto l'Eredi accettarono i Legati, e approvarono in conseguenza le Schedole, in quanto le Schedole, e i Legati eran certi, perchè approvati con Relazione specifica, e dalla Madre perciò voluti; e intanto non approvarono il Biglietto, in quanto il Biglietto era riprovato, e perciò cartaccia; cartaccia, perchè lasciato nel genere, e cartaccia, perchè non esibito, e così non compreso nella fiducia. Approvaron dunque ciò, che doveva approvarsi, e non approvarono ciò, che non si doveva, perchè nè era giudizio materno, nè il Fiduciario medesimo, e cui solo poteva esser noto, se fosse tale, per giudizio materno lo riconobbe.

Facciamo a capirci, questi Signori, se vogliono esser creduti,

duti, ragionino giusto. Non pretendon l'Eredi, che il disporre *per Relationem ad Schedulam* sia dispor nullo, nel qual caso l'argomento non potrebbe andar meglio, e legittima sarebbe la conseguenza, perchè ammettendo l'aver così disposto in que' fogli, non potrebbero non ammetterlo anche in quest'altro. Pretendono, che sia nullo il disporre per Relazione generica incerta, e vaga, e allora chi così argomenta, sogna, e seco sogna chi così crede, Nè giova dire, non esser vaga la Relazione, perchè peggio con peggio, presupponendosi allora certo ciocchè è in quistione, e provar volendosi la quistione colla quistione medesima, del qual modo di argomentare a vederne il ridicolo vi vuol poco, e a conoscerne il falso ci vuol poi meno. Così non fu l'utile, ma l'onesto, non fu l'Interesse, ma la giustizia, che mosse l'Eredi ad approvare il giudizio materno, non meno nei Prelegati ad esse spettanti, che nei Legati spettanti ad altri. E fu l'onesto, e l'utile insieme, fu la giustizia, fu la ragione, che le obbligò a non approvarlo, ove non poteva nè doveva riconoscersi, nè per materno giudizio, nè per disposizione legittima, riprovata avendola apertamente la Madre colle parole, e il Fiduciario col fatto; onde chi dal fatto delle Figliuole dedur pretende, o una tacita approvazione, o il minimo pregiudizio così inferitosi da se stesse, pretende, che l'acqua vada all'insù, nè sol travede, ma non ha occhj, o si figura parlare a gente, che sia senz'occhi, e senza cervello.

E perchè non abbiate a dirmi, che il ciarlare al vento è una cosa, e l'autorità irrefragabili sono un'altra; si osservi adesso, come a conto di Relazione la discorrono i nostri vecchi, e se non abbiamo col capo scemo il timpano guasto; siate pur certo, che gli udiremo tutti concordi, *& unius labii*. Aborre il Galantuomo da infilzar carte, e con lunghe filastroccole di Dottori martirizzar la propria, e l'altrui pazienza. Mestiero è questo da certi Nugipoliloquidi Plautini, *qui verba locant*, e e l'inutil copia di cotal merce sovente intriga, ed oscura il vero piucchè illustrarlo. Il trascriver'uno per lo più l'altro, non è gran male, o non è male parago-

gonabile ad altri due, i quali fanno con più ragione desiderarci meno scrittori, e più raziocinio. Nasce il primo da quegli antichi, che per vizio de' secoli, e non per proprio, non imbroccaron talora il segno; e il secondo assai più frequente dai più moderni, che adottati quelli, ma non intesi, perchè non intendono le Leggi, che inteser' essi, fanno dire a quei buoni vecchi sì sconce cose, che si vergognerebbero non che dette, averle sognate. In nissuno dei due casi, la Dio mercè noi quì siamo, onde il linguaggio di pochi è quello di tutti.

Principiamo da' testi, che quì si allegano. Paolo nella *L. Si ita scripsero* 38. *ff. de Cond.*, & *Demonstr.* c' insegnò, che il disporre *per nuncupationem implicitam* sia permesso, nè che usasse solo a' suoi tempi, ma usato fosse anche molto prima; onde la Teorica di Bartolo non è nuova, nè in se può dirsi, o pericolosa, o sospetta; se pericolosi, o sospetti dir non si vogliono i Codicilli, da i quali ha origine un tal costume. Non richiedendo i Codicilli a tempo di Paolo solennità veruna di ordinazione, tanto era il dire = *Quantum in Codicillis Titio legavero*, quanto sarebbe il dire a' dì nostri = *Quantum legavero Titio in Schedula*; perchè la Schedola, e i Codicilli, che in se sono la stessa cosa, *mutuantur vires* dal Testamento. Perchè poi a' dì nostri per se solo sussiste quel Codicillo, che munito sia delle prescritte solennità, di quì è che vale la disposizione per *relationem ad Schedulam* anche fatta in un Codicillo; come vale un Codicillo informe, *qui Testamento fit confirmatus*, altro allora non essendo, che Schedola, o che Biglietto. Ma vuol la Legge, e vuol Bartolo, e più di Bartolo, e della Legge vuol la Ragione, che certa, e determinata esser debba la Relazione; nè la Relazione può esser certa, e determinata, se non è Relazione specifica, cioè se non segrega la specie dal genere, onde costar possa dell' identità della cosa, alla quale si riferisce la volontà legittima, ed importante, che include la specie, ed esclude il genere, e perciò non ha da poter confondersi l' un coll'altro, per non dar luogo a poter intruder per vero il falso. Specifico è nel caso

 di

di Paolo il *quantum Codicillis Titio legavero*, come fu tale appresso gli antichi il *quantum ei per Epistolam scripsero*, *quantum ex ea actione detraxero*, ed è specifico pure il caso, che suppon Bartolo. Specifici sono tutti, perchè concorre in tutti egualmente una Relazione certa e determinata, certa e determinata essendo la persona, *in quam voluntas dirigitur*, nè confonder potendosi con un' altra; certa essendo, e determinata la Shedola, perchè sola, quantunque incerta sia la somma nel Referente, e solo si certifichi nel relato, in cui può spiegarsi la quantità, e come scrive Paolo *valet in Testamento Legatum, licèt Codicillis expliceeur, solaque quantitas in Codicillo delata est*. Altro è in somma la incertitudine estrinseca, e d'accidente, che non vizia punto la Relazione; altro l'intrinseca, e di sostanza, che la fa nulla. Non conviene inoltre confondere la certitudine di Relazione colla certitudine della Schedola, essendo quistioni fra se diverse il vedere, se relata sia la Shedola, o se sia falsa. Noi non cerchiamo, se sia falsa, o vera la Schedola, cerchiamo solo, se sia relata; giacchè qualora non sia relata, sia pur vera quanto si vuole, non può eseguirsi, ed eseguir non si può, perchè non voluta. Nel caso di Bartolo, consegnata fosse la Schedola, non che al P. Guardiano, anche al P. Cuoco, la Relazione è certissima, riferito essendosi il Disponente a quella determinata, e precisa Schedola, in mano di chiunque l'avesse posta, e a quella precisa, e determinata persona, a favor della quale l'aveva scritta. La persona dunque, che l'ha in custodia, il luogo, e i mezzi di custodirla, possono influire a porre in dubbio la Schedola; ma non mai a render dubbia la Relazione, che stata sarebbe ugualmente certa, anche consegnata la Schedola al Legatario, il quale per avervi interesse, può renderla sospetta di falsità, o effettivamente falsificarla; ma sulla Relazione non vi può nulla, nè può farla relata, se non lo è. Così nulla importa, che il Biglietto diretto, e consegnato fosse al Viscardi, e al Viscardi Fiduciario, ed interessato, come chiaro fa conoscerci in detta Legge il *quantum ei per Epistolam scripsero*; e il caso del Legatario,

Te-

Teſtimonio nel Teſtamento, in cui gli ſi laſcia il Legato, e nel quale ha certamente intereſſe, ma non per queſto invalida l'atto. Poteva il Viſcardi, come Fiduciario inſieme, ed intereſſato, o eſibire un Biglietto falſo, o falſificare il Biglietto vero, e poteva eſibire ancora il vero Biglietto. I primi due caſi, alieni affatto dal caſo noſtro, riguardano la falſità della Schedola, e per queſto rendon pericoloſo il laſciarla in mano, e a diſcrezione di chi vi ha parte. Ma nell'altro, ch'è il noſtro caſo, non può punto alterar le coſe chi v'ha intereſſe, per qualunque fiducia in eſſo riposta. Eſibitoſi dal Viſcardi il Biglietto vero, contuttociò *nihil prorſus egiſſet*; poichè per quanto vero foſſe il Biglietto, vera non era la Relazione, eſſendo non ſolo incerta l'approvazione, ma la diſapprovazione certiſſima ed innegabile. Al contrario poteva il Guardiano, poteva il Cuoco, eſibire una Schedola falſa, o falſificata, e poteva eſibir la vera, ma eſibita la vera, non poteva cader più dubbio ſulla ſua eſecuzione, perchè ſempre era quella, eſtratta dal genere delle Schedole, e ridotta a ſpecie certa, onde coſta evidentemente, che dimoſtrata, relata, e voluta foſſe.

Il caſo dunque di Bartolo, e il caſo della *L. Si ita ſcripſero* a cui ſi appoggia, è diverſo in tutto dal noſtro; e ben lontano dal favorire la Relazione, che ſi pretende, viene ad eſcluderla apertamente; perchè in quello la ſpecie è certa, ed in queſto incerta.

E nulla di più conclude la *L.* 102. *ff. de Legat.*3., ove ſi mentovano più Schedole tutte ſpecifiche, tutte certe, e tutte volute. Non è il numero delle Schedole, torna a dirſi, che renda vaga, e perciò nulla la Relazione; ed è uſato, uſa, ed uſerà ſempre riferirſi in un Teſtamento, o in un Codicillo a quante ſi vuole. Ma biſogna ſeparar la ſpecie dal genere, e per comprender la differenza tra caſo e caſo, conſiderare il ſecondo paſſo, che dato fu dalla Principeſſa, in approvar le ſue carte. Ella non ſi contentò di eſtrarre la ſpecie al gener vago, ed univerſale, con approvar tutti i fogli da ſe ſcritti, o ſoſcritti, qual'è il Caſo di Scevola, il Caſo della Rota, e altri infiniti, che ve ne ſono, e

che accadono tutto giorno. Se così si fosse spiegata, certa era la specie, e così certa la Relazione, perchè certa, e determinata la volontà, includente tutti i fogli da lei scritti, o soscritti, ed escludente quelli, che scritti, o soscritti da lei non erano; ma della specie certa ne fece un genere subalterno, estraendone altra specie per se incerta, perchè il *quali si esibissero*, non è atto a certificarla, onde vi vuole altro segno univoco, che segreghi la specie approvata dal genere subalterno disapprovato; Altrimenti il Fiduciario, che ha la sola facoltà di non esibire il non approvato, può intrudere il genere per la specie, e in vece di eseguire il disposto, dispor da se. Ecco dunque, ove batte il punto, ed ecco in somma il colpo fatale contro la pretesa Relazione specifica, non avvertito dai Difensori dottissimi dell' Eredi, che quà, e là vagando e talvolta ancora *extra Chorum cantantes*, incautamente hanno dato agli Avversarj loro diverse prese, da colorire gli equivoci, ed in sembianza di vero, spacciare il falso.

Ci s'incastra garbatamente anche la *L. ult. ff. de Legat.* 2., Legge così malconcia, che fa pietà. Propone Scevola il caso di uno, da cui nel Testamento si era ordinato doversi avere in luogo di Codicilli *siquid filius obsignatum reperisset*. Scritta dopo, ma non sigillata una lettera, contenente un prelegato al medesimo, cerca il G. C., *anqua Epistola continentur, ad filium pertineant?* E risponde = *Si fides Epistola relicta constaret, deberi, qua in ea dari se velle significavit*, donde vuol trarsi colla parità del caso, l' identità della Relazione fra foglio, e foglio, di manierachè, se vale in quel caso la lettera, anche nel nostro ha da valere il Biglietto.

Curiose cose, e da far ridere fin Zenocrate, quì si spacciano per lo sviluppo di sì gran nodo. Può peggio tartassarsi una legge, più per farne scempio, che interpretarla? A pensarci un anno, non è agevole accozzare insieme più grandioso gruppo di sfarfalloni. Udite di grazia la felicità, con cui se ne sbrigano. Valeva benchè non sigillata la lettera, perchè scritta dopo, e derogatoria del Testamento, per esser lettera Fideicommissaria, sot-

to-

-toſcritta da cinque Teſtimonj; non valeva però *jure Codicillorum, ſeu vi relationis ad eandem facta. Et vos eſtis doctores? o tempora, o mores!*

I Dottori davvero, ſe col linguaggio de' noſtri Giuriſconſulti, ignorano fino il ſignificato di certi vocaboli loro proprj, nè confondono ſolo i tempi, ma ſi moſtrano ſprovveduti, e digiuni de' primi principj dell' arte noſtra. Oh non ridete ſe vi dà l' animo all' idea, che bonariamente qui concepiſcono di quell' Epiſtola Fideicommiſſaria, allo ſpacciarla ſoſcritta da cinque Teſtimonj, e veriſimilmente anche dal Libripende, e dall' anteſtato, ed al pretender di darci a credere, che per eſſere ſcritta dopo, ella derogaſſe a quel Teſtamento. Diretti, non più più obliqui ſaranno in oggi i Fideicommiſſi, e ſuſſiſteranno beniſſimo da ſe ſteſſi, ſe ſu i Teſtamenti fanno man baſſa, ed anno la finora ignota virtù di buttarli a terra. Ma vi derogano in tutto, o in parte? Se in tutto; dunque ſon Teſtamenti, perchè ſolo un Teſtamenro deroga all'altro. Se in parte, dunque chi ſa Fedecommeſſo muore in parte teſtato, e in parte nò. Stata però ſarà quella lettera un Teſtamento di certo, e Teſtamento *per Res, & Libram;* giacchè al tempo di Scevola cinque Teſtimonj in queſto ſolo, non nelle Lettere richiedevanſi, tanto più, ſe quella, com' eſſi dicono, *non valet jure Codicillorum*, quando ogni Galantuomo, prima di avere appreſo sì belle coſe, ſi ſarebbe figurato, che non poteſſe valer per altro, nè in altra forma.

Non ſi diſputa in quella legge, ſe vi ſia, o nò Relazione fra 'l Teſtamento, e la lettera, eſſendo certiſſimo, che non v'è, e dal non eſſervi naſce appunto la diſputa. Non v'è, perchè il Teſtatore ſi riferì alle ſole Schedole ſigillate, e ſigillata non era la lettera, che laſciò. Dunque pare, che relata non eſſendo la lettera, non ſia valida, perchè *vice Codicillorum*, com' Egli diſſe, nòn non può valere, e così non vale aſſolutamente *vi Relationis ad eam facta*. Ma come dunque varrà, e ſu qual fondamento di ragione potrà eſeguirſi? Varrà *vice Codicillorum*, ciò non oſtante, e ſi eſeguirà, come Codicillo, non però direttamente, ma obliquamente, ed ec-

ecco il Fidecommesso ecco l'epistola fidecommissaria, e quello, che in buona lingua vuol dire, cioè Codicillo non confermato.

O una Schedola in se diretta, la qual non gravi a restituire, è confermata nel Testamento, oppur non lo è. Confermata, si fa parte del Testamento, e trasferisce direttamente il dominio, onde il Relitto nella Schedola, nella Lettera, o nel Biglietto, sarà allora Legato, perchè lasciato nel Testamento. Confermata poi non essendo, sarà il Relitto Fidecommisso; perchè rimane allora la Schedola nel puro stato di Codicillo, che non ha forza di trasferire il dominio direttamente, ma solo obliquamente può trasferirlo: onde il Dominio passa all'Erede, e dall' Erede gravato a restituire passa poi *per traditionem* alla persona chiamata nel Codicillo; dar non potendosi Codicillo non confermato nel Testamento, che non sia ancora Fidecommisso, perchè al solo Erede *jure optimo* spetta tutto, *& tamen ejus fidei committitur* la restituzion del Relitto nel Codicillo.

Codicilli dunque in quella Legge stati sarebbero i fogli, che lasciati avesse sigillati quel Testatore, e Codicillo fu la lettera lasciata da esso non sigillata. Con questa differenza però, che i fogli come parte del Testamento, perchè nel medesimo confermati, sarebbero valuti direttamente, laddove la lettera nel Testamento non confermata, e perciò rimasta mero, e semplice Codicillo, valeva solo per Fidecommisso ed obliquamente. Intanto poi valeva, in quanto i Codicilli, che è quanto dire i Biglietti, le Lettere, e cose simili, non richiedevano di quel tempo veruna solennità, purchè per altro fossero immuni da ogni vizio, o suspicione di falso, e perciò aggiunge Scevola = *si fides Epistolæ relictæ constaret*. A che dunque si segnan qui Testimonj, e con un ridicolo anacronismo ci se ne fingono cinque? E come non valeva la lettera *Jure Codicillorum*, se altro non era nè poteva esser'altro, che un Codicillo? Non valeva certo *Jure*, *& vice Codicillorum Testamento confirmatorum*, e in conseguenza direttamente; perchè nel Testamento non confermata: che poi non valesse *vice*, *& jure Codicillorum*, e così obliquamente, è tanto falso, quanto ve-

vero è, che non poteva assolutamente in nissun' altra forma valere. Intanto poi non valeva *vi Relationis ad eandem facta*, perchè non era in verun conto relata, e per questo non era lettera diretta, ma lettera solo Fidecommissaria, cioè non era Testamento, ma Codicillo, e per esser Codicillo non aveva in verun conto bisogno di Relazione, perchè il Codicillo da se sussisttto. Ditemi un poco: Il Codicillo della Principessa non confermato nel Testamento, e così di relazione, vale, o non vale? Non mi negherete, che non vaglia, per la ragione d'esser munito delle solennità necessarie. Dunque allor quando non si ricercavan solennità, valevano i Codicilli da se, e senza bisogno di Relazione, se per via di prove legittime *fides Codicillorum constares*. Il dir poi, che un Codicillo, o un' Epistola Fidecommissaria, che al nostro proposito tutt' è una, sia derogatoria di un Testamento, *res est monstro, & portento similis*, e può a mala pena scappar di bocca a qualche Legulejo Triobolare. Eppure lo credereste? In prova di favole sì leggiadre, si allega fino l'autorità del Cujacio, per persuadere a viva forza il Lettore, che chi così se ne abusa, non lo capisce. Crederò per me, che non lo abbia letto, onde si legga, e si senta noi = *an igitur*, scrive Egli, *Filio debetur peculium jure Codicillorum? Respondet deberi; quia licèt Testamento caverit, se non alios Codicillos, quàm obsignatos valere velle, tamen postea facti Codicilli valent quamvis obsignati non fuerint: Epistola valet vice Codicilli, quamvis obsignata non fuerit, quia his, quæ postea gessit, prioribus derogavit.* Dunque derogò al Testamento, mi figuro, che concludan costoro, perchè questo solo era fatto prima; cioè non vi derogò, nè punto, nè poco, concludo io, perchè nè ebbe Egli tale intenzione, nè un Codicillo può derogarvi, quando ancora, non che cinque Testimonj, ne avesse mille. Si mutò solo di volontà circa il modo, e dove prima avea detto, che i Codicilli solo valessero sigillati, intese dopo, che anche non sigillati valer dovessero; perchè come aggiunge il Cujacio = *Suprema voluntas potior est, nec potest Testator sibi legem dicere, quam non possit infringere posteriori voluntate.*

G 2 E se

E se non credete al Cujacio, mi figuro, che credereste a Marciano, il quale nella *L.6. §.2. ff. de jur. Codicill.* viene a dirci lo stesso nelle seguenti parole = *Licèt in confirmatione Codicillorum paterfamilias adjecerit, ut non alios valere velit, quàm sua manu signatos, & subscriptos, tamen valent facti ab eo Codicilli, licèt neque ab eo signati, neque manu ejus scripti fuerint, nam ea, qua postea geruntur, prioribus derogant*. Da ciò voi vedete, come anno preso gli altri granchj, già presi prima da quei buoni Forensi, che quì si allegano. Intesa chiamarsi l' Epistola da qualche accurato Scrittore Fidei-commissaria, come tale in fatti, se propriamente parlar si vuole, dee nominarsi, e tale ancora dai nostri Giureconsulti spesso si dice, se la figurarono *speciem ultimæ voluntatis distinctam a Codicillis*, perchè non poteva secondo la Lettera di quel testo *Vice Codicillorum valere*. Ma *Litera occidit*. E perchè non vale in oggi nissuna Shedola, se di cinque Testimonj non è munita, ne va *de plano* che cinque Testimonj esser dovessero in quella lettera, che dà al Testamento fra capo, e collo, e quantunque Scevola non lo dica, che ci s' intenda.

Or questa legge, sulla quale io mi sono così diffuso, e me ne vergogno, trattandosi di principj, noti fino a i Copisti, ben lungi dal favorire la pretesa efficacia di relazione, l'esclude affatto. Non si referisce il Testamento nella Lettera, perchè non è lettera sigillata, e la lettera appunto perciò non vale, benchè *fides relicta Epistolæ constet*, e che come in altro proposito essi dicon, la validità del Relitto consistesse nella sostanza della Lettera, la quale è certamente voluta dal Testatore; ma vale unicamente, come Codicillo scritto dopo, e non confermato. Il Biglietto dunque, benchè *de Epistolis relicti fide non dubitetur*, e che la sostanza della Donazione in esso consista, non può in nissuna forma valere: non come confermato ne i Codicilli, perchè i Codicilli non riferendosi determinatamente al Biglietto, come in quel caso era necessario nè possono confermarlo, nè lo confermano: non come volontà posteriore, e perciò mutata, perchè il Biglietto è anteriore: non finalmente come Codicillo, perchè se fosse ben posteriore, contuttociò

tuttociò non varrebbe, come privo delle solennità necessarie in oggi, non a que'tempi.

Della Legge *Theopompus ff. de Dot. Praleg.* farete persuaso da Voi medesimo, esser inutile il far parola. Leggiadre, ed amene cose dicon pure su questa i Forensi. A noi basta osservare non trattarsi in essa di Relazione, perchè non si tratta di Codicilli confermati nel Testamento, e i Codicilli son per se chiari; onde valuto sarebbe quel prelegato, anche in caso, che nulla detto, o giurato avesse Polliano, la di cui prova non è, che una ratifica del disposto, essendo egli più esecutore, e testimonio della volontà del Defonto, che Fiduciario, nè perciò capace a poter provarla anche con suo giuramento, se non fosse stata dedotta dal Disponente in scrittura, perchè, come osserva a quella legge il Cujacio, *Nec jurato cuiquam uni fides habetur. At in hac specie*, segue egli a dire, *non tam statur scripto unius Polliani, quàm voluntati Patris, qui aperte satis declaravit quas partes fecerit in hareditate.*

E ciò sia detto per dimostrare, quanto s'ingannin coloro, i quali ingannati dalla male intesa autorità di quel testo, rifondono l'invalidità del Biglietto in non aver giurato il Viscardi, di doverlo esibire, come se giurato lo avesse, dovrebbe attendersi, ed eseguirsi. Poteva egli prendervi sopra non un giuramento, ma cento, che ciò non ostante, ineseguibile era il Biglitto; poichè *nec jurato cuiquam uni fides habetur*, nè poteva il di lui giuramento distruggere la contraria verità risultante dal manifesto difetto di Relazione. Non conviene confondere i casi: Altro è, che giuri il Fiduciario, altro che giuri l'Esecutore: Può interporsi, e si deve attendere il giuramento, che cade sulla Fiducia, perchè questa è nota solo a chi giura; Ma interposto sulla esecuzione, solo varrà, se si uniforma alla disposizione, e non in caso, che vi repugni; perchè essendo per se palese, nè ha bisogno di prove estrinseche, nè dipende dall' arbitrio di chi eseguisce. Esecutore era il Viscardi rispetto al produrre i Biglietti in genere, nè poteva perciò produrre i Biglietti non approvati, benchè giurasse, e spergiurasse poter produrli: Era poi Fiduciario

cir-

circa il produrne fra gli approvati, alcuni sì, ed alcuni nò, e solo su questi cader poteva e meritava fede il suo giuramento, perchè sapeva egli solo, quali esibire, o non esibir si dovessero.

Dal detto fin quì potete agevolmente comprendere, quale sia il vero, e germano senso del Ruino, e in conseguenza di tutti i Prammatici, e della Rota, senza bisogno di riferirveli ad un per uno, bastando il primo per l'intelligenza di ogni altro, se non si tratta di qualche sporcafogli, che stuoni affatto. Per giudicare della Relazione, tre espressioni fra se diverse pone il Ruino, generale, speciale, e singolare, come tante in fatti possono darsene, e non di più. Inutile, perchè incerta, è la generale; e perchè certe, perciò son' Utili le altre due. Ma il punto batte in determinare il vero carattere di ciascuna, nè prendere o la generale per la speciale, o la speciale per generale, come qui fanno appunto i Difensori di ambe le Parti, che danno a vicenda ne i due estremi, per difetto di una adeguata ponderazione, e riflesso a questi tre gradi di espressioni, che acconciamente pone il Ruino, ma che tralascia, almeno in parte, di esporre con precisione bastevole a ben distinguerli.

Generale è l'espressione del gener sommo, o sia del genere universale, nè perciò atta a costituire una relazione efficace, più però per impossibilità di esecuzione, che per difetto di relazione, come sarebbe il riferirsi a tutti i Biglietti, a tutti i fogli possibili. E perciò non considera, o non si ferma il Ruino sopra di questa, la di cui patente, ed oculare incertezza non può dar luogo ad equivoci, come questa solo rilevano gli Scrittori per li Viscardi, dimostrando di non conoscere altra espression generale. Quelli all'opposto, i quali scrivono per le Eredi, costituiscono generale l'espressione realmente speciale, benchè diffusa; speciale essendo l'espressione *di ogni Carta o Biglietto da me scritto, o sostritto fatti antecedentemente o da molti anni in quà, anche avanti il mio Testamento; e da farsi ancora, secondo le congiunture, e mia volontà; quando mi piacesse in qualsivoglia tempo in avvenire;* Espressione verbosa sì, ma che si riduce ad approvare tutte le Schedole da se scritte, o soscritte

alla

alla sua morte, ed espressione speciale, perchè del genere ne fa specie, e specie certa, e determinata; onde la sbagliano gli uni, e gli altri, perchè questa il Ruino la dà per relazione speciale, com'è in fatti, e non considera solo la generale di gener sommo, come per sola generale la danno i primi. La generale considerata, e che deve quì sola considerarsi, è quella del genere subalterno, o sia della specie fattasi genere più ristretto, per via di una seconda specie estrattasi dalla prima, ed a cui resti determinata la relazione, non potendo allora più essere relazione speciale, qual'era innanzi, se da Relazione in se specifica, non passa colla nuova specie a Relazion più specifica, che è la singolare, la quale accennasi dal Ruino, non potendo altrimenti distinguersi la nuova specie dalla vecchia, o sia la specie approvata dal genere subalterno disapprovato; come non si possono in verun conto distinguere i fogli approvati, *che si esibissero dal Viscardi*, che sono i soli fogli relati, e sono i soli ridotti a specie, da i fogli, da non potersi esibire, perchè non relati, nè resi specie, ma rimasti genere subalterno disapprovato. Questa è l'espressione indeterminata generale, ed impropria, *quae inest*, come si spiega il Ruino, *tali relationi* e che perciò *non satisfacit formae*. Indeterminata, perchè non determina la specie separata dal genere: Generale, perchè abbraccia genere, e specie insieme: e impropria, perchè non dimostra la cosa espressa, donde nasce l'assurdo dell'arbitrio libero al Fiduciario, non di eseguire il disposto, ma di disporre.

§. VIII.

§. VIII.

Si spiegan le Condizioni. Si prova posto in condizione l'Atto. Distinzione fra condizion di sostanza, e condizione di Esecuzione falsamente applicata inutile al presente effetto. Non ha luogo negli atti di ultima volontà. Condizione apposta alla Esecuzione non può non rendere l'Esecuzione condizionale. Baldo, ed altri Interpreti male intesi. Se ne dà il vero senso, e si concilia con Ulpiano relativo Qui condizionale per proprietà di vocabolo erroneamente confuso col tempo incerto. Condidizione potestativa indistintamente personale, nè transitoria. Necessità ideale falsamente non sopraggiunta. Presupposta per vera, fa condizione, e condizione turpe.

MA tempo è, e l'ordin propostoci omai richiede, che consideratosi a lungo il modo, si passi in fine alla natura dell'Atto, Non è certamente di lieve peso, e per se solo bastar potrebbe a dare il tratto, il fin quì detto sopra di quello, nè detto solo, ma dimostrato. Contuttociò, se così vi aggrada, son pronto a farvene un ampio dono, e qualora non abbiate scrupolo d'accettarlo, tal sia di Voi. Il fatto, dirò così di tal Causa da questo secondo punto dipende, punto, che agli altri dà norma, e legge, e a se traendoli, in se gli assorbe. Per dimostrarlo, investighiamone prima la qualità, poi la natura intrinseca, o sia sostanza, quindi, gli effetti ch'Esso produce, e per necessità sua ingenita produr deve, inerenti in tutto, e per tutto alle inconcusse regole dello Jus scritto, e alle più inconcusse della Ragione.

O

O puro, o coll'adjetto, in ſe può eſſere un atto umano. Sarà puro, e ſemplice atto, qualora è moſſa la volontà, non da altro impulſo, che dal volere; ſarà coll'adjetto, ed atto compoſto, allorquando la determinano a volere alcune eſtrinſeche circoſtanze, e a voler più in una, che in altra forma. L'Atto in quiſtione non è atto puro, e di ciò ognuno ne andrà d'accordo. Puro ſarebbe, ſe detto aveſſe ne' Codicilli la Principeſſa = approvo il tal foglio, la tale Schedola, o approvo, e ſi eſeguiſcano tutti i fogli, tutti i Biglietti, tutte le Schedole, da me ſcritte, o ſoſcritte. Riſtretta avendo l'approvazione, e l'eſecuzione ſoltanto a i fogli, *che ſi eſibiſſero dal Viſcardi*, da queſta circoſtanza, che è l'adjezione, ha fatto dipender la volontà, voluta avendo, non l'eſecuzione di ogni foglio da ſe ſcritto, o ſoſcritto, ma di que' ſoli, che dal Viſcardi eſibiti foſſero.

Cinque ſpecie di adjetti naturalmente poſſono darſi. Tempo certo, dimoſtrazione, cauſa, modo, e condizione. Nei primi quattro concorre appieno la volontà, perchè non viene la circoſtanza a percuoter l'atto, ma il ſolo effetto; onde l'atto riman puro, e produce ſubito il fin propoſto, che vuol dire l'obbligazione, ma non ſempre però l'azione, perchè *dies ceſſit*, ma non pertanto talora *venit*.

Non va così la faccenda, nè può dirſi così del quinto, da cui dipende più ſervilmente la volontà, attaccata non puramente all'effetto, ma allo ſteſs'atto, e determinata ſolo a volere ſotto l'adjetta circoſtanza, e a non volere ſenza di eſſa; che perciò viene a ſoſpender l'atto, perchè ſoſpende la volontà, e conſeguentemente il conſenſo, ſenza del quale un atto valido non può nè darſi, nè concepirſi; e così finchè pende la condizione, non può naſcerne obbligazione, perchè *nec ceſſit*, *nec venit dies*.

Vi vuol poco a toccar con mano di quale ſpecie ſia quì l'adjetto. Per accertarſene, ſaper baſta, che coſa ſia condizione. Per condizione altro non s'intende, nè altro può intenderſi, ed eſſer' altro, che *incertus exitus rei futura*. Incerto era de' fogli l'eſito, perchè potevano,

no, e non potevan prodursi, ed era il produrli futura cosa, prodotti non essendo, ma da prodursi, nè da potersi prima produrre, che dopo morta la Principessa. Non è tempo, perchè incerto, e l'incerto futuro tempo, vestito de' due caratteri ad essa proprj, fa condizione. Non è dimostrazione, perchè non dimostra solo, ma vuole insieme ciò, che dimostra; e attaccando il volere al futuro evento, si riferisce all'avvenire, non al presente. Non è efficiente, nè final causa, o come i G. C. dicono *non est ratio*, perchè non riguarda il passato, e perchè *cohaeret dispositioni*; laddove, come scrisse già Papiniano *ratio legandi non cohaeret legato*, e perciò non sospende la volontà; e non è finalmente modo, perchè quanto alla sostanza, la stessa cosa son modo, e causa, nè fra se differiscono, che nel tempo, riguardando il modo tempo futuro, e la causa tempo trascorso, ma non sospendendo, nè l'un, nè l'altra la volontà; se non in quanto la causa, come adjetto del tutto estrinseco, non influisce punto nell'atto, e percuote il modo, non la sostanza, ma l'effetto; onde non vieta, che *obligatio nascatur*, *& dies cedat*, come lo vieta la condizione, che percuote, e vulnera l'atto, a cui viene apposta.

L'atto dunque, di cui si tratta, è condizionale, perchè dipende dall'incerto futuro evento di produr le schede, o non produrle; e perchè può darsi egualmente l'un caso, e l'altro, e il produrle, o non le produrre nè ripugna alla volontà della Principessa, nè la distrugge; perciò la condizione è possibile, ed efficace. Perchè poi l'eseguirla, o non l'eseguire dipende dal libero arbitrio della persona, alla quale è ingiunta, per questo è condizione, che chiamano i G. C. promiscua, e gl'Interpetri nostri Potestativa, per distinguerla da quella, che dagli Antichi detta fu non promiscua, e dai nostri dicesi casuale, perchè la di lei esistenza dipende solo dal caso, non dal potere di quello, *cui dicta est*.

Dall'esser condizione potestativa, necessariamente ne segue, che esser debba anche personale, onde *cum persona deficiat, nec transmittatur*. Manifestissima è la ragione, poichè chiunque non fa una cosa, che egli può fare, di-

chia-

chiara col fatto proprio di non volerne gli effetti, giacchè il volerli, o non li volere, è conseguenza del fare, o nò, ed il fare, o non fare è in suo pieno arbitrio.

Potendo il Viscardi esibire il Biglietto, poteva fare, e non fece, e non avendo fatto, perchè non volle, venne a non volere ciocchè, facendo, voluto avrebbe, e conseguentemente col fatto proprio egli repudiò, ciò che era effetto del suo volere, e del suo potere; nè solo alla sua morte *conditio non extitit*, ma *defecit*, *& conditio semel defecta, non revivifcit*.

Sono questi altrettanto certi, quanto triviali, e noti principj, *& dottrina mea, non est mea*, ma de i nostri savj G. C., i quali conoscevano a fondo la natura degli atti umani, e sapevan dedurne i germani effetti. Bene, Voi mi direte, *ma quid inde?* Noi siamo affatto fuora di caso, nè qui si tratta di condizione; o se se ne tratta, non è condizione apposta alla sostanza dell'atto, ma alla sola, e semplice esecuzione, e così non è, nè produce gli effetti, che della condizione son proprj. Oh il *quid inde* Voi lo vedrete, e intanto tenete a mente il nostro discorso, che, a Dio piacendo, ci riparleremo di qui a poco.

Ditemi prima, e ve ne avrò grazia. Che in oggi le condizioni si son ridotte alla simpatìa, o all'antiparistasi di Aristotile, onde non si abbiano da capire, e meglio le spieghi, chi dice peggio? Così mi pare, e così sarà, perchè in fatti le cose oscure, se non si spiegano oscuramente, perdon di credito. E su questo piede convengo anch'io, che abbia il Viscardi piucchè ragione. Senza dubbio, che l'ha da avere, ma sapete Voi perchè l'ha? Perchè chi lo dice non si capisce, e così è segno che dice bene.

Meglio in fatti non si può dire, ogni volta che, per esser capiti, si necessita il Galantuomo a dimenticarsi di quel che sa, e a rinunziare, *tanquam Satanæ, & pompis ejus*, al commun senso. In quanto poi al persuadere, più oltre in fatti non può arrivarsi con un discorso, che prova tutto dal vero in poi; ed eccettuati due terzi, e mezzo del verisimile, accordar potendosi l'altro mezzo per cortesìa. Non mi credete? alle prove; e ricordatevi adesso di quel *quid inde*. Pri-

Prima costoro pongono in dubbio la condizione, che v'è, o non v'è, e al più può dirsi dimostrazione, o presso a poco una simil cosa. Così appunto figuravasi il color rosso l'acuto cieco del Galileo, al creder del quale, se non era il canto del Gallo, era certo il suon della Tromba. Per poi provare, che non vi sia condizione, si vien col testo di Giustiniano, che rese i fatti, da personali, quai furono prima, a transitorj all'Erede, e prestabili anche da altri. Bene, ma *quid inde?* Tocca adesso quì dire a me: O i fatti, non più personali, son fatti puri, o fatti posti in condizione. Se sono puri, chi dice, e chi mai pretende, che la facoltà di prestarli *cum persona deficiat?* O sono fatti condizionali, e dove Giustiniano si è mai sognato mettervi bocca? Bella dialettica veramente! Giustiniano rese i fatti prestabili dall'Erede, dunque il fatto in quistione non è condizionale, o dall'Erede può prestarsi benissimo, se lo è! Perchè il Corvo è nero, ed il Cigno è bianco? Dunque Erasistrato è matto, rispose con un sogghigno colui, a chi gli argomentava di questo gusto. Eppure una cantilena così soave si va ripetendo in ogni Scrittura, segno evidente, che incontra, e piace. Ma se piace a chi l'intuona, affè che guasta il timpano a chi la sente. Che se volevasi sbalestrare, ma non escire affatto de'gangheri, perchè piuttosto non appigliarsi a qualche meno inconcludente stabilimento di quel volubile Imperatore, e così proclive alla nuovità? Il Legato, per esempio di Ozione, non era solo, prima di lui, personale, ma *habebat in se conditionem*, son sue parole, *& ideò nisi Legatarius vivus optaßet, ad heredem Legatum non transmittebat*; ed egli di condizionale, che era, lo rese puro, onde morto il Legatario, *nondum facta Legati Optione optare possit illius heres*. Vi aveva che far questo esempio, quanto la Luna co' Granchj, non può negarsi, ma non era poi un dare in cembali affatto; e una cert'aria di somiglianza apparente fra un caso, e l'altro inorpellava almeno la falsità. Noi non siamo in termini di Legato d'Ozione, *& erat optio actus legitimus, qui non poterat suppleri per alium*, e perciò atto diverso dalla elezione, ma la diversità essenziale è quel-

quella, che si tratta di condizione tacita, e solo dalla Legge præsunta; Onde non tanto per esser tale, quanto perchè le condizioni, *quæ insunt*, non sogliono render l'atto condizionale, poteva Giustiniano levarla, perchè levava solo un supposto; ma non poteva levare le condizioni espresse, e venienti dall'uomo, non dalla Legge, senza distruggere la natura dell'atto, e di un *sì* farne un *nò*, o di un *nò* un *sì*. Il che sia detto per prevenire una obiezione consecutiva, che a conto di questi fatti già personali, poteva per avventura quì farsi. Intanto i fatti, dir si potrebbe, *non egrediebantur personam*, in quanto *censebatur electa persona industria*; nè quello, che può far uno, o far potendolo tutti, o tutti farlo egualmente bene, i fatti ancora anno in se la condizione tacita, che gli determina a quello, *cui committuntur*: e così quando Giustiniano rese trasmissibili i fatti, venne a toglier di mezzo anche la condizione, che contenevano. Poichè la condizione, che in tale ipotesi egli sottrasse, era condizione tacita, e nascente solo da una presunzione Legale, non dal fatto, e dalla volontà dell'uomo, questa solo sospendendo apertatamente il consenso, ma non già quella, se non si esprime.

E giacchè si è mentovata l'industria, eccoci ad altro scoglio, in cui costoro danno di petto, confondendo Industria, Condizione, Fiducia, e Fattò, e traendo da tutt'e quattro indistintamente una medesima conseguenza. Personale è l'industria, perchè quello, che sa far uno, per lo più farlo non sa un altro, ma non risondendosi nel consenso, non lo sospende; onde perchè nasca la obligazione, non vi è bisogno di attendere la prestazione del fatto; e solo l'obbligazione già nota s'estinguerà, se il fatto non si presti dalla persona eletta a prestarlo, o se dopo Giustiniano non sia egualmente prestabile da un'altra, salvo però se all'industria non va congiunta la condizione espresa, nel qual caso, non sarà l'industria, che sospenda il consenso, ma la condizione medesima, a cui si unisce. Personale è pur la Fiducia, ma per ragione in tutto diversa, nè può di sua natura non esser tale indistinta-

 men-

mente; e perciò non ben distingue, nè ben ragiona chi vuol confonderla coll'industria; altro essendo elegger la fede di uno, altro elegger l'attività. Quella è tutta faccenda interna, consistente in rivelare, o nò certe cose alla propria fede commesse, o per rivelarle, o per occultarle; E perchè le cose commesse ignote sono ad ogni altro, perciò non possono in verun conto supplirsi da chi in verun conto non può mai fare quel che non sa. Laddove l'industria non è, che un'arte, un'abilità, e in conseguenza una faccenda del tutto estrinseca, e materiale, che può estendersi da persona a persona, se viene a star l'una all'altra in ugual grado di abilità. Intanto poi neppur la fiducia per se sospende il consenso, in quanto non riguarda, nè la sostanza, nè il complemento dell'atto, ma il solo adimplemento, ed il solo effetto. Molto meno viene a sospenderlo il mero fatto personale, e transitorio *ad quoscumque*, perchè *nec actus cohaeret*, nè in esso la volontà si determina alla persona, che deve fare, ma solo al fatto, che ha da prestarsi. La sola condizione è quella, che sospende il consenso, perchè si rifonde nella sostanza dell'atto, e perciò si oppone alla obbligazione, che senza consenso non può prodursi.

Ciò posto; non elesse certamente la Principessa in persona del Viscardi veruna industria, e di questo ognuno ne andrà d'accordo, non essendo l'esibire un dato numero di Biglietti, o foglj faccenda tale, che richieda speciale abilità di persona, e che non possa indifferentemente eseguirsi da chiunque privo non è di mani, benchè inettissimo; Onde ciocchè dicesi dell'industria, come non sempre personale, ma talvolta ancora transitoria, e da potersi supplir da un altro, non ha qui luogo. Elesse bensì in parte la fiducia, ed in parte il fatto; ma questo dipendente in tutto da quella, dalla quale non può staccarsi, perchè niente v'era da fare, e niente affatto poteva farsi senza di essa, che doveva prima determinare il subjetto, su cui cadesse la prestazione del fatto, e segregare in una parola il fattibile dal non fattibile, nè prestabile. Quindi Voi ben vedete, qualsia l'equivoco di costoro, e dove consista. Cosa

ſa di fatto, dicono eſsi, è l'eſibire un Biglietto, e dicono bene; l'obbligazione di preſtare il fatto non è più perſonale, ma ſi traſmette; dunque il fatto di eſibire il Biglietto, non preſtato dal Viſcardi, può preſtarſi beniſsimo dall'Erede.

Conſiderano il fatto queſti Signori, e non conſideran la fiducia, ſenza la quale fatto preſtabile non può eſſervi. Noi non cerchiamo ciò, che di fatto poteſſe farſi, nè ſiamo sì ſtolidi da negare, che poteſse l'erede, e poteſſe ogni altro eſibir di fatto il Biglietto. Nel dover fare, e poter *de Jure*, ſta la quiſtione, e queſto dovere, o non dover fare a niſsuno è noto, e perciò niſſuno lo può ſupplire, niſsuno ſapendo, ſe il Viſcardi doveva produrre il Biglietto, o nò; anzi ſapendoſi certamente, che nol doveſſe, perchè in fatti non lo produſse, quando era il produrlo in ſuo pieno arbitrio, ſegno evidente, che oſtava a dover produrlo la volontà della Teſtatrice, e vietava il produrlo la data fede. Non diſtinguono eſsi il caſo di avere approvati la Principeſsa *tutti i Biglietti da ſe ſcritti, o ſoſcritti*, dal caſo di avere approvati *quelli, che ſi eſibiſſero*. Il primo è quello, che importa mero fatto miniſteriale, ed eſecutorio; e mero eſecutore, e mero miniſtro, ſtato ſarebbe il Viſcardi, non Fiduciario, ſe aveſse la Principeſsa così diſpoſto; perchè certa eſſendo, e determinata la volontà, certi, e determinati i Biglietti, ſu tutti i quali indifferentemente cadeva, eſeguir dovevaſi onninamente; e ſe eſeguita non l'aveſse il Viſcardi, a cui fu commeſſa, non pertanto reſtava impedito al di lui Erede, come ad ogni altro ſupplire il fatto della nuda, e ſemplice eſecuzione. Ma non va così nel ſecondo, in cui non vi è fatto preſtabile, ſe il Viſcardi non dice prima, qual'eſſo ſia. Approvati non avendo la Principeſsa tutti i Biglietti, ma ſolo *quelli, che ſi eſibiſſero*; il ſolo Viſcardi, a cui fu ingiunta la eſibizione, ſeppe quali erano, perchè nel ſolo Viſcardi ripoſtà fu la fiducia d'eſibir più queſti, che quelli; e così o non eſibiti, o non indicati determinatamente da lui medeſimo, non poſsono eſibirſi da un altro, che ſa il genere de' Biglietti, mà non la ſpecie, e in conſeguenza

non sa, quali esibire egli debba, o possa, e quale sia il fatto, che ha da prestarsi.

La sola fiducia dunque independente, e staccata da qualunque sorta di condizione, se la condizione per ipotesi non vi fosse, basterebbe a provare, non potersi più esibire un biglietto, non esibito dal Fiduciario; perchè l'Erede non solo non può sapere, se si dovesse esibire, o nò, ma sa bene, e meglio dal suo autore, che non doveasi, perchè il suo autore, solo a saperlo, non l'esibì. E quì notate, che di tanto pure vanno d'accordo i Difensori medesimi del Viscardi, benchè non distinguendo fra nudo fatto, e fiducia, s'ingegnino in oltre coprire il Vero, sotto la maschera di sostanza, come a suo luogo vi mostrerò.

Del rimanente la masticano, è vero questi Signori, ma poi sinceramente confessano, potersi dir l'atto condizionale, e lo confessino, o nò, tanto sarebbe negarlo, quanto asserire, che quattro, e quattro non può far otto. Io non cerco, nè di Stico, nè di Panfilo, nè d'Erote, e molto meno mi prendo briga del *qui*, *qua*, *quod*, come se la prendon costoro, facendovi sopra meditazioni, che proprio edifican chi le legge. Son questi, non può negarsi, esempj, e casi per se attissimi a dimostrare la natura intrinseca della cosa, ma non sono la cosa, che vuol mostrarsi. Basta al galantuomo specular questa, e considerar la sostanza, non le parole. Importa l'atto futuro tempo, ed evento incerto? E questo evento è compatibile colla volontà dell'agente? Non occorre altro, e senza prendermi cura del nudo suono d'una voce, o di una espressione piuttostochè di un'altra, concluderò, che l'atto è posto in condizione sicuramente, e me la riderò di coloro, che *agentes magnis conatibus magnas nugas*, si lambiccheranno il cervello, per farlo puro. Non è la nostra Giurisprudenza un mistero, nè i G. C. o Sacerdoti di Delfo, o Sfingi di Tebe, onde a penetrarne gli arcani, e a svilupparne gli oscuri Enimmi *aut conjectore Oedipo*, *aut Delio natatore sit opus*. Sono le Leggi proporzionate alla natura dell'uomo, ed agli atti umani, e la ragione ci mostra, che chi può voler subito, e che fa dipendere il suo vo-

lere

lere da un incerto futuro esito, a cui l'attacca, vuole, e non vuole, volendo, se l'esito fa, che voglia, e non volendo, se non lo fa.

Compatiamo poi certi scioli, giacchè i poveretti

Meritano pietà, pinchè perdono,

nè il floccipenderli è carità. Distinguono essi garbatamente in aria ludi-magistro-don-fidenziana fra il *si esibissero* Preterito imperfetto del subjuntivo, com' essi dicono, e 'l *si esibiranno*, futuro, cred' io, dell' Indicativo, onde questo, e non quello in capo loro fa condizione, perchè esprime futuro tempo soltanto questo, e riguarda quello solo il passato; dimanierachè nel nostro caso, non v'è in buona pedanteria, nè vi può esser mai condizione; e chi dice in contrario s' intende di grammatica al par di un' Oca. Anzi meno di un Pappagallo; perchè veramente la Principessa, quando disse, che quei fogli *si esibissero* era già morta, ed erano esibiti que' fogli Dio sa da quanto. Così

Non ti curar di lor, ma guarda, e passa.

Ammettono dunque i Difensori dottissimi del Viscardi la condizione; ma si credono uscir d' impaccio con una distinzione, altrettanto vera dov' ella entra, quanto poi l' applican male, traendone conseguenze più false dell' Alcorano. Altro è, dicon' essi, quando cade il relativo *quali* sulla sostanza, altro poi, quando riguarda l' esecuzione, facendo condizione nel primo caso, non nel secondo. E quì provan la loro Tesi con lunga filastroccola di Dottori, alla testa de' quali è Baldo. Ma nel caso nostro, soggiungono, cade il *quali* sull' esecuzione, e non cade sulla sostanza; dunque il *quali* nel caso nostro non viene a far condizione. E che non cada sulla sostanza non lo provano, nè con Baldo, nè con Bartolo, ma da se, e così non *a Posteriori*, *ma a Priori*.

Ora questi Signori parlano chiaro, e chiara al pari del chiaro d' uovo sarà la cosa. Ma per me ha alquanto del

chiaroscuro, perchè la capisco, ma non l'intendo. Giacchè per altro siam qui fra noi, e nissuno, la Dio mercè, vede, o sente; date Voi gloria al vostro intelletto, e ditela schietta, e com'ella stà. Voi all'opposto l'intendete sì, ma non la capite. Consoliamoci dunque insieme, giacchè sottosopra andiamo del pari, e spero, che de' compagni n'abbiamo a josa, e forse grossi manipoli anche di quelli, che dicon d'intendere, e di capire, e poi per un verso si uniscon meco, e per l'altro vosco. In fatti, che quel mariolo del *qui, quae, quod*, abbia una virtù di tal fatta, pare un po' strano. Che si canzona? Ora far condizione, e ora non farla; e se la fa in un caso, non farla per sogno in un altro simile? E' pur anco l'esecuzione, futura insieme, ed incerta cosa. Ma giusto perchè non l'intendiamo, sarà così, non essendo a portata de' bassi ingegni le cose alte, nè è a tutti lecito ire a Corinto. Lo dice Baldo, e lo dicono baldanzosi con Baldo questi Signori, che non sono capaci nè di pigliar granchj a secco, nè di darci ad intendere un *qui pro quo*: Dunque si baci basso, e si creda.

Si creda pure, e più della ragione giuochi la fede. Ma non sarebbe mica peccato conciliar fra se l'una, e l'altra, e credere a carte un po' più vedute. Così ho pensiero di creder io, e così siet' uomo da creder Voi, onde accertiamoci un poco meglio. Baldo, Amico, dice benissimo, perchè non dice ciò, che suppongono, nè conclude punto ciocchè vorrebbero. Ed ecco il caso di quella gente, che non intende, o non vuole intendere i nostri Vecchj, i quali intesero, e scrisser bene. Mi spiegherò.

Tutte le mortali create cose han principio, e fine, e principio, e fine hanno gli atti umani. Il principio per cui esistono, e dal non essere atti, passano ad esserlo, è la sostanza, o dicasi ciò, che gl'informa, e crea, e gl'infonde l'anima, ed il vigore; onde se manca, son atti nulli, ed atti validi se non manca. Fine dell'atto è l'esecuzione, e diversi essendo eseguire, e fare, queste due cose fra se diverse, costituiscono due diversi atti. Il consenso dunque, che è la sostanza, ma non sempre

totale, e che per se basti, può esser perfetto riguardo all' atto, ma non riguardo all' esecuzione, onde sarà l' atto allor puro, e l' esecuzione condizionale.

Ma perchè la confusa idea, che delle condizioni, aver quì si mostra, è quella, da cui nascono tanti equivoci, con quanti si cerca ingombrare il vero, e imporre agli uomini anche più esperti, contentatevi ch' io premetta altre osservazioni, più necessarie allo schiarimento di tal materia.

Voi sapete meglio di me, che si dividon le condizioni in sospensive, e resolutive; poichè non solo si può volere sotto un incerto futuro evento, da cui dipenda la volontà, e sarà allora condizion sospensiva, perchè sospende il consenso; ma può volersi liberamente, e l' esistenza, e l' esecuzione di un atto, è volere insieme, che torni l' atto, a non esser' atto, non adempiendosi un patto adjetto, da cui non dipende la sua esistenza, ma la sua sola perseveranza, e risolutiva sarà in tal caso la condizione, perchè l' atto in se puro, solo *sub conditione resolvitur*. E sono *in jure* di tal natura l' Addizione *in diem*, la Legge Commissoria, il patto di Retrovendita, e simili.

Perchè poi in ogni atto può intervenire qualche adjezione del tutto estrinseca, non ripugnante alla sostanza dell' atto, ma non influente nella medesima; *& quæ æquè adesse, & abesse potest*, o può volersi anche questo adjetto assolutamente, e si dirà puro, o può volersi sotto altro adjetto, che importi incerto futuro evento, e sarà l' adjetto condizionale, e la condizione che esso produce, condizione di accidente si chiamerà, perchè percuote sol l' accidente, non la sostanza, che resta pura.

Or non bisogna confondere una condizione con l' altra, e attribuire ad una, ciò che soltanto dell' altra è proprio, o non distinguere incautamente, come quì spesso non si distingue, fra condizione, e fra modo.

Sospende di sua natura ogni condizione, ma non però la Risolutiva. Questa non impedisce, e che nasca l' obbligazione, e che succeda all' obbligazione l' esecuzione, perchè *dies cessit, & dies venit*, e intanto *cessit, & ve-*

nit dies, in quanto, e sull'obbligazione, e sulla esecuzione il consenso è puro. Molto diversa è però dal modo, perchè *facultas implendi modum* passa all'Erede, ma *facultas implendae conditionis*, non passa, personale essendo ogni condizione potestativa, e perciò di sua natura non transitorja, come se transitoria fosse, sarebbe modo.

La condizion d'accidente opera, come ogni altra, dentro i suoi limiti, sospendendo l'obbligazione, e l'esecuzione accidentale, senza influire nell'obbligazione, e nella esecuzion sostanziale, perchè queste son fuora affatto della sua sfera, e lo sono, perchè il consenso è solo sospeso sull'accidente, ma non sul resto.

La più potente di tutte, e regina, dirò così, delle condizioni, è la condizione di sostanza, che a tutto si estende, ed abbraccia tutto, traendo seco accidente insieme, ed esecuzione; perchè sospesa la causa, non può non sospendersi anche l'effetto, e sospesa la sostanza dell'atto, che è il principale, necessariamente ha da sospendersi l'accidente, che è l'accessorio, il quale non sussistendo da se, convien, che vesta le qualità della cosa, per cui sussiste. Così l'atto condizionale, nè produce obbligazione, nè dà azione, perchè manca il consenso necessario a produr la prima, nè può darsi azione, ove non è obbligazione.

Finalmente la condizione di esecuzione, condizione anch' essa, è condizion sospensiva, perchè sospende l'effetto, sopra cui cade, non influisce direttamente nella sostanza, ma si rifonde in essa indirettamente, ed in conseguenza; mentre esistendo, l'atto perfetto, e per se valido si eseguisce, e mancando, benchè valido, e perfetto, si rende vano. Non influisce direttamente nell' atto, perchè due cose, essendo fra se diverse esecuzione, e sostanza, sussiste, e può sussistere un atto non eseguito, non concorrendo l'esecuzione a formarlo, e perfetto essendo senza di essa; onde se obbligatorio sia l'atto, produce l'obbligazione, ma non l'azione. Vi si rifonde indirettamente, perchè il fine dell'atto, senza esecuzione, non può ottenersi, e la nullità dell'effetto contamina, e infetta del vizio proprio la validità

della

della causa, mortificata, finchè pende la condizione, e oppressa senza poter più risorgere, mancata appena l'esecuzione; onde la condizione di esecuzione in ordine all'atto, può dirsi analoga alla condizione Risolutiva, risolvendo questa l'obbligazione eseguita, e quella solo l'obbligazione eseguibile.

Nè si dica, che così essendo, non passerebbe differenza veruna fralla condizione apposta alla sostanza, e la condizione apposta alla esecuzione; poichè simili fra se sono in ordine al fine, cioè considerata l'esistenza, e la deficienza, ma non rispetto all'essenza, e per rapporto all'obbligazione, che sono i due oggetti, per i quali esaminar si suole una condizione; importando molto il veder, se cada sull'atto, o sulla esecuzione dell'atto. Poichè cadendo la condizione su questa, non impedisce, che l'obbligazione subito nasca, perchè puro allora rimane l'atto, e perciò idoneo a produrla. Laddove se la condizione cade sull'atto, non ne può nascere obbligazione, perchè il consenso sospeso, non è consenso.

E da ciò vedete, ove noi siam giunti. Giunti noi siamo a darvi un'idea della differenza fra atto, e atto; onde potrà solo distinguersi fra esecuzione, e sostanza negli atti composti, ed obbligatorj, a solo fine di riconoscere, se nata sia la obbligazione, non per anco eseguito l'atto, e così innanzi la esecuzione; ma non mai negli atti semplici, ed imperfetti, i quali non producono obbligazione, nè atti sono a produrla, che dal momento della esecuzione medesima, come più chiaro di quì a non molto vi mostrerò.

Premessi questi, assai più principj, che osservazioni, e principj altrettanto certi, quanto notorj, venghiamo a noi. O il relativo *quali*, congiunto a futuro tempo, percuote la sostanza dell'atto, e sempre, e indistintamente farà l'atto condizionale, e condizionale in conseguenza colla esecuzione, anche l'accidente; perchè sospende il consenso, senza del quale non può essere atto, e se non è atto non può eseguirsi, nè può darsi, o può eseguirsi accidente senza sostanza. O percuote solo l'esecuzione, e renderà condizionale sol questa;

ma non mai l'atto; perchè la condizione nè cade, nè influisce direttamente sopra di esso; potendo, come si è detto, senza esecuzione sussister l'atto, ma non senz' atto l'esecuzione. O percuote il solo accidente, e per la ragione medesima sarà il solo accidente condizionale. O cade finalmente sulla risoluzione dell'atto, e sarà posta in condizione soltanto quella; Onde a misura, che *conditio extiterit*, *aut defecerit*, o irritrattabile sarà l'atto, o *resolvetur actus sub conditione*.

Ci vuol dunque un bel coraggio, e bisogna, o non aver sale in zucca, o scordarsi affatto di ragionare, per avanzarsi ad asserir francamente, e lusingarsi di dare ad intendere anche a' più sciocchi, che le parole condizionali apposte solo alla esecuzione, non importino condizione, e che *nihil agant*; onde ci sieno per ripieno, e non avesse altro da fare chi ve le appose. Ma lo dice Baldo, e con Baldo un mar di Dottori antichi, *medii*, *avi*, e moderni. Baldo, torno a dirvi, e questi Dottori, non dicono più, nè meno di quello appunto, che vada detto; e se qualche Imbrattafoglj dice altrimenti, non solo sproposita, ma delira. Non mi credete? Uditemi prima, e poi decidete.

Nella *L. Stichum 6. ff. de Legat. 1. Sticus, qui meus erit*, fa condizione. Oltre la ragione, per cui la fa, nè può far di meno di non la fare, perchè *importat incertum exitum rei futuræ*, ce lo attesta il G. C., e ciò basta. Perchè dunque non ha a farla nella *L. Si decem*, 48. *ff. de verb. oblig.* anche la particola *quum petiero*, adjetta alla stipulazione di quel *si decem*? Riguarda pure incerto futuro tempo, anche il *quum petiero*, e contuttociò apertamente ci dice Ulpiano, che non la fa. Oppone la Glossa questa seconda alla prima Legge. Risponde Dino, che intanto il *quum petiero* non fa condizione, in quanto dipende dalla sola volontà dello stipulante. Ma più sottilmente può dirsi, soggiunge Baldo, che nella *L. Si decem* il tempo futuro non riguarda la disposizione, ma l'esecuzione della disposizione. Laddove nella *L. Sticum* riguarda la sostanza medesima della disposizione, e la sostanza è quella, che dal futuro tempo dipende. Ecco quello, che dice Baldo, e dice benis-

benissimo a chi l'intende, ma non bisogna, o non capirlo, o abusarsene, per fargli dir cose giammai sognate, e che ripugnano al comun senso. Egli non dice, che le parole condizionali, quando riguardano l'esecuzione, non importino condizione, che direbbe allora uno sproposito da cavallo, e questo è quello, che gli si vorrebbe far dire. Dice, che il *quum petiero*, non è in quel dato caso condizionale, perchè il tempo futuro riguarda in quel dato caso l'esecuzione: come nè più nè meno detto aveva prima di lui, benchè con altre parole, lo stesso Ulpiano, a cui *ex diametro* si opporrebbe, se supponesse condizionali quelle parole, che dal G. C. si dicon pure, e che poi, quantunque condizionali, non operassero nulla, perchè riguardano l'esecuzione.

La fallacia dunque del ragionamento, e tutto l'equivoco di costoro consiste, nel supporre condizionale ciò, che non è, per poi far fare alla condizione una figura, che la distrugge, e non distinguendo la condizione dal tempo incerto, ragionano in sostanza così. Nella *L. si decem quum petiero* non v'è condizione; dunque la condizione, che riguarda l'esecuzione, non viene a far condizione, traendo la ragione particolare di Baldo ad una regola generale falsissima. Bisogna prima provare, che il *quum petiero* nel dato caso di quella legge sia effettivamente condizionale, e allora potran dedurne la conseguenza, che ne deducono, allora potrà esser vera la regola, e allora il discorso camminerà. Ma per provarlo bisogna pigliarsela con Ulpiano, e provar prima, che fu Egli un vero Buffone, a negare, che il *quum petiero* importi la minima condizione. E più di Ulpiano conviene buttare a terra la sua ragione, chiara lampante, e da persuadere chi ha punto senno, come ha sempre persuaso i più accurati, e più dotti interpreti, i quali vanno pure buttati a terra, e va fatto vedere, che furon ciechi, e che studiato non avevano il *qui, qua, quod* sul far del Ripa. *Suspendit, & differt*, dice Ulpiano la condizione. Strana dunque, e mostruosa cosa sarebbe, che apposto essendo il *quum petiero*, o sia l'incerto futuro tempo, a solo fine di ammo-

monire il Debitore, e sollecitarlo, *quo decem Celerius, & sine mora reddantur*, oprar dovesse un contrario effetto, ed esser di remora al pagamento. Dunque non è condizione, nè mai può essere, e così morto io prima di chiedere, potrà chieder benissimo il mio Erede, non potendosi dir defetta una condizione, che mai vi fu. Vi quadra la ragione? Penserei certamente di sì. Or se vi quadra quella di Ulpiano, ha da quadrarvi anche quella di Baldo, perchè in sostanza è la stessa. Non cade quì, dice Baldo, il futuro tempo sull' atto: onde lo faccia condizionale, ma cade sulla esecuzione, cioè *quo Celerius executioni mandetur id quod est actum*; e cadendo sulla esecuzione l'incerto tempo, non fa, nè mai può far condizione, tale essendo colle parole il germano senso di questo Interprete, se non si vuole, che contradica manifestamente ad Ulpiano, nel qual caso, per confessarvi il mio debole, mi sentirei più disposto a seguitar questo, che quello, e lo prenderei a sconto di mie peccata, se mai rimproverato ne fossi, o schernito unquanco.

Ma capace non era Baldo di discostarsi da Ulpiano, e così dal vero. Intanto parla egli a quella Legge di esecuzione, in quanto vuole addur la ragione intrinseca, per cui il futuro tempo non venga in essa a far condizione, e non mai per distinguere la condizione di esecuzione dalla condizion di sostanza, non essendo sì stolido da non capire, che le parole condizionali, apposte ancora all' Esecuzione, fan condizione; e perciò dicendo, che il *tempo futuro*, non la *condizione* riguarda in quella legge l'esecuzione, perchè vedeva benissimo, non essere in quella Legge, nè poter' esservi condizione; sì perchè lo dice a chiare lettere Ulpiano, e Baldo era Uomo da saper leggere; sì perchè repugna la condizione alla volontà; sì finalmente per l'assorbente ragione della notabilissima differenza fra 'l *quum*, e 'l *qui*, importando quello di sua natura mora di tempo, o celerità, senza influire nella volontà, che rimane intatta, e rifondendosi questo in essa, e determinandosi al caso espresso.

Ma facciamovi osservar meglio tal verità, e in conseguen-

guenza toccar con mano il palmare equivoco di costoro, che negano al relativo *qui* la facoltà di far condizione per proprietà di vocabolo, e poi non l'accordano solo al *quum*, ma pretendono d'insegnarci, che questo solo per se la faccia, quando a rovescio và la faccenda, e basta non esser novizj affatto, e meno che Rabule, per conoscerlo. Sa ognuno, che il giorno, o sia tempo incerto fa condizione; ma ognuno sa, che non la fa sempre, e in conseguenza, che non la fa in se, nè per proprietà, perchè in se, e per proprietà sua ingenita differisce, e solo in conseguenza, e per giusta interpretazione talor sospende: *Continet enim*, come i G. C. c'insegnano, *directè, & principaliter tempus, indirectè verò, & consequenter conditionem*, se alla mora congiunto vada anche il carattere di condizione; qual'è il sospender la volontà, e cader, come dice Baldo, sulla Disposizione, non sulla semplice esecuzione, mentre ove cade su questa, sol differisce, e differisce perchè voluto in tal caso è l'Atto assolutamente, e prorogatone il solo effetto.

E per evitare ogni equivoco, oltre il distinguer fra tempo, e tempo, distinguer bisogna fra caso, e caso. O il tempo è incerto assolutamente, *o secundum quid*. Assolutamente, se non si sà, *an dies unquam sit extiturus*, come se Voi prendereste Moglie, se sarete Vescovo, o Cardinale, se vincerete un terno a codesto Lotto. *Secundum quid*, se certa è l'esistenza, ma incerto il quando, come certa è la morte, ma incerto il giorno, in cui seguirà. Regola è, che il tempo incerto di questa specie, non fa nei Contratti mai condizione, e nei Legati la fa talora, e talora nò. Non la fa, se il tempo incerto certamente sia per esistere, vivente ancora il Legatario, perchè non rifondendosi allora nella sostanza, importa solo semplice mora, non sospensione di volontà, come nella *L. heres meus 79. ff. de cond.*, *& Dem.*, e nella *L. 4. in f. ff. Quod dies Legat. Ced.*, ove il giorno della morte del Legatario, che è l'Incerto futuro tempo di quelle Leggi, può solo esistere, esso vivente, vivi noi morendo, non morti, e alla vita non alla morte attribuendosi il momento, nel qual si

muo-

muore. Fa condizione all' opposto, se esister può il tempo adjetto, dopo la morte del Legatario, rifondendosi allora nella volontà di lasciare, e dipender facendola dall' esistenza del caso adjetto, come nella *L.* stessa *hares meus*, nella *L.1. §. Dies autem ff. de Cond. & Dem.*, nella *l.4. in pr.*, nella *L. hujusmodi 13. ff. quando dies Leg. Ced.*, ne' quali testi non pende l' incerto tempo dalla morte del Legatario, ma dall' Erede, che può morire dopo di esso. Chiara dunque, e per se patente è la ragione di queste tre differenze. Ne' Contratti *spes transmittitur*, e così non importa, che la condizion casuale esista avanti la morte del Creditore, o che esista dopo. Non così nei Legati, perchè il Testatore, che lascia, vuol onorare il Legatario, non l'Erede del Legatario, non solo non benemerito, ma ignoto, e rispetto ad esso, persona incerta. Onde se prima, che esista il tempo, il Legatario viene a morire, il legato affatto si estingue, trasmetter non potendosi al suo Erede, nè per volontà del Defonto, che non ebbe animo di onorarlo, nè vi pensò; nemediante la persona del Legatario, morto, *antequam dies Legati cederet*, e in conseguenza avanti l' acquisto di verun dritto, *nec in re, nec ad rem*, da poter trasmettere al successore. Potendo dunque solo tal caso esistere, e non esistere, dopo la morte del Legatario, l' adjetto tempo può solo in tal caso far condizione; perchè in tal caso solo sospende, e determina la volontà del Legato all' evento incerto, in che consiste la condizione, di cui è proprio *differre in casum obligationem;* e intanto sospende, in quanto non riguarda allora la semplice, e sola esecuzione, ma si rifonde nella sostanza della Disposizione, o sia nel consenso, e volontà di lasciare.

E per la stessa ragione fa condizione indistintamente, tanto negli atti fra i vivi, che nelle ultime volontà il tempo incerto di prima specie, o tempo incerto assolutamente: non potendo la totale incertezza non differire insieme, e sospendere, attaccata in tal caso essendo la volontà all' incerto futuro evento, che può esistere, e non esistere in ogni tempo, e senza differenza dal pri-

ma

ma al poi, se non osta alla sospension del consenso e in conseguenza alla condizione, o il privilegio, o la volontà. Così per privilegio di causa non pone in condizione l'incerto tempo nè la libertà, nè gli alimenti sotto di esso lasciati, e intanto non ve li pone, e venga, o nò il tempo, sempre si debbono, in quanto non fa condizione per proprietà, ma per presunzione, come se per proprietà la facesse, non si dovrebbero, non dovendosi perciò appunto, se non esistente la condizione, lasciati, che sieno con parole per se, e di natura loro condizionali. Così per volontà contraria, si considera solo in se, nè perciò sospende, ma differisce, apposto, che sia non all'obbligazione, o disposizione, ma al pagamento; perchè apposto non essendo all'obbligazione, non può sospenderla, e differir può solo la soluzione, o dir vogliate la esecuzione, a cui è apposto, come nella *L. Ex his quando Dies Legat. Ced.* nella *L. Sejus Saturninus*, nella *L. a filia* §. *Alumno ff. ad S. C. Trebell.*, e in altre molte. E così pure per contrario effetto di volontà, *qua in conditionibus dominatur*, se apposto sia non con animo di sospendere, ma a solo contrario fine d'accelerare, come nella nostra *L. Si decem* nella *L. Titia* 85. *ff. de Cond.*, *&* *Demon.*, ed altrove; = *adjicitur aliquando dies incertus*, scrive fra gli altri un dottissimo Interperete, *ad accelerandam solutionem*, *&* *tunc purè contrabitur obligatio*, *non sub conditione*, *vel in diem*, *ut si quis stipuletur* = *Decem*, *quum petiero*, *dabis L. si decem* 48.

Or voi vedete, quante eccezioni patisce il tempo, sul fare o nò condizione, e le patisce perchè non fa condizione in se, o come dicono i G.C. *Vi ipsa*, ma in conseguenza; mentre chi vuole con tale adjetto, per lo più vuole efficacemente, nè sospende il volere, ma ne differisce solo gli effetti, il che non segue, nè può seguire nelle voci condizionali per proprietà, alle quali è attaccata una sola idea, laddove il tempo ne include due, o include solo per se la prima, e la seconda *per accessionem*. Del Relativo *Qui* ne parleremo in appresso, e vi faremo toccar con mano, che congiunto al futuro tempo indistintamente fa condizione *Vi ipsa*, *&* *natura sua*. Guarda-

darevi intanto dalla Eresia Legale di questi Savj, ove non anno ribrezzo di stabilire, che *dies incertus facit de jure conditionem, sive adjiciatur substantiæ, sive exequutioni Legati*, perchè a buon conto il *quum petiero* non la fa, e non la fa l'incerto giorno di tante Leggi, quante di sopra ve ne ho citate, se non furono Eretici con Ulpiano, anche tanti altri G. C., e se eretica pur non è la ragion naturale, e chi la conosce.

Altro è dunque, che il tempo incerto non faccia condizione in alcuni casi; altro, che condizione indistintamente non facciano le parole di natura loro condizionali, quando sono apposte alla esecuzione. Non la fa il *quum petiero*, sì perchè cade sulla esecuzione, *quia adjectum est solutioni*, sì perchè facendola, la farebber per interpretazione, non per se stesso, e questa interpretazione si opporebbe direttamente alla volontà, che ben lontana dal possedere, non solo intende non differire, ma accelerare. Non è dunque l'esecuzione, che impedisca, e renda inutile la condizione, o la volontà, determinata a non porre in condizione il pagamento, ma ad affrettarlo. E perchè parole esprimenti, secondo il nudo lor suono mora di tempo, e sospensione di volontà, ma alla medesima ripugnanti, cadere ugualmente possono, e sulla esecuzione, e sulla sostanza, se vero fosse ciò, che soavemente sognan costoro, dovrebbe allora ugualmente dirsi, e spacciarsi per regola non men certa, *che le parole condizionali apposte alla sostanza dell' atto, non importano condizione;* perchè in quel dato caso non l'importerebbero certamente.

E ciò forse bastar potrebbe per dimostrarvi l'abuso, che da costoro si fa di Baldo, e il grosso sbaglio, che quì si prende. Ma io, che intendo di persuadervi appieno; e ridurvi a segno di più non potere aprir bocca, son risoluto provarvi tutto anche meglio, prima per via di legittime conseguenze, poi per mezzo del paragone, e finalmente coll'intrinseca notabilissima differenza fra un atto, e l'altro, alle quali cose se avete sillaba da opporre, ditemi stolido, e vel perdono.

Con-

Conclude Ulpiano nella *L. Si decem*, che alla morte dello ſtipulante, la condizione non manca, perchè non v'era. Dunque concludo io, ſe la condizione ſtata vi foſſe, per conſeguenza legittima *defeciſſet*. Dunque ove ſarà condizione, anche riguardante l'eſecuzione, e non la ſoſtanza, ſvanirà eſſa, *deficiet* alla morte della perſona, alla quale è ingiunta. Dunque qualſiſia condizione poteſtativa nè paſſa, nè può paſſare all'Erede. Dunque la *L. ſi decem*, dunque Baldo, dunque i Dottori, dunque tutto il Caſtello in aria, fu cui ſi decide così gran Cauſa, non ſolo non provan nulla; ma provan mirabilmente a roveſcio. Scuſatemi, Amico, con tanti *Dunque*; ma io non vi ho colpa, perchè vengon tutti da ſe.

Al confronto, e per farlo a dovere, non vi rincreſca alzar l'occhio, non volendo io, che muoviate paſſo, e vi diate pena ſcartabellare. Non più di due Leggi ſopra la noſtra *L. Si decem*, vi è la *L. Centeſimis*. Non occorre ſcorrerla tutta, benchè ſia breve, ma baſta il 2., e 3. §. brevi anch'eſſi. Leggiamoli = *Si ita ſtipulatus fuero* = *Quum volueris, quidam inutilem eſſe ſtipulationem ajunt; alii ità inutilem, ſi antequam conſtituas, moriaris, quod verum eſt*. Qui il *Quum* o ſia l'incerto futuro tempo fa condizione, e vedremo in breve, perchè la fa. Innanzi. *Illam autem ſtipulationem* = *Si volueris dari, inutilem eſſe conſtat*. Che imbroglio è queſto? E come mai ha da valere la Stipulazione con la Condizione poteſtativa *Quum volueris*, e invalida ha da eſſere quella colla condizione medeſima *ſi volueris*? Moſtra pure un'adietto, e l'altro di eſſere appunto la ſteſſa coſa? Lo moſtra, Amico, ma non lo è, ed eccovi un'altra autentica prova della conſiderabile differenza fralla particola *Quum*, e gli altri adjetti di natura loro condizionali. Intanto il *ſi volueris*, condizionale per proprietà, rende inutile, e vano l'atto, inquanto cade direttamente ſulla ſoſtanza, e riſondendoſi nel conſenſo, ſenza del quale la ſtipulazione non può ſuſſiſtere, non lo ſoſpende ſolo, e lo vulnera, ma lo annulla; dir non potendoſi, che voglia, nemmeno *ſub conditione*, ed incertamente, chi ſi riſerva l'arbi-

 trio

trio libero di volere, o nò in ogni caso. Non così il *Quum volueris* esprimente per se solo, mora di tempo, e perciò un distacco dalla sostanza, che resta intatta, onde non distrugge il Consenso; giacchè chi vuole in tal guisa l'atto, efficacemente lo vuole, e consente in esso, nè sospende la volontà, che sul tempo semplicemente incerto, e sul solo fine, o dir vogliate sulla soluzione, ed esecuzione: Poichè se la sospendesse sull'atto, il distruggerebbe, perchè sarebbe un atto senza consenso, e nulla perciò la stipulazione, come nel caso opposto del *si Volueris*. Non potete dunque negarmi, che condizione faccia quì il *Quum volueris*, condizione potestativa, e condizione apposta alla esecuzione. Dunque se vera fosse la sognata favola di costoro, la facoltà di volere passar dovrebbe all'Erede, perchè, o non sarebbe condizione, o sarebbe condizion transitoria. Ma Paolo decide pure altrimenti, e ci fa intendere a chiare note: *Inutilem esse stipulationem, si antequam constituas, moriaris*.

Ma perchè, mi domanderete, se condizione fa il *Quum volueris*, com'evidentemente la fa, non deve puranco farla il *quum petiero*? E qual'è mai la ragione della differenza fra questi Adjetti? La ragione, ce la da Dino nelle poc'anzi riferite parole di quell'Interprete alla *L. Si decem* Dipendendo il *quum petiero* dalla sola volontà dello stipolante, a cui promettesi puramente, non può il tempo far condizione, come solo apposto ad accelerare. Non così il *Quum volueris*, cadente sulla persona del Promissore, e che apposto essendo in di lui favore, necessariamente deve sospendere, e prorogare, e cagionerebbe un contrario effetto, se accelerasse.

E se insistete, che potrà prorogare è vero, ma che non apparisce, per qual ragione debba sospendere; io vi richiamo a ponderare la volontà, e vi rammento la certa regola, che ci danno gl'Interpreti intorno ad essa. Chi non chiede il dovutogli, non però mostra di non volerlo, nè rinunzia all'arbitrio di non più chiedere, e questo arbitrio, in lui non estinto, passa all'Erede. Ma chi non vuole il dovutogli, lo ripudia, benchè non dica espressamente di non volere, perchè lo dice tacita-

tamente col fatto, e il fatto del non volere, quando lo può, estingue l'arbitrio del voler più: onde l'adjetto, che riguarda la volontà, si rifonde sempre nella sostanza, giacchè sostanza, e volontà vengono ad essere la stessa Cosa. E questa pure è altra prova, che il tempo incerto mai può far condizione, se o non cade sulla sostanza, o nella sostanza non si rifonde, e in una parola se o non è, o non si riduce a tempo incerto assolutamente.

Quanto alla Regola. Si ricerca, o dalla Legge, o dall'Uomo la volontà. Se dalla Legge, cioè se comanda, e dispon la Legge, che dalla manifestazion della volontà penda l'atto, la facoltà di dichiarare la volontà passa allora all'Erede. Il Legatario, per esempio, non acquista il Legato *ex dispositione Juris*, contro sua voglia, ma *si voluerit*, *& quum voluerit*, se non vuole espressamente, e repudia, *Legatum corruit*: Se poi prima di voler, muore, egli lo trasmette, *& potest velle*, *& agnoscere ipsius hares*. Non così, se la volontà si ricerchi per disposizione dell'uomo, e ingiunta sia da esso non dalla Legge. Solo in tal caso può voler quello, a cui è ingiunto il volere, o nò, e morendo non peranco dichiaratosi di volere, *conditio deficit*, nè la facoltà di adempierla è transitoria, perchè voler potendo, e non avendo voluto, egli ripudiò. E notate, che l'ineluttabile verità di tal regola si ferma appunto coll'autorità della *L. Centesimis* = *Verba illa* = *Quum volueris*, *dabis.*, c' insegnano a quella legge gl' Interpreti, *Conditionem faciunt*. *Continent enim expresse*, *& principaliter tempus*, *tacitè verò*, *& consequenter conditionem*, come nella *L. Si Titio* 22. *in pr. ff. Quando dies Legat. Ced.*, nella *L. Quodcumque* 45. §. *Non solum ff. de verb. oblig.* nella *L. qui premisit ff. de Cond. Ind.*, ed in più altre.

Non tralasciamo un altro confronto. Anderete, cred'io, d'accordo, che il *si volueris* importi direttamente, e di natura sua condizione, e che intanto annulli l'atto, in quanto cade sulla sostanza, nè sospende solo il consenso, ma lo distrugge. Ora ditemi un poco, chi sul fondamento di questa Legge, pretendesse di spacciar per regola, che le parole condizionali, quando sono

apposte alla sostanza dell'atto, lo rendon nullo, si farebbe scorgere, o nò? Per me credo di sì certamente, vedendo ognuno la differenza, che passa fra una condizione possibile, e che non s'oppone alla volontà, e un altra impossibile affatto, e che la distrugge, nè potendo da questa inferirsi a quella, per la ragione diversa fra caso, e caso. Eppure questi Signori così argomentano, e costituiscon per regola l'eccezione, eccezione essendo, che per trattarsi di tempo incerto, e per ragione particolare, nella *L. Si decem*, non vi sia condizione; Regola poi, e regola certa, ed indubitata, che la condizione apposta alla esecuzione faccia condizione benissimo, e la sospenda.

E per finir di convincervi sul palmare equivoco di costoro, e dimostrarvi la falsità spacciatissima del Sofisma, con cui si tenta ingombrare il vero, e abbagliar le menti men perspicaci, fermiamoci alquanto sulla dottrina degli atti. Voi ben vedete, che costituiscono essi tutto il momento delle pretese loro ragioni, sul fondamento della *L. Si decem*, ove non è condizione, e per questo appunto, perchè non v'è, non sospende l'esecuzione, per abbatter con essa, e colla supposta male intesa distinzione di Baldo, la Legge *Stichum*, ammettendo per vero, che importi il Relativo *Qui* condizione, qualora alla sostanza si referisce, ma non già quando si riferisce alla esecuzione, benchè come vedremo a suo luogo, neppur sappian distinguere, o almen fingano non saperlo, fra esecuzione; o sostanza. Vedete, e conoscete di più, che da un atto *inter vivos*, qual'è quello della *L. Si decem*, argomentano ad un atto di ultima volontà, qual'è quello, che ci rappresenta la *L. Stichum*, quasichè sieno, e questo, e quello la stessa cosa. Ma qui pure a tutto partito s'ingannano, e inducono in errore altresì coloro, i quali trascurano di por mente alla diversità intrinseca dei medesimi, e agli effetti fra se diversi, che conseguentemente producono; onde qualora pur vera fosse l'Ideale per altro, e totalmente falsa lor distinzione fra esecuzione, e sostanza, potrebb'essa solo aver luogo negli atti di quella specie, non già di questa. Ed ecco inutile anche perciò

ciò, come affatto fuor di proposito, *& extra Chorum*, il miserabile cavilloso rifugio alla fognata autorità di uno Interprete, che mai si sognò, o di abusarsi così del Testo, o che si abusasse così di lui, chi lui, e 'l Testo così stravolge.

La distinzione fra esecuzione, e sostanza può per rapporto alla condizione, solo aver luogo nelle disposizioni fra i vivi per via dell'obbligazione, che produr possono *incontinenti*, separata dall'azione, nascente dopo; non mai però nelle disposizioni Testamentarie, se non ad effetto di riconoscere, se la disposizione sia pura, o condizionale, qualora si tratta di tempo incerto. Del resto, data la condizione; sostanza, ed esecuzione sono l'istesso, atte per se non essendo queste due cose, a produr veruna diversità. Ed io vi stimerò più di Papiniano, se in tutta la nostra giurisprudenza voi mi trovate un esempio, che data un'ultima volontà, condizionale di condizione d'esecuzione, ammetta; o provi tal distinzione, perchè ammetterebbe un'impossibile, e proverebbe un'assurdo.

Altro è l'obbligazione, come sapete, ed altro l'azione; e negli Atti *inter vivos*, nascendo talora quella, non nasce questa; perchè o l'atto, o le circostanze, delle quali è vestito l'atto, capaci sono a produr l'una, ma non già l'altra. Così la promessa pure produce nel tempo medesimo obbligazione, ed azione, ma non così la condizionale, che talora non produce questa, nè quella, e produce talora quella, ma non già questa. Non nasce dalla promessa l'obbligazione, se posto sia in condizione l'atto, o la sostanza dell'atto, che dir vogliate; perchè proprio essendo della condizione il sospendere, e sostanza dell'atto essendo il consenso, da cui può solo la obbligazione prodursi, il consenso sospeso non è consenso, e perciò non atto a produrla; nè senza obbligazion precedente può darsi azione, come non può senza madre mai darsi figlia. Nasce all'opposto dalla promessa condizionale obbligazione, ma non azione, allorchè è posta in condizione la sola esecuzione dell'Atto, non la sostanza; perchè nell'Atto allora il consenso v'è, e a produrre la obbligazione il

consenso basta, mancando solo a produr l'effetto, a cui è diretta, e tende l' azione, che perciò manca. Ora l'essere, o non esser nata la obbligazione, quantunque nata non sia l'azione importa moltissimo; poichè l' obbligazione non peranco prodotta, non è per se trasmissibile, o non lo è sempre. Laddove prodotta, e nata che sia, si trasmette indifferentemente, e passa all' Erede, come vi passano gli atti *in Diem*, ed i Modali, perchè producon l' obbligazione a principio, e differiscono al tempo, e al modo solo l'azione, e in una parola, perchè *dies non venit*, *sed dies cessit*.

Ma così non accade, nè può accadere in atti di ultima Volontà. Sono questi imperfetti, e semplici atti, e perciò non obbligatorj, sì perchè dipendenti, e legati a tre condizioni, *quæ insunt*, una di volontà mutabile, una di morte, una di adizione; sì perchè non potendo naturalmente nascere obbligazione, che dal concorso del consenso di due, o più *in idem placitum*, non è per conseguenza idoneo a poter produrla il consenso, e l'atto di un solo; ma si produce soltanto allora, che l'atto secondo si unisce al primo, e in una parola solo allorquando alla disposizione purificata, e perciò atto da una parte completo, ed in se perfetto, si congiunge dall' altra l' accettazione, mediante il consenso dell' adeunte, dal qual momento, e non prima, che vuol dir dalla esecuzione medesima, si produce, si sviluppa, e si adempie l'obbligazione, donde nasce la ragione, per cui si finge, che il momento dell'adizione *retrotrahatur ad momentum obitus Testatoris*, non potendo fra se disgiungersi quei due atti, e ricevendo a vicenda, e a vicenda dandosi l' essere, ed il sussistere, che non ammetton perciò intervallo fra esecuzione di atto, e sostanza di atto; onde apposta la condizione a quella, non può non rifondersi ancora in questa, perchè senza di questa, quella è mancante, nè atta a far nascere obbligazione, in cui consiste la perfezione dell' atto, nè perciò può darsi, o concepirsi frall' una, e l' altra, o distinzione, o diversità, perchè inseparabili son fra se, come si dà, si concepisce, e induce considerabile variazione, negli atti, e disposizioni fra i vivi, obligatorj *utrin-*

utrinque ab initio, & incontinenti, benchè eseguibili *ex intervallo*, tanto se l'intervallo sia certo, e determinato, come nel caso di esecuzione *dilata in diem* (intervallo, che per questo appunto nell'ultime volontà non ha luogo, e che perciò *demitur*, perchè osta di sua natura alla Retrotrazione e alla congiunzione necessarissima de' due tempi) quanto se sia indeterminato, ed incerto, come in caso d'esecuzione modale, o condizionale.

Nè state a dirmi, che al momento della morte del Disponente nasce per sua parte l'obbligazione, dalle condizioni predette fino a quel tempo sospesa, onde riceve l'atto da quello stesso momento la sua sostanza, perchè produce da quel momento l'obbligazione, e che in conseguenza l'interjezione di tempo, il quale dalla morte all'adizione trascorre, divide dalla sostanza l'esecuzione, e costituisce due estremi fra se distinti. Poichè vedete meglio di me, che il momento della morte compie sì la disposizione, perchè la spoglia di due taciti adjetti, e produce una impotenza fisica a ritrattarla, che vuol dire un'attitudine ad obbligarsi; ma non mai, se ci piace rifletter giusto, viene a spogliarla del terzo, e perciò a produrre l'obbligazione, che sta peranco in incerto, e pende, e nella quale consiste la perfezione dell'atto, o sia la sostanza, atta solo a poter prodursi dal concorso di due, o più volontà, e che solo nasce allorquando alla volontà del Disponente si unisce quella dell'Accettante.

E in maggior prova del fin qui detto, dopo osservate le condizioni, cadenti in atti fra i vivi, e riguardanti la esecuzione, non la sostanza; e dopo aver dimostrato, che sospendon benissimo ancora in essi, e che se sono potestative *non transmittuntur*; Passiamo a dimostrarvelo con esempj di condizioni apposte all'ultime volontà, e riguardanti pur'esse la esecuzione. Inutile veramente può dirsi ciò, sì per essere indivisibile in questi atti l'esecuzione della sostanza, sì perchè se nelle convenzioni, e nelle promesse, per presunzione naturalissima *spes transmittitur*, e contuttociò le condizioni protestative, son personali, molto più debbono esserlo nelle disposizioni per causa di morte, le quali non solo escludon

tal presunzione, ma producono la contraria; nulladimeno giacchè il caso, di cui si tratta, è di quest' ultima specie, è ben dovere anche dimostrarlo nella sua propria veduta, e schiarir la materia in forma, da sradicare ogni dubbio, e di certa, qual' è la cosa, farla evidente.

Basta a conseguire un tal fine, che apriamo i testi, ove non mancano Leggi le più patenti. Io mi contento d'una, in cui non posso far'altro, che additarvi il presente caso bell' e deciso, e gradite il buon animo se è poco. Questa legge è la *69. ff. de Cond., & dem.* e dice da capo a fondo appunto così = *si ita expressum erit. Titio, si volueris, do, lego; Apud Labeonem Proculus notat, non aliter ad haeredem Legatarii pertinere, quàm si ipse Legatarius voluerit ad se pertinere; quia conditio personae injuncta videtur.*

Quel Tizio vi parebb' egli, che somigliasse appunto il Viscardi? A me tanto sembra esser d' esso in anima, e in corpo. E nel *si volueris* non vi riconoscete nato, e sputato, *i quali si esibissero*, condizioni ambedue, perchè importano incerto futuro evento, condizioni potestative, perchè dipendenti dal mero arbitrio *di volere, e di esibire*, e condizioni d'esecuzione, perchè staccate, e indipendenti dalla sostanza? Eppure il Legato non altrimenti si deve, che esistente la condizione, e dichiarata dal Legatario stesso la volontà, che morto lui, non può dall' Erede più dichiararsi, per la ragione assorbente, che *Conditio personae injuncta videtur*. Come dunque altrimenti potrà dovertsi la donazione, che esibito il Biglietto dal Donatario medesimo, a cui è ingiunta la condizion di esibirlo, se questa alla sua morte *defecit, e defecit*, perchè *injuncta personae erat?*

Una difficoltà potreste quì farmi, o rilevar piuttosto un antinomia, che fra Cajo, e Paolo par manifesta, dicendo il primo nella *L. Centesimis*, che il *si volueris*, annulla l'atto; e il secondo nella *L. si ita expressum* della quale parliamo, che il *si volueris* fa condizione, e così non lo annulla, ma lo sospende. Sono queste due cose fra se contrarie, nè può, direte, mai concepirsi, come le stesse parole sieno in un caso condizionali, e nell'altro

tro nò. Condizionali, Amico, son sempre, ma non pertanto pugnano insieme queste due Leggi, ed anzi l'apparente loro contradizione è una certa prova del fin quì detto. Condizione indistintamente, è condizione in ambidue i casi fa il *si voluerit*, ma convien distinguere gli atti. Essendo il primo *inter vivos*, e sostanza di tali atti, essendo *consensus duorum, aut plurium in idem placitum*, la condizione *si voluerit* fa in quel caso mancare il consenso per una parte, e senza il doppio consenso de' contraenti, che è la sostanza, non può la stipolazione non esser nulla, non consentendo, nè obbligandosi, come dissi, chi rimane in libertà di non consentire, nè di obbligarsi. Non così negli atti, in causa di morte, atti semplici, ed imperfetti, sostanza de' quali è pure il consenso, ma consenso di una, e non più persone, non ricercandosi il consenso dell' Erede, o del Legatario, perchè l'Istituzione, o il Legato vaglia. E così il *si voluerit*, non cade in questi sulla sostanza dell'atto, ma riguarda solo l'esecuzione; non essendo attaccata la libertà del volere, o nò, alla Persona del Testatore, *qui agit*, *& agens consentit in id, quod agit*; ma alla persona del Legatario, *qui nihil agit*, e solo *Exequitur*, accettando il Legato, o non accettandolo. Benchè per altra ragione dire altrettanto pur si dovrebbe, se la condizione del *si voluerit* cadesse ancora sulla sostanza. Non sono le ultime volontà obbligatorie, nè punto ad esse perciò ripugna la libertà di non consentire, la quale *cum taciti insit natura actus*, non ne altera la sostanza, *si exprimitur*, benchè dia peso alla qualità. Per queste ragioni dunque *il si voluerit* non annulla il Legato, ma lo sospende, e resta mero condizionale, qual'era innanzi, perchè non si oppone al consenso, che esige l'atto. Eppure benchè riguardi l'Esecuzione, fa condizione, condizione potestativa, condizion personale, e condizione non transitoria, non importando, che si tratti di condizione, *qua inest*, e che perciò non espressa, non verrebbe a far condizione; Poichè sapete meglio di me la differenza, che passa a questo proposito fra 'l tacito, e frall'espresso, scrivendo fra gli altri Cajo alla *L.65. §.1. ff. de Legat.1.*

Si

Si volet, Stichum do, conditionale est Legatum, & non aliter ad haredem transit, quam si Legatarius voluerit; quamvis alias, quod sine adjectione si volet, legatum sit, ad haredes Legatarii transmittitur. Aliud est enim Juris, si quid tacite continetur, aliud si verbis exprimatur. Ed eccovi così non volendo, e senza pensarvi, un altro puntualissimo Testo sulla condizione potestativa, e riguardante l'esecuzione, non transitoria, come potrei per servirvi addurvene a dozzine, quando occorresse. In ordine poi alla Volontà, importante, o nò condizione, ricordatevi della distinzione posta di sopra fra volontà prescritta dalla Legge, o dall'Uomo, che vuol dire in sostanza, fra condizione tacita, e condizione espressa, e manifestata.

Or Voi vedete, come ammettendosi ancora la falsa peraltro, e inammissibile distinzione, fra esecuzione, e sostanza, può solo aver luogo nelle promesse, non nelle ultime volontà, non pertanto neppure in queste, la condizione apposta all'Esecuzione, o non fa condizione, o passa all'Erede. Fa condizione, perchè sospende, e determina all'essenza del caso adjetto la volontà, che non può esser pura sull'atto; se condizionale è sul fine; perchè l'atto senza del fine per se è sempre condizionale, e il solo fine lo rende puro. Non passa all'Erede, e palpabile è la ragione, per cui non passa, nè può passare, bastando non essere affatto talpa, per vedersela tosto saltare agli occhj. Le condizioni potestative, tutte, e poi tutte son personali, e lo sono per più ragioni, nè posson non esserlo per natura. Primo perchè consistono in fare, nè tutti i fatti indistintamente son transitorj, ma solo quello, e solo in quei casi, che da Giustiniano si esprimono, e in una parola i Modali. Il Possesso, per esempio, *non Juris, sed facti est*, e non ostante non si trasmette, quantunque sia un fatto non più da farsi, ma di già fatto. E fra i fatti da farsi, non si trasmettono i non modali, perchè in essi non si attende più il fatto, che chi ha da fare. Secondo perchè i fatti posti in condizione assumono immantinente la natura di Personali, e l'assumono, perchè *harent persona, cui demandantur*, atteso il

con-

consenso dell'adjiciente; determinato, e ristretto più alla persona, che al fatto; e che percò non può trarsi *ad non expressa, tanquam prorsus inexcogitata*, e perciò fuora di ogni consenso, all'opposto dei fatti modali, ove il consenso cade, e si determina più al fatto, il quale è sempre l'istesso, che alla persona, da cui deve prestarsi, diversa, o nò; volendosi il fine, senza far caso, e curare i mezzi. Terzo finalmente per la ragione assorbente di sopra addotta, e che non ha replica, perchè appoggiata al consenso di chi ha da fare, e che può fare, o non fare a suo piacimento. Facendo, consente col fatto negli effetti, i quali risultano dal suo fare, e non facendo, manifestamente dissente col fatto stesso del suo non fare: onde non solo non accetta la cosa posta in suo pieno arbitrio, sotto l' alternativa di accettarla, o nò, come a lui più piace, in' una parola sotto l' espressa condizione del *si volueris*; ma viene a ripudiarla espressamente col fatto, subitochè cessando di vivere, si riduce in una fisica impossibilità di più fare, e di più volere; dal qual momento *conditio deficit, & conditio*, come s' è detto, *semel defecta, non reviviscit*. E in termini di ultima volontà potete aggiunger l'altra ragione pur senza replica, che ove non è nata obbligazione per una parte, non può per l'altra esser nato Jus: così morendo la Persona, *quæ conditioni non paruit*, non può trasmettere un Jus, che ella non ha; perchè pendente la condizione, nata non era l'obbligazione, la qual dà Jus. Ridicolo poi sarebbe, pretender, che si trasmetta una volontà, non solo non manifestata, e perciò incerta, perchè ristretta peranco dentro i limiti di mera, e nuda potenza, atta a volere, ed a non volere; ma ridotta a stato, e termine negativo, e dichiaratasi non volente, qualora voler potendo, e dichiarar potendosi di volere, non perciò volle, e si dichiarò.

Lasciate pur dunque saltar costoro di palo in frasca, lasciateli almanaccare, lasciate sbatterli, e darsi moto, per colorire gli equivoci, e i paradossi, co' quali potranno far travvedere solo cert' uni, che si appagan d' autorità senza esaminarle; ma non mai buttar polvere negli

negli occhj a chi mira dritto. Nè vi vuol certo, o grande accuratezza di vista, o gran capo quadro, per riconoscer ben'anco lontan le miglia, che il *quali si esibissero* non è atto di semplice ministero, nè nudo fatto, come vanno essi freneticando, senza distinguerlo dal fatto medesimo d'esibire. Basta esser vivi a persuadersi, non poter esser, che condizione, e condizione chiara al pari del giorno; non comandando la Principessa, che si esibiscano tutti i fogli, ma che si eseguiscano solo quelli, che dal Viscardi si esibiranno, e in conseguenza, se il *Viscardi gli esibirà*, e se non *gli esibirà* il Viscardi, non s'eseguiscano.

Io strasecolo, che non abbian punto ribrezzo di addurre in prova del loro assunto l'avere in vita posseduto il Viscardi i Luoghi di Monte, averne percetti i frutti, ed esserseli in santa pace goduti, e in morte poi averne anche disposto liberamente, donde inferiscono, che essendo i fatti più potenti delle parole, dichiarò egli piucchè abbastanza il volere usar del Biglietto, e venne a trasmettere in questa foggia all'Erede la facoltà medesima d'esibirlo, che aveva in se.

Ma che stravagante ragionare è mai questo? E non s'accorgon costoro, o l'infingono, che così ragionando, spediscono una patente di Ladro a quel Galantuomo. Il ritenere, lo sfruttare, e il disporre sono fatti più potenti, non v'ha dubbio, delle parole; ma più potenti a provar che cosa? A provare il Fatto, non lo Jus. E se lo Jus così si prova, pochi Ladri voi troverete, che ne sien privi, e tutti insieme vi sapran grado d'una Teorica, che per autorizzare il furto, vale un Perù. Sapete pure, che il Ladro, e il Depositario, *qui latrandi animo rem contrectat*, sono *in jure* fratelli; e si voglia, o non si voglia, Depositario fu il Viscardi fino che visse, e nulla più che Depositario è l'Erede, perchè quello non ebbe titolo, *qui conditioni non paruit*, e quello non può averlo, *quia conditio defecit*. Del resto i fatti del Viscardi provan benissimo ciò, che debbono, e lo provan meglio delle parole. Provano, o che ebb'animo di truffare, o che continuò a farla da Depositario, qual'era. Ma se il *quali si esibissero* importa al dire di questi

Savj nudo atto ministeriale, e non condizione, *cui bono* si rileva quì la potenza di questi fatti, che a nulla servono? I meri fatti modali non sospendono il consenso; e così subito in questo caso, alla morte della Donante, passato sarebbe il dominio nel Donatario, il quale essendo padrone, facesse, o non facesse, importava poco. Vedono dunque ancor' Essi, che il Dominio non passò, giacchè vorrebbero strascinarvelo a forza d'argani, almeno dopo. Ma *Æthiopen lavant*; perchè il dominio, impotente a passare anche per altro capo, fin che v'è condizione, mai passerà; e per provare, che non vi sia condizione, provar bisogna nero il Latte, e bianco l'Inchiostro.

Sentiamo; come lo provano, e vediamo quì pure se più *a Priori*, o più *a Posteriori*. *Glielo dono libero*, dice la Principessa, e queste parole sonanti, e balsanti, dicono essi, non sono già nell'ugna de' piedi del Codicillo, che riguarda l'esecuzione; ma se ne stanno nel meditullio del ventre di quel Biglietto, che è la sostanza. Bene, cioè malissimo, come fu questa distinzione fra esecuzione, e sostanza, nuova di zecca, e nata, cred'io, l'altro jeri nel ventre di qualche cervello senza sostanza, la discorreremo fra poco; Bene, già dissi; ma sonanti, e balzanti sono ancor le parole *quali si esibissero*; e l'ugna de' piedi, e non il meditullio del ventre quì comandan le feste; perchè senza Codicilli era il Biglietto *Veluti Æs sonans*, e questo loro ventre *Cimbalum tinniens*. *Dono* pure, quanto volete, e *libero* più della libertà, ma *dono*, *e dono libero*, se il Biglietto si esibirà, e in conseguenza, se non si esibirà dal Viscardi, nè *dono*, nè *dono libero*, liberato, o da liberarsi.

Ma il *Quali*, apposto alla Esecuzione, non fa Condizione. Distinguo: Non la fa sulla sostanza, concedo; perchè apposto non essendovi, non può farvela: Non la fa sulla esecuzione, nego, arcinego; Perchè se v'è apposto, vel'ha da far per necessità. Altro è l'atto, altro è l'esecuzione dell'atto, e dal non esser quello condizionale, non segue, che condizionale non sia pur questo. Ma io vi fo un regalo dell'Atto puro, ognivolta che, per quanto puro esser possa, non può eseguirsi. Bi-

Bisogna dunque provare, non che non sia posto in condizione l' Atto, che questo, se sulla esecuzione cade l'adjetto, ogni balordo l'accorderà, ma che non vi sia posta l'esecuzione; E per accordar questo, ci vuole appunto un balordo; perchè le parole condizionali, non possono non importar condizione, se importandola, o non distruggon l'atto, o non repugnan manifestamente alla volontà espressa del proferente, e in questo caso non solo non sono condizionali, se cadono sulla esecuzione, ma nemmeno se cadon sulla sostanza. Ma il *quali si esibissero* nè anco per sogno distrugge l'atto, o si oppone per sogno alla volontà, anzi la seconda, e la favorisce, *& voluntati mirifice famulatur*; Dunque importa condizione per forza. E per essere apposta a disposizione in causa di morte, non può importarla sulla esecuzione, senza rifonderla in condizione di sostanza: Benchè l'importi pure ove voi volete, ne seguirà sempre lo stesso effetto, e non purificata la esecuzione, non potrà mai farsi luogo alla donazione, la quale al mancar del Viscardi, mancò del tutto, perchè mancò con esso la condizione.

Lo so ancor' io senza bisogno del Carpano, di Capicio Latro, *& hujus furfuris aliis*, che quando la volontà dedotta in scrittura è certa, onninamente deve eseguirsi; ma quì è certa nè più, nè meno di quello che certi siamo ambidue, voi di dover' esser Cardinale, ed io Frate; attaccato avendo il suo consenso la Principessa all' incerto futuro evento della esibizione de' fogli, posta in arbitrio di una certa persona, la quale sola era certa, ed incerto ogni altro, perchè sola sapeva i fogli da potersi esibire, o nò. L'incerto poi pur troppo lo rese certo, chiaro, e palpabile il fatto certissimo del Viscardi, certo essendo, che potè produrre il Biglietto, e non lo produsse; certo, che sapeva egli solo, se doveva produrlo, o non lo produrre; certo, che morì; certo, che morto non potè più produrlo, e in conseguenza certo, che produrre non lo dovette, e che prodursi non può da un'altro, senza distruggere il di lui fatto, senza opporsi non meno alla lettera, che alla volontà manifesta di quella Dama, la quale, se dona, solo al più dona,

se

ſe il Biglietto in cui dona, ſi eſibirà dal ſolo Viſcardi, ſolo a ſapere, ſe dona, o nò.

Il comodo del Legatario parmi ſottoſopra, che poteſs' eſſere anche nella *L. Si ita expreſſum*, ſe incomoda, e faſtidioſa coſa non s'è fatto per avventura agli ſchizzinoſi di noſtri un pingue Legato. Ma Paolo nòn ha tanta carità verſo quel ſuo Legatario, quantunque ſi dice averne la Ruota appreſſo il Balduccio, la di cui dottrina non può eſſer *de more* più puntuale a non provar nulla, trattandoſi in quel caſo di mera, e ſemplice eſecuzione, non di condizione, nè di fiducia, e in conſeguenza eſſendoſi alla morte del Diſponente acquiſtato Jus al Legatario ſuperſtite, a lui non reſtavano nè condizioni da eſiſtere, nè fiducia veruna da dichiararſi.

Ma che diſgrazia, è mai quella del noſtro povero *quali*, che in caſo di queſti dottiſſimi *Antiqualiſti*, non ha l'abilità di far condizione, ſe non in ventre, e in ventre ancora così così? Lo provano, come inteſo avete, con Baldo, e con una tregenda di altri Dottori, parte *Patres majorum gentium*, parte *minorum*, i quali dicono, che quando le parole condizionali cadono ſulla eſecuzione non fanno condizione ſulla ſoſtanza; ma nè dicono, nè provano, che ſulla eſecuzione non ve la facciano, e ſe pretendeſſero di provarlo, pretenderebbero a viva forza di farſi ſcorgere, perchè ſarebbe giuſto, come voler provare, che la condizione appoſta alla ſoſtanza, non renda la ſoſtanza condizionale. Ma curioſa è, che provar volendo, non farſi dal relativo *Qui* condizione, ſe ne vengono con il *Quum*; quaſichè condizione, e tempo incerto ſieno ſinonimi, e perchè il *Quum* non fa condizione in alcuni caſi, il *Qui* non abbia a farla in niſſuni.

Nè men gagliardo è l'aſſalto, con cui berſaglia di fianco il meſchino *Quali*, che non avendo faccia da comparire, non fa, ſe ad eſſi crediamo, condizione eſpreſſa, ma ſolo tacita, e clandeſtina. Tacita, ſignor sì, perchè veramente poſſiam giurare, o che il *Qui* non parli, o che ſe parla, non ſia capito. Ma coſtoro, che coſa ſia condizione tacita, lo capiſcono poco, o preſuppongo-

gono gli altri così insensati da non capirlo? Chi non è stolido affatto, non conosce altra condizione tacita, se non quella, che *tacite inest*, cioè, che quantunque non espressa *subintelligitur*. Così il *quali si esibissero* ci si sarebbe inteso benissimo senza esprimerlo; come ancora ben'è meglio ci s'intendeva il *qui meus erit*, se il Testatore non lo esprimeva; e come altresì ci s'intende, che non sia vero nulla di tuttociò, benchè non si esprima; perchè fa il *Qui* condizione espressa, espressissima, e dalla condizione tacita al *quali*, ci corre quanto dal dì alla notte. Ma se non basta il farla tacita, la faccia in tanta buon'ora muta, e puranco sorda. Che forse la Principessa, quando appose al Codicillo quel relativo, non ve lo scrisse? Se dunque non le rimase, o nella penna, o fra i denti, la condizione tacita, secondo il mio poco giudizio, si fece espressa, e già si è veduto, che anche la tacita, se si esprime, fa condizione.

Ma l'assalto rinforza, e per il povero *Quali* non v'è più scampo, perchè si attacca ora di fronte, e dopo levatagli la parola, se gli dà in testa. Sia pur Egli (ci fan sapere) se non basta nel basso ventre, anche ne' più intimi precordj della sostanza, non pertanto nel caso nostro può far mai condizione, resistendovi la volontà della Principessa, che espressamente il vietò, ordinato avendo al Viscardi di esibire i fogli, solo datasi *occorrenza*, *occasione*, *o necessità* di esibirli. Non lo dice veramente la Principessa, ma non fa caso, perchè lo dice il Viscardi, nè il Viscardi dopo l'insufflazione della fiducia, poteva dir più da se; ma a conto di aprir bocca, doveva starsene a parte in mano, e ridir solo, a guisa dell'eco, il sentito dire. Se la *necessità* capitasse, o nò, s'è veduto, e meglio orora lo vedremo. Ma se questa non venne, che seco pati pur di restio coll'*occorrenza* anche l'*occasione*, tutte e tre arrivar doveano prese per mano? Questo il Viscardi non ce lo dice, ma ci s'intende. O le cose, che egli ci dice, ci s'anno da intendere sì, o nò? Credo di nò certo: perchè ci dice pure con quella particola disgiuntiva, che di tre cose, ne bastava una, e ci dice, ma sarà per non detto, che doveva esibire i fo-

fogli, venendone una, o venendo tutte; dunque non venendo tutte, nè venendone una, non gli doveva esibire, non è così? Ora queste parole pizzicherebbero punto di Condizione? Può credersi piamente di sì, perchè quì non v'è il *qui*, *qua*, *quod*, che cela guasti se non si muove guerra anche al *quoties*, come per me non lo so sicuro. Dunque, se nissuna di quelle tre signore comparve, disparve affatto la donazione, perchè *conditio defecit*. Ed ecco, che quanto più estrigar si vorrebbero, più s'impaniano. Dona la Principessa, se il Biglietto si esibirà; nè il Biglietto si ha da esibire, se non viene una delle tre cose. Così provar volendo costoro, che il *Qui* non fa condizione, e che condizionale non è quell' atto, lo provano in fatti a doppio; perchè d'una condizione, che v'era, ne fanno due; e il peggio si è, che aggiungono alla potestativa la casuale. Una non revoca l'altra, ed anzi non può esister la seconda senza la prima. Nissuna si è verificata; Dunque se la piglino essi parte col Viscardi, e parte col caso. Tralascio, che a liberare il Viscardi dalle molestie, ci aveva pensato la Principessa ben, e meglio da se; Onde non poteva sognarsi, non che mai prevedere il fatto del Principe, e così ci vogliono altri argani, per tirare questa chimerica, e scurrile *necessità* al caso inopinato delle molestie.

Quasi poi, che sia poco il crudo scempio fatto del *Quali*, si chiama fino in ajuto il Ripa a dargli fra capo, e collo l'ultimo colpo. Non ha il *Qui*, se crediamo al Ripa, a conto di condizione, voce in capitolo, nè viene a far condizione per virtù sua, o per ingenita proprietà di vocabolo, ma per sola, e semplice cortesia del caritativo Interprete, che fa fargliela. Digrazia però il caritativo Interprete non sia d'esso, o si dia piuttosto ad interpretare le Deche perdute di Tito Livio; giacchè quanto alle voci, che ancora abbiamo, non parmi per dirla uno dei settanta, e se interpreta le Leggi su questo gusto, ci liberi pure il Cielo da cotal Ripa più, che dal fiume. Se per interpretazione egl'intende far capire agl' idioti una cosa, che da se non penetran, nè capiscono, pur troppo darà nel segno, e ben

volentieri ancor' io gli accordo, che in capo di certa gente, per proprietà di vocabolo non faccia il *Qui* condizione, come non la farà neppure il *Quatenus*, il *Dummodo*, il *Quoties*, e il *si* medesimo; nè verùn di questi vocaboli potrà mai farla per proprietà, o per improprietà, se non ha seco il vero carattere di condizione, che è l' incerto futuro evento, da cui dipenda la volontà, e che non si oppone al consenso, o che non viene a distrugger l' atto, e renderlo vano. Ma qualora vestita sia la parola di ciò, che occorre a tener sospesa la volontà dell' agente, che non faccia condizione il *Qui*, come il *Si*, e col *Qui*, e col *Si* per proprietà di vocabolo ogni altra voce, atta sospendere direttamente, lo creda pure, con buona grazia di messer Ripa, *Judæus Appella non ego*, che non mi sento punto portato a crederlo, quando ben anco me lo provasse colla Clavicola di Salomone, o col Trismegisto.

In fatti, come volete, che sia credibile, se oltre il repugnare al senso comune, si oppone ancora evidentemente all' espressa autorità delle Leggi? Per dimostrarvelo, vi vuol poco, ed a me basta, che senza far lungo viaggio, o passar più oltre, voi vi fermiate alla *L.1.ff. de Cond., & Demon.* ove Pomponio, dopo aver distinto fra il tempo incerto, e la condizione, perchè altro è quello, altro questa, e il tempo incerto è quel solo, che non fa condizione per proprietà di vocabolo, perchè solo per proprietà differisce, riferendo al *Qui*, cui *Vi ipsa*, com' Egli dice, *Conditio inest*, così soggiunge = *Inest autem conditio Legati, veluti quam ita legamus* = *Quod ex Arethusa natum fuerit hæres dato; aut fructus, qui ex eo fundo percepti fuerint, hæres dato; aut servum, quem alii non legavero, Sejo dato*. Ora che cosa vuol dire *inesse vi ipsa*, se non far condizione, per proprietà, farla per se, farla sempre, e senza bisogno d' interpretazione, secondo i casi, come bisogno ne ha il *Quum*, che non sempre nè per sua forza, o per se la fa? Ed eccovi di passaggio qui pure in poche righe ristretti tre casi simili a quello *Sticum, qui meus erit*, e al nostro *quali si esibissero*, tutti indistintamente condizionali, e condizionali per proprietà, *vi ipsa*; perchè il relativo *Qui* per proprietà, *& vi ipsa* fa condizione.

S' in-

S'ingannan perciò costoro, o ingannar pretendono i poco esperti, colla distinzione solita farsi dagl' Interpreti, del Relativo, che egli dicono di sostanza, da quello, che chiamano d' accidente. E perchè il Relativo d' accidente non fa condizione sulla sostanza, perciò credono, o si lusingano di far credere, che neppure sullo accidente venga esso a farla; non accorgendosi, che a pensare, e scriver così, non ragionano, ma vaneggiano, e si abusan troppo scopertamente e degl' Interpreti, e delle Leggi. Non v' è bisogno di dimostrarlo, ma diamo di queste, e di quelli un saggio, atto a convincere, ed essi, e Voi.

Che il *qui* congiunto a futuro tempo non faccia, o denoti condizione, si credono per esempio provarlo colla *L. 2. ff. de hered. Instit.*, ove Ulpiano così si spiega *Circa eos, qui ita heredes instituti sint* = *Ex partibus, quas adscripsero, non putat Marcellus eos heredes, nullis adscriptis partibus; quemadmodum si ita essent heredes instituti* = *Si eis partes adscripsero. Sed magis est ut sic utraque institutio accipiatur* = *Ex quibus partibus adscripsero, sin minus ex aequis, quasi duplici facta institutione*. Credeva Marcello posta in condizione l' istituzione; ma chiaramente decide Ulpiano, che la disposizione sia pura, come prima d' Ulpiano deciso aveva puranco Celso: Donde inferiscono, che non sempre il Relativo *Quali* fa condizione, e se tal volta la fa, non viene a farla per proprietà di vocabolo, ma per mera, e nuda interpretazione.

Mero, e nudo sproposito l' uno, e l' altro, nè Legulejo sol mero, e nudo, ma crudo ancora, chi così a sproposito spiega Ulpiano. Egli non dice, o che non fa condizione il *Quali*, o che non v' è condizione in quel dato caso; anzi è così lontano dal dirlo, che non dubita punto che non vi sia; nè che il *Quas adscripsero*, non la faccia; come v' è di certo, e la fa benissimo. Cade solo in dubbio, se venga a farla, e sull' istituzione, o sull' ascrizion delle parti, e così se sulla sostanza, o sull' accidente, accidente essendo assegnar le Parti, e sostanza della disposizione l' istituzione. Credeva Marcello, che il *Quas adscripsero* sospendesse il con-

consenso d'istituire, come se detto avesse l'Istituente = Sia Erede Tizio, *Si partes adscripsero*; ma signor nò, dice Ulpianò, qualora *Voluntas defuncti non refragatur*, percuote la condizione il solo consenso di far le parti, e lascia pura la istituzione; perchè gl'istituiti appariscono voluti Eredi indistintamente, e posto solo in condizione il modo, e la divisione, come se detto si fosse dal Testatore = sieno Eredi in quelle porzioni, che assegnerò, e se non le assegno, sieno eredi in porzioni eguali, doppia essendo in certa guisa l'istituzione, una di sostanza, una di accidente, e pura quella, ma non già questa; onde ascritte le Parti, *conditio extitit*, e non ascritte, *Conditio defecit*, *incolumi semper Institutione*, perchè l'istituzione è pura, e sempre voluta, nè può la condizione operare sulla sostanza, perchè apposta non essendovi, non la può rendere condizionale, come rende condizionale, e fa vera, e real condizione sull'accidente, perchè sul solo accidente viene a cadere. Altro è dunque il non esservi condizione, altro il non esser condizione sulla sostanza, ed altro, che il *Quali* allorchè cade sull'accidente, non ponga in condizion la sostanza, altro che non faccia allor condizione, perchè la fa benissimo, la fa appunto, dove ha da farla, la fa al pari di ogni altra voce, atta a sospender la volontà, e la fa per proprietà di vocabolo, e per sua forza, senza bisogno d'interprete a chi l'intende, e che non l'estende oltre il suo relato.

E se bisogno giammai ne aveste, eccomi, dopo il testo, a proporven'uno, su cui non potete aver da ridire, per esser forense, e per esser Bartolo. Egli alla *L.1. ff. de Cond., & Demon.*, parlando del *Qui*, lo divide in Relativo, e dimostrativo, divisione per avventura superflua, ma apposta per darne una idea più chiara; per Relativo intendendo, quando ad una certa, e determinata cosa si riferisce; e per distributivo, quando riguarda un commun genere, o dir si voglia un termin comune, e conclude, che se va congiunto a futuro tempo, tanto in un caso, quanto nell'altro indistintamente fa condizione. Quindi appostasi la suddetta *L.2.*, risponde, e avvisa doversi ciò ben notare = *Quod istud relativum jun-*

junctum verbo futuri temporis inducit conditionem ad suum antecedent. Hoc pramisso, poi segue a dire, *quandoque istud relativum refertur ad aliquid substantiale ipsius dispositionis, ut puta ad rem legatam, & tunc totam dispositionem facit conditionalem L. Stichum, & L. Nuper praallegatis. Quandoque refertur ad aliquod accidentale ipsius dispositionis, & tunc ipsum accidens facit conditionale, & sic deficiente conditione, remanebit dispositio sine illo accidente, ut hic, & d. l.2.; Nam ibi dicit = Instituo te ex partibus, quas adscripsero; antecedens illius relativi quas est illa dictio Partibus, pars autem institutionis non est de substantia, sed est quoddam accidens, & ideo conditione deficiente, deficit illud accidens, & remanet sine partibus institutio.* Può parlar meglio questa antica lucerna di Jus, al di cui lume così parlano anche tanti altri, che non son ciechi? E ciò, che sorprende, così parlano, e così sentono appunto quelli, che quì si allegano per contrarj.

Ora se il *Quali*, esprimente futuro tempo, indistintamente fa condizione, la fa *vi ipsa*, e la fa puranco sull'accidente; perchè dovrà perdere la sua virtù, e degenerar da se stesso, quando si tratta di Esecuzione, staccata ancor'essa dalla sostanza? Si trovi una ragione, se basta l'animo, *& erit mihi magnus Apollo* chi sa trovarla. E se mancando la condizion di sostanza, la sostanza manca, e svanisce, e mancando la condizion di accidente, svanisce, e manca pur l'accidente, perchè mai nè più nè meno accader dovrà alla condizione di Esecuzione? Che forse gode questa di un privilegio ignoto finora all'Orbe Terraqueo, e rilevato solo a' futuri secoli dal Viscardi, Fiduciario puranco della natura?

Ma eccovene il perchè, ed aperto, dicono essi, è il testo nella *L. Ex his Cod. Quando dies legat. Ced.*, ove apertamente si stabilisce, che la condizione apposta all'esecuzione non renda la disposizione condizionale, neppure nelle ultime volontà, qual'è il caso di questa Legge. Così in fatti è, nè può concepirsi, non che allegarsi, testo più aperto, e più spalancato, a provar quello, che nissuno ha mai posto in dubbio, ed a provarlo per via di coartata concludentissima negativa. Nissuno pretende, che

la condizione d'esecuzione ponga in condizione la sostanza, perchè non può porvi quello, su cui non cade. Si pretendono bensì due cose, e si pretendono vere, perchè son tali: Una, che ponga in condizione l'esecuzione, perchè cadendovi, ha da porvela onninamente; l'altra, che posta in condizione l'esecuzione, l'atto benchè puro svanisce, subitochè svanisce, e manca la condizione; perchè l'atto impotente a produrre il fine, non è più atto, nè può concepirsi causa, senza concepirla possibile a dar l'effetto. E si pretende inoltre, che le ultime volontà non ammettano distinzione fra esecuzione, e sostanza, perchè non ammettono intervallo fra l'una, e l'altra. La coartata è chiarissima, perchè non essendo condizione in quel Testo, non può certamente far condizione la condizion, che non v'è in conseguenza *L. Ex his*, dove non è condizione, sarà certo un documento bellissimo per provare, che dove sia condizione, cadente sulla esecuzione, e non cadente sulla sostanza non importi, nè faccia ma condizione. Ed ecco ove si riduce il ragionare, ed argumentar di costoro, non sò, se più infelice, o più puerile.

Che non sia condizione in quel Testo, nè di sostanza, nè di esecuzione, nè d'accidente, solo chi non sa leggere, il negherà = *non conditio*, dice l'Imperatore Alessandro, *Fideicommisso, vel Legato inserta, sed petitio in tempus legitimum aetatis dilata videtur*. Dilazione dunque, non condizione, e dilazion di petizione, o dir vogliate d'esecuzione, importano le parole di quella Legge. E così se pura è la sostanza, ed altresì pura è l'esecuzione, morto appena il Padre, doveva il Legato necessariamente doversi, e nascer da quel momento l'obbligazione, alla quale non v'era sospension di consenso, che si opponesse, opponendosi solo questo, non al doversi, ma al chiederlo, fintanto che la figliuola giunta non fosse all'età prescritta; Onde se dovuto era il Legato, morta essa prima di poter chiederlo, bene, e meglio potè trasmetterlo al suo Erede. Già voi vedete il solito equivoco di costoro, che non distinguono fra condizione, e fra tempo, e prendendo per una cosa medesima il *Qui*, e 'l *Quum*, mostrano non aver idea della for-

forza, e del proprio significato di queste voci; quasichè l'incerto futuro tempo importi per se condizione, e l'importi sempre, come per se, e sempre l'importa il *Qui*, non atto a differire senza sospendere.

E per farvi anche meglio toccar con mano quanto costoro s'ingannano. Se il *quum pervenerit* di quel Testo facesse mai condizione, come non la fa, nè la farà mai, non potrebbe altrimenti farla, che come posto per *si pervenerit*, lasciando allora alla Figlia il Padre, *si ad legitimum statum pervenerit*, e così non lasciando *si non pervenerit*. Ora questa condizion casuale sarebbe condizion di sostanza, o di esecuzione? Di sostanza certo, perchè cade sulla disposizione, e sospende la volontà di lasciare. Dunque se il tempo incerto in quella Legge fa condizione, fa condizion di sostanza; E così concluderanno garbatamente questi Signori, che la condizion di sostanza, non rende la sostanza condizionale; Conclusione altrettanto vera, quanto vera è quella, che condizionale non rende l'esecuzione, se sull'esecuzione viene a cadere.

Ed eccovi in questo testo altra prova, che nelle ultime volontà, ove si tratti di condizione, non possono in verun conto distinguersi esecuzione, e sostanza; e la condizione, che investe una, investe necessariamente anche l'altra, per l'adesione scambievole fra di loro, essenzialissima a compier l'atto; onde rifondesi ancora in esso la volontà, che riguarda il fine; perchè il fine è quello, che compie l'atto, non obbligatorio, se non completo.

Dà pur anco di ciò un fumo un Difensore dottissimo delle Eredi, ove interpetra il Testo *Ex his*, e si figura darcene il vero senso; ma fumo, per dirla, sì denso, e nero, che ben lungi da additarci la Verità, l'ingombra di tenebre, e di caligine, e converte in notte il più chiaro dì. Ammette egli lepidamente, che condizionale sia senza fallo il *quum pervenerit* di quel Testo, e che dir bene perciò potessero gli avversarj, se si trattasse di atto *inter vivos*, ma che in atti di ultima volontà non v'è differenza fra condizione d'esecuzione, e condizion di sostanza: *Nisi quoties id fiat in gra-*

etiam liberorum ipsius Disponentis, ut est casus singularis in L. ex his, &c. cinque cose egli quì ci dice, vere tutte da quattro in poi, e ci rappresenta l'unica vera sì sfigurata, e così oppressa da quattro false, che falsa ci fa credere ancora quella. Falso, che importi il *quum pervenerit* condizione, e basta per accertarsene saper leggere. Falso, che in grazia de' figliuoli le disposizioni Testamentarie ammettano differenza, o segregazione fra esecuzione, e sostanza, ammetter potendola molto meno, perchè i figliuoli *ipso jure haeredes retrotractione non indigent*. Falso, che si tratti in quella Legge di grazia, o favore verso i figliuoli; E falso, che il caso di quella Legge sia singolare. Singolare, singolarissimo è ciò, ch'ei dice; del resto il caso non può esser nè più frequente, nè più comune. La *L. Sejus Saturninus*, la *L. A filia ff. Ad S.C. Trebell.*, oltre tant' altre, ce ne fan fede. E per non incontrare un caso simile ad ogni passo, bisogna levar dal mondo tutte le voci esprimenti tratto di tempo, non già sospensione di volontà. Vada però su per giù, perchè se non è singolare il caso, al pari dell'Interprete, è singolare il favorirsi solo i figliuoli, quando son morti, ma vivi nò. Non così di grazia egli consideri, e grazj me, che lo ringrazio di tal finezza, come ringraziò l'aspettato lampo colui, che cadde, al comparirgli solo, dopo caduto. Favore, e grazia a mio giudizio dirsi dovrebbe, se risoluto avesse l'Imperatore, doversi alla figliuola il Legato, e poter chiederlo, ed ottenerlo, appena morto suo Padre; Ma risolvendo, che lo possa sol chiedere, ed ottenere il di lei Erede, il quale poteva essere anche un Estraneo, come morta essendo in età sì fresca, verisimilmente lo fu; E che debba inoltre aspettarsi il tempo determinato dal Testatore, è certo un favor peregrino, e di nuova moda, riguardo avendosi alla figliuola nè più, nè meno, che al Prete Janni. Ma sia pur grazia, e favore insigne; Da quando in quà *in gratiam liberorum*, se nullo la Legge non rende l'atto, d'un sì del Padre ha da farsi un nò, come nò di un sì si farebbe, se apposta da esso una condizione, e la condizione apposta mancando, si decidesse spettar la

roba,

roba, a chi non vuole il Padre, che spetti?

Andate dunque a non dubitare, se vi dà l'animo, anche dell' unica cosa vera, che quì si accenna, se costui la prova con quattro falsi, familiar costume di questo per altro erudito Interprete, che dato avendo a' suoi Avversarj diverse prese, necessariamente deve pure aver coltivati nelle menti de' Giudici i pregiudizj, insinuati in essi già dalla Parte, e più dall'aspetto estrinseco di tal Causa, se non ve n' ha posti eziandio de i nuovi, nissun de i quali è stato poi tolto, o mostrato dopo.

Distinguasi però quanto Voi volete anche in ogni ultima volontà fra esecuzione, e sostanza, e diasi pure fra queste, e i patti una pienissima indifferenza, non per tanto noi non dovremo pur anco darla alla condizione Potestativa, o distinguer potremo rispetto ad essa, Personale indistintamente, nè transitoria, qualunque sia l'atto, sopra cui cada. Ed essendo la condizione di esecuzione al pari di ogni altra, condizion vera, e condizione efficiente il fine, molto meno potrà negarsi, che ella non operi sopra di eso, nè lo determini, come ogni altra all'incerto evento del posto adjetto. Così data in qualunque atto tal condizione, sospenderà il fine del dato atto; nè sì tosto mancherà quello, in potestà del quale riposto n'era l'adempimento, che mancherà seco la condizione non adempita; nè mancata essendo, potrà risorgere, o più eseguirsi potrà da un altro, eseguibile non essendo il non esistente, e ineseguibile perciò l'atto, e perchè ineseguibile, perciò nullo, come perciò nulla la donazione, perchè attaccata a una condizione solo eseguibile dal Viscardi, e che mancata al mancar di quello, che potendo eseguirla non l'eseguì, non può eseguirsi più da nissuno, perchè eseguire non può nissuno il non esistente, nè prestare il fatto, che più non è.

E vi accorderò pur anco, se sì v'aggrada, che gli atti *inter Vivos, in quibus spes adest debitum iri, & spes propter ea transmittitur*, non ammettano differenza fra condizione casuale, e potestativa, onde se transitoria è la prima, transitoria eser debba anche la seconda. So che vi accordo una falsità, ma vi si accordi in tanta buon'ora,

nè

nè facciano specie i più gravi Interpreti, e cogl'Interpreti la ragione, trasmissibile non essendo la libertà dell'arbitrio, o la facoltà di volere, o nò, perchè personale è la volontà, e perchè non volle effettivamente chi tralasciò di volere allorchè potè, onde in sua vece volendo un' altro, vuole in sostanza ciò, ch'ei non volle. *Quid est ergo, quod dicitur*, scrive un Autore insigne, *ex conditionali stipulatione spem esse debitum iri, eamque spem ad haeredem transmitti, aliter atque in Legatis? Videlicet dictum hoc est de conditionibus, quae in casum conferuntur; ad eas, quae persona defuncti impositae sunt, non pertinet. Pertineat* però in grazia vostra, e in grazia di qualche buon Forense, che così crede; ma nè in vostra, nè in di lui grazia può aver ciò luogo in qualunque ultima volontà, ripugnandovi troppo quell' innegabile, e nudo vero, che salta agli occhj, e che cattiva, e che persuade a dover credere in esse personale ogni condizione, nè poter darsi estensione da persona a persona, come ne i patti. Così se in quelle nissuno dubita, che al mancar dell'Erede, o del Legatario, la condizion casuale ~~pur seco manchi, perchè non per anco l'uno~~, o l'altro acquistato avendo veruno jus, non ha perciò, che poter trasmettere al suo Erede; Molto più mancar dovrà la potestativa, che non solo non ha prodotto diritto veruno da trasferirsi, ma potendo produrlo, e non producendolo, ha verificata la condizione contraria, e troncato il mezzo di più produrlo, che una volta estinto, non può rinascere.

Prendetela dunque, come più vi torna in acconcio, ed a Voi più piace; mentre per qualunque verso la prenderete, sempre vi converrà confessare, o per amore, o per forza più verità. Verità, che il *quali si exhibuissent* importi condizione, e per se l' importi, perchè per se, *& vi sua suspendit*. Verità, che la condizione apposta all'esecuzione faccia condizione benissimo, non sull'atto su cui non cade, ma sulla esecuzione, che sola investe. Verità, che un atto valido, non sì tosto è ineseguibile, si fa nullo. Verità, che in nissun'atto per causa di morte nissuna condizione è mai transitoria. E verità, che la donazione condizionale fatta al Viscardi,

svanì affatto alla di lui morte: e se svanita affatto sarebbe, anche in ipotesi di condizion casuale, svanì molto più in termini di condizione potestativa; perchè differita non fu solo dal caso, e ridotta dal solo azzardo *ad eum statum, a quo incipere non poterat*, ma annullata, e del tutto estinta dall'arbitrio, e dal fatto proprio del Donatario, che *conditioni non obtemperans*, repudiò.

E per Corollario del fin quì detto, non vi rincresca ritornar meco alla *L. Ex his*, e farvi sopra un altro riflesso. Se il tempo incerto assai men potente, perchè non sospende il consenso, ma differisce solo in quel caso la prestazione; Contuttociò opera, e deve attendersi, obbligato essendo l'Erede della figliuola, ad aspettare fintantochè, *si ea rebus humanis subtracta non fuisset, vigesimum quintum ætatis annum implesset*; Perchè dovrà restare inutile, e non aver forza quella specie di condizione, che se non sospende il consenso sulla sostanza, lo sospende però sulla esecuzione, che quanto all'effetto è poi in buona lingua la stessa cosa, voluto non avendo quella Signora, che la sua do[illegible]zione, per quanto pura voi la finghiate, dovesse, o potesse in verun conto eseguirsi, non esistente la condizione, sotto la quale la rese solo eseguibile, e ineseguibile in conseguenza, che vuol dir nulla, sotto la condizione contraria? Per me confesso di non capirlo, e se lo capiscono questi Signori, di grazia ce ne assegnino la ragione, ma che sia ragione, e ragion Legale, non confusione, e contradizione, o di un discorso tutto sul falso, o d'autorità male intese, e peggio applicate.

Ecco però, se crediamo loro, altra prova, che vale, la Dio mercè, quanto pesa, e conta per mille. Veneriamola dunque, se così è: ma copriamo pure, e sediamo, perchè non merita poi gran Corte, pesa pochissimo, e conta meno. Al momento, in cui morì la Principessa passò libero, dicon'essi, nel Donatario il dominio, sì attesa la qualità della donazione per causa di morte, la quale, come il Legato per se, *& ministerio Juris*, lo trasferisce; sì per espressa volontà della Principessa, che dopo avergli donato tutto liberamente, così conclude:

In-

Intendo subito seguita la mia morte, lei riceva con gradimento questa mia disposizione. Quì il dominio passa da se, e di sopra fanno solo passarlo a forza quei potentissimi fatti. Ma tanto passa quì quanto sopra, cioè nè sopra, nè sotto: Ognun sa, che dal momento, in cui finisce di vivere il Disponente, passa il dominio nel Donatario per causa di morte, e nel Legatario; Ma sa pure ognuno, se non è stolido, che qualora posti sono in condizione la Donazione, o il Legato, nè passa questo dominio, nè può passare, se prima la condizione apposta non si verifica, e non si verifica ancor vivente il Donatario, o sia Legatario; perchè senza consenso del Padrone, non può mai trasferirsi dominio alcuno, e il consenso sospeso non è consenso. La volontà della Principessa opererebbe dunque, se fosse pura, ed io v'accorderò per puro purissimo più d'un Giglio quel *Gradimento*, di cui non è punto da dubitarne, ma quanto alla volontà, me la rido; disponendo essa, e donando, ma non volendo però, che il Donatario eseguisca, e piglj, se non fa prima ciò, che ha da fare, e da sospeso qual'è il consenso, non lo rende puro col fatto proprio. Il *subito* dunque, che v'è di più, perchè anche non espresso, *tacitè inerat* (non potendo il dominio non passar *subito*, quando passa) deve aver la bontà di aspettare in santa pace, che il consenso sospeso, da consenso, che non è, passi ad esserlo con suo commodo, e vi passi per la trafila di quel *quali si esibissero*, che quì comanda a bacchetta, e che fa le carte, ma non l'ha fatte, nè può più farle, onde il *subito*, si è ridotto a un eterno *mai*.

La *L. Mævia decidens ff. de manumis. Test.* v'ha che far, quanto ve n'ho io; ed assai meno ve n'ha il puerile rifugio all'emolumento quesito, tanto essendo lontano, che si tratti di quesito emolumenti in quel Testo, quantochè se se ne trattasse, faccia cessare la condizione. Al Compratore per esempio, perfezionata, che sia la compra, *Emolumentum quæsitum est*, eppure *se non obtemperat conditioni solvendi pretium*, la vendita si risolve, e l'emolumento se ne va in fumo. Non è in quella Legge condizione veruna, e se vi fosse non sarebbe condizione di

ese-

esecuzione, ma di sostanza; fosse però pur' anco di esecuzione, non per questo essendovi, potrebbero ottenere i Servi la Libertà; ma sarebbero *statu liberi, quousque conditio impleretur*, e simili in una parola al Viscardi, finochè visse, perchè finochè visse, seguitò a pender la condizione del *quali si esibissero* a lui imposta. Con questa sola differenza, che se i Servi ottenuta avesero la libertà, anche a condizione pendente, *haud amplius in servitutem redigi poterant*, perchè *Libertas semel data non retractatur*. Che non vi sia condizione, lo fa sapere il G. C., a chi non è sordo, o cieco in quelle parole = *Modestinus respondit, neque contextum verborum totius Scripturæ, neque mentem Testatricis eam esse, ut libertas sub conditione suspensa sit*, per la ragione, com'egli aggiunge, che *Liberos eos monumento adesse voluit*, e se dovevano starvi liberi, non poteva esser posta in condizione la libertà, o l'esecuzione della libertà, come voi volete, onde l'adjetto non è condizione, ma modo.

Condizione all'opposto, e condizione di esecuzione, oltre i Testi di sopra addotti, è per causa di esempio, nella *L. A Testatore 119. ff. de cond., & demonstr.*, ove non fa condizione potestativa, che un semplice ablativo assoluto, perchè importa in quel caso anch' esso sospensione di volontà, eppure morta la persona, prima di adempier la condizione ingiuntale, si risponde = *heredem conditioni parere non posse*, perchè *conditio defecit*.

Non è dunque nè il puro nome di condizione, nè le parole condizionali in astratto, le quali importino condizione, e questo prova, e nulla di più la *L. in conditionibus ff. eod.* Con tutte le autorità, che la scortano. Sono le parole condizionali in concreto, che sospendono il consenso, e dall'incerto futuro evento lo fan dipendere. Queste perdono solo la loro forza, qualora involvono contradizione, e che, o repugnano apertamente alla volontà, o prese in senso condizionale, l'annullano, perchè nelle ultime volontà, riducendosi allora ad una specie di condizioni impossibili, *quasi exciderint præter animum, expunguntur*.

Nel

Nel caso pertanto, di cui si tratta, resta solo a vedersi, se il *quali si esibissero* condizionale in astratto, e condizionale in concreto, si opponga, come dicon questi Scrittori, alla volontà, involvendo contradizione, se a lor crediamo, donare *liberamente*, e *sub conditione*, e volere, che il dominio passi *subito* al Donatario, ma poi nel tempo medesimo apporre un' obice, onde non passi. Visioni, Amico, *Aniles fabulæ, nugæ meræ*. Primieramente se ripugnasse quell' adjetto, alla volontà, non solamente non potrebb' esser condizionale, ma neppur' anco modale, militando la ragion medesima in quello, e in questo; onde verrebbe a seguirne, che esibire il Biglietto non si dovesse, nè dal Viscardi, nè dall' Erede. In secondo luogo bisogna essere affatto stolido a non accorgersi, volersi quì provare per bianco il nero. Dov'è mai ripugnanza fra 'l donare, *donar libero*, ed in maniera, che il dominio passi *subito* a chi si dona; e donare sotto una certa condizione, che non esclude nissuna di tali adjezioni, o sien qualità, ma fa solo dipenderle dal suo esito, e commette l' esito all' arbitrio libero di colui, al quale dona, se così vuole, e al quale non dona, se non lo vuole? Ripugnanza, e contradizione sarebbe, se l' esibizion volutasi del Biglietto si opponesse alla donazione; ma l' esibizione non fa, che non sia donato, o donato colle volute sue qualità; benchè quando ancora la condizion di esibire si opponesse alle qualità, toccherebbe a cedere a queste come rivocate, e tolte di mezzo dalla contraria posterior volontà. Così è inutile il dimostrare, che *libero*, e *puro* non son sinonimi, donar potendosi *libero*, e senza vincoli, e nel tempo stesso *sub conditione*, poichè quando ancora lo fossero, cederebbe il *libero* antecedente al conseguente condizionale. E molto meno fa di mestiero risponder sillaba a chiunque dica, non potersi accordar insieme *condizione*, e *subito*, fra se opposti; poichè oltre il ricorrere ancora quì la ragione stessa del prima, e 'l poi, ve ne sono pur' altre egualmente chiare, e concludentissime.

Che alla morte della Principessa il dominio passasse *subito* nel Viscardi, poteva essa dirlo a suo piacimento, e dirlo

lo cento, non che una volta; ma detto, e ridetto, che essa l'avesse, non pertanto, o sarebbe passato *subito*, o poteva subito, o mai passare, se non adoprava i mezzi a ciò necessarj; non essendo in libertà de i privati trasferirlo a capriccio, e contro la legge. Il mezzo dalla Principessa adopratosi è il Codicillo, mezzo legittimo sì, ma impotente per due ragioni a trasferire il dominio *subito*; una per esser Codicillo, l'altra per esser Codicillo condizionale: onde il dominio non può passare, che per organo dell'Erede, e purificata la condizione. Posteriore è il Codicillo al Biglietto: Dunque il *libero*, il *puro*, e il *subito* del Biglietto è rivocato, e tolto di mezzo dalla volontà contraria del Codicillo, che vuole il passaggio del dominio immediatamente all'Erede, e da questo al Donatario mediatamente; ma non prima, nè in altro modo, che esistente la condizione.

Così ridetevela di quell'*Auxit*, e di tutta l'altisonante sparata, che lo correda, e colla quale sotto pretesto di aver posto alle strette gli sbigottiti Avversarj, cercano imporre a cert' inesperti, fors' capaci di sbigottirsi a sì chimeriche, e vane larve. La volontà della Principessa chiara, limpida, e cristallina, manifestata a più chiare note in quel suo Biglietto, che la donazione fatta al Viscardi sortir dovesse il suo pieno effetto, appena seguita la di lei morte, perchè non fosse uno spettro, e un'ombra, aver doveva il suo vero corpo. Ci vuol altro a fare una cosa, ed a farla bene, che volontà di farla, e parole esprimenti l'animo di ben farla. Fortunati Debitori, se ciò bastasse, non mancando loro il contante, nè di un' ottima volontà, nè di parole esprimenti l'animo di pagare, e di pagar *subito*. Ma per traboccante, che esser si possa, ha poco spaccio questa moneta, e il creditore nè la conosce, nè se ne appaga. Fatti, e non parole ci vogliono, e fatti validi, e concludenti. Se intendeva quella Signora, che *subito* seguita la di lei morte passasse nel Viscardi il dominio, perchè non conformarsi alla Legge, che vuole ogni ultima Volontà legittimata da un numero prescritto di Testimonj? E se l'intervento de' Testimonj non si voleva,

leva, perchè non donare, o non confermar la donazione nel Teſtamento, che il dominio ſarebbe allora paſsato *ſubito*, per eſſer queſto il ſolo vero corpo, non il fantaſma da far paura? Ma volere un fine, e ſervirſi di mezzi, i quali ſi oppongono a conſeguirlo, è giuſto lo ſteſso, che non volere. Non volle, come ognun vede, che *ſubito*, e direttamente ſi trasferiſse il dominio, ognivoltachè ſi ſervì del mezzo del Codicillo, e convertì con queſto la donazione pura in condizionale; Onde ſe voluto lo aveva prima, e lo aveva voluto in un atto nullo, poi ſi mutò, e la volontà poſteriore è quella, che conta: Starò a vedere, che quel ſuo Biglietto lo vogliate ſpacciar per Domma, o per il Fato irretrattabile degli Antichi, onde il mutarlo non foſse nemmeno permeſſo a Giove. Piacque a lei di mutarlo, nè potè ſolo, ma lo mutò, le piacque ſervirſi di via obliqua, le piacque ſoſpendere il ſuo conſenſo, e determinarlo all'eſibizione: Dunque con chi l'anno queſti Signori?

Ma uditene un'altra più originale: Se il Viſcardi, dicono eſsi, non eſibì il Biglietto, non fu ſua colpa: *Dolor impotent* l'Eredi, ſe in vece di moleſtarlo ſe ne ſtettero col capo nel Loglio, e colle mani a cintola finchè viſſe. Aſpettava egli a gloria di eſſer citato; non lo fu: Dunque non potè eſibirlo, e chi non può, o per oneſte cauſe non deve, non è tenuto, e ſe ne va la condizione in tanta buon'ora, come oltre Teſti, e Dottori à joſa, ſi prova coll' *Ibi* bell', e Rotale.

Adde, che il pover'uomo fece dal canto ſuo quel, che potè, e forſe anche più. Non eſibì alla ſcoperta il Biglietto, per aver ſerrata la bocca dal gran divieto; ma almeno ſotto Cappotto, e in quanto oneſtamente gli fu permeſso, accennò di averlo, e riſervò il pubblicarlo al *quatenus*, *toties quoties opus fuiſſet*, e quel che ſegue. Il cenno è chiaro, perchè in produrre le prime ſchedole, ſi ſpiegò di aver altro, o altri foglj, per produr quello, o pure un di queſti, ſe data ſe ne foſſe occaſione, o ne foſſe occorſa neceſsità. Le quali parole vengono appunto a moſtrar due foglj, uno eſibito dopo, e l'altro eſibito in figura, e non realmente, per

non

non violare il segreto; e così esibito, e non esibito. Per provar poi a chi non sa contare più là dell'uno, che due foglj fan giusto due, si citan Testi, Glosse, ed Interpreti, che lo dicono, perchè forse altrimenti non sarla vero.

Lodato Dio, che riconoscono in fine anch' essi la necessità nel Viscardi di esibire il Biglietto, e vorrebbero pur accozzare insieme quanto bastasse, per creare almeno una esibizione simbolica, e figurata; ma i simboli, e le figure sono sì sconce, che in vece di persuadere il Lettore, lo fanno ridere. Del resto, che colpa vi ha il Ladro, a non render la roba, se non gli è chiesta? La colpa è del Padrone, che non la chiede, benchè non sappia, chi sia il Ladro, nè se lo sia. Tanto in poche parole quì mi s' insegna, al favore di quell' amico segreto, che copre tutto, e della più amica necessità, che tutto fa lecito, e a tutto forza. Giacchè dunque ad essa ricorrono, *velati ad Aram ignoti Dei*, non si manchi da noi distruggere questa sognata Divinità, che fa idolatrare tanti suoi divoti.

Diasi, che il linguaggio del Fiduciario sia il linguaggio della defonta, benchè forse *vox quidem Jacob, sed manus Esau*. Diasi che avesse la morta espressamente ordinato al vivo, di esibire il Biglietto *quoties necessitas supervenisset*, e che l'occorrenza, e l'occasione vi sien di più. Ma che; sono Arioli costoro, oppure an l'anima del Viscardi, se non in corpo, in qualche caraffa? Signor nò; tengon senz' altro notturni congressi con qualche Dea Egeria, a guisa di Numa, onde sanno benissimo qual fosse appunto, e di qual pelame questa invisibil necessità. Forse nel mondo ve ne son poche, e fra se simili, *ut ovum ovo*, onde una sola conti per tutte: Perchè in vece di quella di liberarsi dalle molestie, non se n'ha da supporre una flotta di altre? Anzi perchè non si anno da suppor tutte, ad esclusione di questa sola, la quale non era necessità, se non in capo di chi si trova in estrema necessità di giudizio? Bella necessità veramente, affatto inescogitabile a chi l'impone, che preveduto, e scansato il caso delle molestie, poteva preveder quanto volare! Più bella, perchè solo venu-

ta, per attaccare una Lite, e dare addosso alla propria stima. E bellissima, perchè non degnatasi di venire, quando era tempo d'impedir questa lite, e di porre in salvo l'onore. Amico, se le necessità sono in oggi di questa tempra, non vi date pur pena a liberarmene eternamente, perchè certe ricette non fan per me.

Ma si dipinga pure in qualunque aspetto così bizzarra, e pittoresca necessità, il tempo, non la figura, screditа il quadro. Sentiamo l'interprete dell'eccellentissimo testo, che cosa dice. Dice, che riserba a se la facoltà di esibire i fogli in sì fatto caso. *A se*, capitemi bene, e *a se* non significa al *suo Erede*; perchè la necessità sua poteva essere una cosa, e la necessità dell'Erede un'altra; nè per me credo, che pretendesse, o esibire i fogli, quando era morto, o lasciar, morendo, i suoi bisogni al Nipote. E questa necessità per grazia chi gliela impose? O l'inventò di suo capo, o imposta gli fu dalla Testatrice. Se di suo capo, non occorr'altro. Ma se l'impose la Testatrice, questa, pensasse pure a più necessità, che nello sterquilinio non n'ebbe Giobbe, nè pensò, nè pensar poteva all'Erede, persona non meno ignota, che incerta, potuto avendo il Viscardi, in vece di suo Nipote, il quale per confession della Parte, poco accetto era al Zio, istituir voi, e me, che Dio ce ne guardi. Avesse però la Principessa pensato a costui, piucchè non pensava il Viscardi al di lei Burò; non per questo la necessità, non per anco venuta, ed *in spe*, poteva trasfondersi nel Nipote, nemmeno per trasmigrazione Pittagorica.

Ma io voglio provarvi, che s'infilzan da se costoro coll'armi proprie. Dunque l'oggetto della necessità eran le molestie, e la Principessa vietò al Viscardi l'esibire il Biglietto, se non in caso di esser citato, dopo aver pensato, ed oprato in modo, che non potess'esser citato mai: Non è così? Non lo è certamente, ma pur lo sia. Pendeva dunque l'esibire il Biglietto dalla esistenza di questa condizione. Ma questa è condizione turpe; *& conditio turpis reiicitur, & pro non adjecta censetur*. Dunque tolto di mezzo l'obbligo di aspettar le molestie, puro rimane il fatto di esibire il biglietto, e così

e così doveva il Viscardi onninamente esibirlo. Che la condizione *turpe, ut de Jure impossibilis rejiciatur*, ognun lo sa; E che sì fatta condizione sia turpe, non vi vuol meno di una persona turpe a negarlo. Se è contra *bonos mores fovere lites*, assai più lo sarà il darvi causa più proditoria, che ragionevole, e con occultare a capriccio i mezzi per evitarle, strascinarvi la gente a forza, e abusarsi della buona fede degl'innocenti, per illaquear la propria, e l'altrui coscienza. Bisogna non avere nè onestà, nè morale, a pretendere indifferente un'azione, diretta unicamente a vessare il Prossimo, e vessarlo a torto, e senza sua colpa; a torto, perchè *heres utitur jure suo*, e vendicar la roba, *quæ erat in patrimonio Defuncti*, alla di lui morte. Senza sua colpa, perchè non poteva sapere il titolo, col quale si riteneva da un altro, se manifestato non gli era dal Detentore. Ammettereste per indifferente la condizione imposta dal Deponente al Depositario, o dal Testatore all'Erede scritto, quello di non rivelare il ricapito, in cui gli si dona il Deposito, questo di tenere occulto il Testamento, nè pubblicarlo, se non in caso di esser presi come alla gola, e necessitati a difendersi dalle molestie loro inferite da quei, che vengono *ab Intestato*? E se foste Voi quel Depositario, o quell'Erede, attendereste tal condizione, a costo di passare in faccia del pubblico per usurpatore dell'altrui roba, e spacciatamente per Ladro? A me tanto non parrebbe mai vero di giustificare il mio titolo, nè credo capace verun galantuomo di pensare, o fare altrimenti.

Aggiungasi, insulsissimo essere il mezzo, inconcludente affatto, ed inutile a conseguire il fine, che quì si sogna, fine disonestissimo anch'esso, e che può solo cadere in mente di chi per odio verso de' suoi, non si fa scrupolo di sfogarlo con una specie di tradimento, imbarcandoli in un litigio, dopo data in mano alla parte avversa l'arme segreta, con cui difendersi. Non poteva il divieto di esibire il Biglietto, che è il mezzo, produrre il fine di tenere occulta la donazione; poichè la necessità di esibirlo poteva sopravvenire, ed esister subito, se subito l'Eredi molestato avessero il Fiducia-

 rio,

rio, e Depositario insieme delle sostanze ad esse spettanti. Era un fine indecente, e turpe, perchè non tendette ad occultare il fatto noto, ma lo Jus ignoto, a diffamare il Viscardi, e a rendere odiose, e a dispendiar le figliuole senza profitto.

E ciò, che termina di render turpissima, e scandalosa all'eccesso tal condizione, è l'impedirsi per mezzo di essa all'Erede l'esercizio libero di un diritto, che colla ragion naturale, gli dan le Leggi, qual'è quello di detrarre nell'entrante quota la sua Legittima, non possibile ad eseguirsi, senza sapere al netto la quantità precisa di tutto l'asse.

La pretesa esibizione simbolica del Biglietto, allora solo potrà valere, quando provato avranno costoro, d'esser Profeti, e che piene fossero anche l'Eredi di spirito profetico, e Sibillino. Del resto chi non può fare una cosa, o che per ragionevoli, e onesti fini, non deve farla, nissun pretende, che far la debba, o che decada dal suo diritto, se non la fa; sì perchè in sì fatti casi *censetur adimpleta conditio*; sì perchè riducendosi a condizione impossibile, e turpe, l'una, e l'altra nelle ultime volontà si considera sempre per non apposta. Ma convien provare questa impotenza, e questi ragionevoli, e onesti fini, che quì si sognano per un verso, e sono per l'altro: ragionevole essendo produrre il Biglietto, anche presupposto il divieto, e irragionevolissimo, e scandalosissimo il non produrlo; onde si chiama argomentare a rovescio a voler trarne la conseguenza, che non dovesse il Biglietto perciò esibirsi, perchè pendeva il caso della supposta necessità; quando esibire appunto perciò dovevasi, perchè la vera necessità di esibirlo era già venuta. Disparatissima, nè punto applicabile al caso nostro è l'autorità della Rota, ove non si tratta di condizione, ma si revoca solo in dubbio l'identità della Schedola, onde solo concluderebbe, se il Biglietto, che produsse l'Erede, si pretendesse falsificato, o diverso dal commesso alla fede del Fiduciario.

Tentò veramente il Viscardi, o mostrò tentare di voler porsi alla meglio a caval del fosso, con quel suo non meno problematico giro, che ambiguo sospettosissimo in-

intralcio di parole fuddole, e da più facce. Ma qualunque potesse essere il di lui fine, mai quel misterioso linguaggio, e quella supposta necessità, può riferirsi al Biglietto, o può riferirvisi nel senso, che vengono a darle questi Signori, se di lui non vuol farsi quel carattere infame, che ne fanno essi, forzando in tal guisa a creder chi punto pensa, che fosse questa tutta una cabala; diretta non ad occultare la Donazione esistente, ma a guadagnar tempo per farla esistere; con lusingare intanto, e tenere a bada le Eredi, adescate dalla vana speranza di questi fogli. In fatti se non fosse così, che bisogno v'era di porsi in aria di oracolo, e con affettati artificiosi circuiti adombrar quello, di cui nissuno lo ricercava, e che non solo non era in obbligo di svelarlare, fino all'arrivo della sognata necessità; ma anzi doveva religiosamente tenerlo occulto, per non violare il più sognato segreto, ed esporsi al caso, che da quei suoi riboboli, e strani giri, ne trapelasse qualche barlume. Per troppo sciocco lo rappresenta, e di lui più sciocchi crede i Lettori, chi si figura dar loro ad intendere scioccamente, che facess'Egli quella involuta protesta, per crederla equivalente alla esibizione di uno, o più fogli, che disse avere. Non ci vuole grande acutezza d'ingegno, nè gran dottrina, per arrivare a comprendere, che con dichiararsi di avere de' fogli appresso di se, non per questo si fan vedere, nè può sapersi, che fogli sono, o ciò, che contengono. Graziosa poi al pari di chi la spaccia, è questa nuova foggia di esibizione, protestandosi chi esibisce di non potere esibire, e che il caso di poterlo, forse può darsi, ma seguitare anche a darsi quello di non poterlo. Non ridete, se non siete stupido più di un tronco, o se non avete con Eraclito fatto voto di pianger sempre. Piano però, perchè *extrema gaudii luctus occupat;* mentre accorgendosi anch'Essi, e di fare per questo verso assai poco onore al Viscardi, e di farne assai meno a se, con pretender, che passi per una specie di esibizione l'assertiva medesima di non dovere, nè poter farla, voltan casacca, e tornano in campo con altra prova da sbigottire i più coraggiosi, e che se ad essi vuol darsi fede, è dimostrazione.

 Se

Se di tanti fogli, dicon costoro, che aveva in mano il Viscardi, esibito non nè avesse neppure un solo, chi sarà quel pazzo, che ponga in dubbio, non essersi potuto da lui inferire il minimo pregiudizo allo Jus quesito de' Legatarj, e che perciò esibire non si potessero dall' Erede? Quel pazzo, Amico, son' io appunto, e miei compagni appunto saranno tutti coloro, che non son pazzi. Non avendogli il Viscardi esibiti, manifestissimo segno era, che non poteva, nè doveva esibirgli, resistendovi la fiducia in lui riposta, e solo a lui nota. Onde non esibiti da lui i fogli, *conditio defecerat*, nè potevano più doversi i Legati, che non erano più tali. Altro è il poter di fatto, ed altro il dovere, e dover *de Jure*. A potere esibir fogli, bastan le mani; ma a dovere esibirgli, ci vuol la scienza, e convien prima sapere, se esibire, o nò si dovessero; e questo nè lo sapeva l' Erede, nè poteva in verun conto saperlo, qualora non si pretenda, che Ereditarj pur' anco sieno i segreti, o che da Zio in Nipote passi la scienza. Giova ripeterlo: Non distinguono al solito questi Savj, fra 'l nudo Esecutore, e fra 'l Fiduciario. Direbbero bene, se approvati avesse la Principessa tutti i fogli *da se scritti, o soscritti*, perchè in tal caso non essendo il Viscardi, che mero esecutore di fogli certi, e fogli certamente voluti, potrebbe supplire ognuno alle sue mancanze, e alla morte della Testatrice si sarebbe acquistato Jus dai Legatarj a i respettivi loro Legati, onde non era in libertà dell' Esecutore spogliarli di un diritto già conseguito. Ma dicon male, malissimo: perchè la Principessa approva solo quei fogli, *che si esibissero dal Viscardi*, e così non essendo il Viscardi nudo Esecutore, ma Fiduciario, che vuol dire egli solo sapendo quali fogli esibir si dovessero, e quali nò, non può esibire un' altro i non esibiti da lui; il quale intanto non gli esibì, in quanto non doveva esibirgli. Eppure non contenti costoro di lasciare la volontà di questa Signora a discrezione del Fiduciario, la vorrebbero esposta anche al capriccio del pubblico, quasichè pubblica fosse la di lei roba. Non avvertono inoltre, che quì confondono la condizione potestativa

col-

colla condizion casuale, casuale essendo rispetto a i Legatarj il *Quali si esibissero*, non imposto a loro, nè dipendente dal loro arbitrio, come dipendeva dall'arbitrio libero del Viscardi esibire i fogli, o non esibirli, *& incivile est*, da una specie di condizione, che ha i suoi certi, e determinati effetti, inferire a un' altra, che gli ha diversi; Poichè ricusando il Viscardi di esibire il Biglietto, che riguardava il proprio interesse, ne ricusa col fatto gli effetti, e rinunzia apertamente alla Donazione, voluta solo sotto l'adjetto di esibirlo. Ma non vi rinunziano i Legatarj, perchè nè ad essi spettava esibire i fogli, nè consentono nel fatto del Fiduciario, che tralasciò di esibirgli.

Tralascio intanto pur' io di esibire altre prove, anche più meschine di un meschinissimo falso, se meritano di esser chiamate prove i più palpabili, ed i più curiosi paralogismi, che ingombrar possano il cerebello ad un capo fertile di visioni, come quei tanti soavi sogni, che per dar loro maggior risalto, si producono in scena, col nome più autorevole di argomenti, e sono più che frivole congetture, infelice aborto di pensar guasto, e perciò degni di esser riposti fra quelle cose, *quæ, aut ignorantur utiliter, aut laudabiliter contemnuntur*.

§. IX.

Strano perniciosissimo sbaglio, con cui si suppone apposta la Condizione alla Esecuzione. Si dimostra esser posta in Condizione, non l' Esecuzione, ma la Sostanza.

Non vi crediate però, che io sia quì per depor la penna. Vero è che ho tale, e tanta opinion di Voi, da supporvi persuaso appieno, non che convinto; ma se mai così non fosse, sappiate, che ancor mi resta altro mezzo da dissipare ogni ombra di dubbio, e l' ultimo colpo, dirò così, da abbattere l'ostinazione medesima, e debellarla. Io sono andato finora coll' immaginario

supposto di quegl' insigni singolari Scrittori, che sì felicemente difendono il veramente felice, e beato loro Cliente, e che per tante riportate vittorie orgogliosi, e gonfj sfatano, e insultano gli avversarj, come quelli, che distinguer non sanno, se a lor crediamo, fra Esecuzione, e Sostanza: presupponendo ancor' io con essi, che fu quella, e non fu questa a cader venga la condizione; ma presupponendolo in altra guisa, e per quelle vie, che solo condur possono a presupporlo, s'esaminin dunque le vie loro, che *non sunt viæ nostræ*, e si veda un poco accuratamente, per quali si arrivi alla verità, e quanto vera, e legale sia la fin quì ignota distinzion peregrina, di cui si servono, e il fondamento della quale solo è riposto sull' autorevole *ipse dixit* di chi la spaccia, e sulla credulità bonaria di chi l'adotta. Altro è dunque, magistralmente ci dicon' Essi, la perfezione del Biglietto, in quanto alla sostanza della disposizione, e della volontà, altro la di lui perfezione, in quanto alla mera solennità, consistendo in quella la sostanza dell'atto, e riguardando questa la nuda, e semplice esecuzione.

Tutto bene: ma io non capisco; e sono altresì persuaso, che dirà solo di aver capito chi non capisce. Vedo certo la franchezza, e vedo il possesso, con cui si sfrottolano, e si accreditan questi sogni; ma da sogni in poi non vedo nulla, perchè non v'è in fatti nulla di più. Tant' è, Amico, *Pallium video, Philosophum non video*, e vi accorderò volentieri, che la verità per figura di preterizione, o di antitesi, vi s'intenda; ma che ve ne sia neppur' ombra, non vi lusingate pure, che nè io, nè il più accomodante Probabilista possa accordarlo.

Ditemi in grazia, e facciamoci un po' prima ad intendere ancor noi. In che aria si discorre quì di sostanza? In aria di Jus pubblico, o di Jus privato? E la lite aveva a decidersi secondo lo Jus naturale, e lo Jus delle Genti, o secondo lo Jus positivo, e civile? Spiegatevi, perchè non ho mai saputo, che passassero i due litiganti per cosa pubblica, e per sovrani. E sappiatemi ancora dire, se mai dovesse discutersi la materia, in aria Teologica, o Filosofica, come può darsi puranco

il

il caso. Discorrendola da Teologi, e definir volendosi la sostanza, non converrebbe solo ricorrere ed all' *Ipostasi*, ed all' *Usia*, ma distinguer bene fra l' una, e l' altra, e badar meglio all' *Omousion*, e all' *Ominsion*, per non dare nell' eresia degli Arriani, o Semiarriani. E perciò, che alla coscienza appartiensi, necessario sarà vedere coi Moralisti, se tenure nel foro interno sieno l' Eredi, a menar buona la Donazione, e forse ancora con qualche aggiunta, per l' intenzione che potè aver quella Dama di donar più, e la parsimonia, che potè usare il Viscardi di pigliar meno; onde pecchino gravemente ad impugnare la verità conosciuta, perchè *Voluit, potuit, fecit; Ergo donavit; E il volsit* appunto è la sostanza, che si cerca. Da Filosofi poi in altra veduta speculare, e mostrar dovremo questa sostanza, e secondo i principj di buona fisica far vedere, che sostanza di quel Biglietto è la carta, che la carta *olim* fu straccio, che il *quondam* straccio fu un' altra cosa, e va discorrendo. Quindi entrerà la quistione, se la scrittura sia sostanza da se, o piùcchè sostanza possa esser forma; se questa sostanza, o forma sia materiale; se la materiale si chiami inchiostro, perchè l' inchiostro sia nero, e la carta bianca, con cento appresso.

Non v' è infatti maggior ragione di trattar la Causa da Juspubblicista, che da Teologo, o da Filosofo. Da Juspubblicista la fan costoro, e tutto in questa Ipotesi va benissimo. *De Jure Naturæ, e Gentium* sostanza del Biglietto è la sola volontà libera di chi scrisse; poichè spontaneamente scrivendo, venne a volere, e consentì benissimo in ciò, che scrisse, purchè capace fosse di consentire, cioè nè infante, nè mentecatto. Qui non si tratta di atto composto, che richieda per sua sostanza il consenso di due, o più. Si tratta di un atto semplice, qual' è ogni ultima volontà, la di cui sostanza è il consenso libero di un sol' Uomo, cadente sopra un capace, e determinato subjetto. L' atto pertanto *de Jure Naturæ* fu bello, e buono, fu atto valido, e fu perfetto, e sussistente da se medesimo; altro non essendo sostanza di atto, che tutto quello per cui sussiste, e che lo fa atto, ed atto efficace a produrre il fine, per cui

si

si fa, nè bisogno avente di ajuti esterni, i quali gl' infondano una sostanza preesistente, come appunto non han bisogno nè il Testamento nuncupativo, nè i Contratti consensuali della scrittura, che al fine estrinseco della prova, la quale riguarda l' esecuzione, e non la sostanza, nè perciò fa sì, che un atto valido per se stesso, provar non potendosi, non sia atto.

Ma se noi parliamo di Jus positivo, o di Jus civile, che dir si voglia, come di questo mi sarei figurato, che dovesse parlarsi, e che si parlasse, giacchè questo, e non altri può aver quì luogo, questo importa, questo ha da attendersi, e questo conta; possono udirsi per vita vostra cose più inette, e più puerili, sbagli più goffi, e più grossolani, pensar più falso, e più stravagante, massime più storte, e più perniciose? Io mi vergogno di chi le spaccia, arrossisco di chi le crede, e mi scandalizzo di chi le adotta, e dà loro libero passaporto, senza riflettere, o pensar punto alle conseguenze, che traggon seco.

Sostanza di un atto, torno a ridirvi, e Voi lo vedete meglio di me, non è altro, nè può esser' altro, che quanto concorre a renderlo atto, *& quo deficiente non esset actus*, perchè nulla porrebbe in essere in ordine alla Causa, nè al fine. Così *de Jure Naturæ* non è atto, un atto senza consenso, e le volontà son la sostanza degli atti umani. Or se il consenso mancante all' atto, viene a prestarsi in un atto a parte, chi sarà mai così ridicolo, e così pazzo, che segregando un atto dall' altro, attribuisca la sostanza al primo del tutto nullo, e al secondo, che solo è atto, la nuda, e semplice esecuzione? Eppure così ragionan questi Signori, per rapporto al Diritto Civile, che viene ad essere la stessa cosa, e produr deve gli stessi effetti. Vuole, e comanda lo Jus positivo, che l' atto in quistione sia per se nullo, che nulla operi, e non sia atto, se non riceve spirito, e vita, e in buona lingua la sua sostanza, da un atto estrinseco, ma atto plastico, e Creatore. E questi Signori son così ameni, che levando la sostanza di dove ell' è, la fanno esistere, ove non è, e ove accordan, che non esista; ingannati, o che ingannar voglion putidamente, colla falsa idea di

di solennità, non distinguendo la solennità estrinseca, o sia di forma, dalla solennità intrinseca, e di sostanza, *aut qua refunditur in substantiam*.

Provano in somma a chi gli credesse, che un uomo, e una statua, son presso a poco la stessa cosa, e che fra un vivo, ed un morto, non v'è divario. Lo Scultore ebbe intenzione di fare un' Uomo, ma se manca a quest' Uomo l'anima, poco importa, perchè se mai per miracolo infusa gli fosse dal Creatore, sarebbe quest' atto miracoloso, atto di Esecuzione, non di sostanza, ed esecuzione, non già sostanza, l' Anima infusa, per la ragione chiarissima, che la Statua non ebbe l'anima dall' Artefice *incontinenti*, ma *ex intervallo* da un altro. E se un corpo morto non ha più anima, importa meno, nè sottosopra può dirsi che non sia vivo, perchè usando prima nascere, e poi morire; e se non si muore appunto quando si nasce, due atti essendo alquanto fra se diversi, nè punto si nomini vita, e morte, il secondo de' quali, non è, come posteriore, in ventre del primo, nulla potrà esso sulla sostanza, ma leverà solo l'esecuzione; onde il morto addormentato al più potrà dirsi, perchè non eseguirà è vero, ma ritenendo la sostanza sua bell' e buona, esisterà come prima, e resterà vivo, penserà benissimo almeno in sogno, e forse forse potrà benissimo anche sognando, scrivere *in jure*.

Provano in oltre l'esistenza di una sostanza, che non esiste, perchè aveva il Biglietto la sua sostanza, ma senza i Codicilli, che non sono in verun conto sostanza, ma esecuzione, non esisteva: così, se l'esecuzione fa esistere, dovrà la sostanza fare eseguire.

Provano, che se quella solennità, la quale dà all' Atto l'essere, ed il sussistere, non è altrimenti sostanza, o esiste l'atto prima di esistere, o sostanza dell' atto sarà sol quella solennità, per cui non esiste, e o queste due solennità saranno appunto la stessa cosa, e conseguentemente Parabolani quei, che distinguono, fra solennità di sostanza, e solennità di forma, e o la forma sarà sostanza, o la sostanza forma, o accidente.

Provano.... Ma che non provan digrazia, pensando, e ragionando in sì strana foggia? Poco però importerebbe, se

se pensando, e ragionando sì sconciamente, venisse il male a terminar quì. Il peggio si è, che questi assurdi traggono seco conseguenze, altrettanto legittime, ed innegabili, quanto ingiuriose a' Principi, e più alla Chiesa, nè solo di scandalo a chi le sente, ma perniciosissime al vivere civile, e alla buona morale del tutto opposte. Comandano i Principi per lodevoli, e giusti fini, diretti a proteggere, e mantenere la pubblica quiete, che un atto valido *de Jure Naturæ* non si consideri; nè sia tale, se oltre quello, che alla di lui validità la natura stessa, e il comun consenso delle genti prescrive, non concorra anche un'altra cosa, mancando la quale l'atto sia nullo, e aggiungendo in una parola la sostanza Civile alla Naturale, non per oppor quella a questa, o per distrugger ciò, che la natura, o vieta, o comanda, il che non può farsi; ma perchè serva la sostanza civile alla naturale, come di scorta, e la certifichi, e l'assicuri, con porla al coperto, e patrocinarla, dirò così, contro la malizia, e fraude degli Uomini, pur troppo dediti ad abusarsi delle sante Leggi della Natura, e della retta Ragione, che ce l'insegna.

Ma questi Principi anno un bel dire, e se vero è ciò, che asseriscono, e dan per certo costoro, vero sempre eziandio sarà, che le provvide loro Costituzioni sono imposture, e annullar possono un atto valido, quanto è possibile, che noi voliamo. Imposture, perchè dicono di annullarlo e poi non è vero. Impossibilità, perchè non cadon le loro Leggi sulla sostanza, ma riguardan solo l'esecuzione. E se la sostanza rimane intatta, per forza l'atto ha da restare tale, qual'era, che vuol dir valido validissimo, e in conseguenza efficace, ed obbligatorio; perchè il di più, che vi vuole il Principe, *stat pro forma*, e l'atto naturalmente sussiste; onde è una vana sparata il dichiararlo nullo, e di niun vigore.

Ecco dunque non attaccata solo di fianco, ma battuta di fronte, e se possibil fosse, distrutta la rispettabile autorità de' Sovrani, e la Potestà Legislatoria, che n'è il Carattere. Ecco esposto lo Jus Civile alla derisione, fatto ludibrio, e reso favola fin del volgo; ed ecco aperta la strada a poterlo impunemente violare, e far-

sene beffe, e forse, e senza sorze a dover violarlo per onestà, e in virtù di una obbligazion naturale per se esistente, che con ragione alla Civile contraria dee preferirsi, non estinguendo questa l'obbligazione già nata, ma ponendo soltanto un obice al di lei fine.

Così un Testamento, in cui si approvi dal Testatore qualunque foglio, scritto, o soscritto di proprio pugno, poco importa, che in se non abbia le solennità prescritte dallo Jus Civile, è due Testimonj al più basteranno; perchè il foglio è certo, espressivo, e chiaro, e percuote il Testamento l'esecuzione, e non la sostanza; onde l'obbligazione nata dal Foglio, e che prende dal Foglio tutto il vigore, perchè il foglio è quel loro ventre, in cui stà la forza, ed è riposta sulla sostanza, persevera ad essere obbligazion bella, e buona impedita solo, e sospesa dall'atto estrinseco del Testamento integrante, che per essere invalido, non l'assiste, ma non però le resiste in forma da invalidarla. E nè più nè meno succederà, mancando ancora ad un Testamento, o ad un Codicillo due Testimonj; perchè il Testamento, e i Codicilli sono una cosa, ed il Foglio un'altra. Anzi tornerà lo stesso, e forse anche meglio, se non v'è Testamento, nè Codicilli, giacchè vi sieno, o non vi sieno, l'esservi, o nò, inquanto alla sostanza, non fa, nè ficca, perchè riguardano solo questi atti l'esecuzione, che vuol dire, non fannosi, o che l'obbligazione non nasca, o che non sia nata, ma impediscono solo l'azione, unica, e sola a non poter nascere, a guisa appunto della obbligazion pupillare, della nascente dal Macedoniano, dal Vellejano, e simili altre, rese inefficaci dallo Jus Civile, ma non estinte; onde per questo appunto, perchè rimangono obbligazioni naturali, non ammettono ripetizione d'indebito, se si adempiono.

Così per conseguenza legittima ne verrà, che l'Erede scritto in una Schedola, confermata da un Testamento del tutto nullo, qualora esista in di lui potere l'Eredità, non possa esserne più spogliato; perchè con giusto titolo la ritiene, e che ingiuste sarian le Leggi, e più ingiusti i Giudici, i quali pretendessero di forzarlo a restituire

con

con dare in testa contro ragione all'obligazion Naturale, lasciata intatta dal Testamento, perchè il Testamento *afficit exequutionem, & non substantiam*.

E così finalmente, mercè le magistrali Teoriche di costoro, non è più punto da dubitarsi, esser ridicola la quistione, solita farsi dai Teologi, e Canonisti = Se datosi un Testamento nullo, e presupposta nell'Erede legittimo la certezza fisica ed infallibile, che volesse il Testatore efficacemente lasciar la roba all'Erede scritto, e perseverasse in tal volontà, fino al punto estremo della sua vita; possa appropriarsi *tuta Conscientia* l'Eredità, o sia tenuto nel foro interno a restituirla a chi certamente non va *de Jure*; ma per consenso determinatissimo del Defonto, che padrone essendone così volle, e così volendo, sembiò potere: Ridicola è tal controversia, certissimo essendo, e bell', e deciso, grazie a costoro, che non solo nel foro interno, ma nell'esterno, all'Erede scritto tutto appartiene, e costi, o nò della volontà, e della di lei perseveranza fino all'estremo, ciò poco importa, bastando solo, che comparisca indipendentemente dal Testamento, perchè il Testamento riguarda solo *la perfezione della solennità*, che come faccenda affatto estrinseca *nihil agit*; ma la forza, e 'l vigore tutto è riposto nell'atto a parte, da cui risulta la volontà, e in conseguenza *la perfezione della disposizione*, che è l'intrinseco, e sostanziale; onde non sa, dove s'abbia il capo lo stolto gregge di que' Dottori, e il gregge è grande, perchè son tutti, i quali ristringono solo la disputa al foro interno; persuasi, che quanto agli effetti esterni, non vi sia dubbio, e che tutta la sostanza dipenda solo dal Testamento, e sia nel solo Testamento tutta riposta. Così per altra parte ne seguirà, che abbian finora spropositato tutti coloro, i quali G. C., ed Interpreti, quanti sono, anno preteso darci ad intendere, che intanto vaglia una Schedola confermata nel Testamento, inquanto s'immedesima, dirò così, col Testamento istesso, che le dà l'essere, e le infonde l'anima, e la sostanza, che in se non ha; perchè l'ha benissimo, ed è un equivoco, uno sfarfallone, un'assurdo, ed una stortura di chi in *meridie caecutiens*, non è ca-

capace, nè sa distinguere fra esecuzione, e sostanza, come distinguon capacemente, e garbatamente questi distintissimi e capacissimi nuovi architetti di un nuovo Jus.

Ma v' è di peggio: E la Chiesa, Amico, i Sommi Pontefici, ed i Concilj, se va così la faccenda l'anno sbagliata anch' Essi all' ingrosso, e in conseguenza gli Eretici dicon bene, anno ragione, e trovano alfine gente discreta, che la rende loro cortesemente. Viene per esempio il Concilio di Trento, e irrita affatto, e dichiara nullo ogni Matrimonio senza la presenza del Parroco, e di due Testimonj. Piano, dicono gli Eretici, da quando in qua lo Jus Ecclesiastico può derogare al naturale, e Divino? E come potevano far man bassa, e buttare a terra que' buoni Padri le determinazioni immutabili di ambedue? Sostanza del Matrimonio *de jure Naturali, & Divino* è pure il consenso de' Contraenti, atti a consentire, e a poter contrarre. Prestato questo, altro non bisogna; nè può la Chiesa, senza violare le Naturali, e Divine Leggi, render sostanza quello, ch' è forma, e solennità, come non lo ha fatto per tanti secoli, ne' quali i Matrimonj clandestini, quantunque illeciti, erano validi. Or vanno costoro un passo più oltre, nè provan solo, che non ha potuto la Chiesa farlo, ma mostran chiaro, che non lo ha fatto, e conseguentemente anche in oggi i Matrimonj clandestini son belli, e buoni; perchè la presenza del Parroco, e i Testimonj riguardan solo, in senso loro, l'esecuzione, la quale non ha punto che fare colla sostanza, consistente, e tutta riposta nel libero consenso dei contraenti; ond' è vero, che mancando, e Parrocho, e Testimonj, l'esecuzione resta impedita; ma il Matrimonio però sussiste, nè si può sciogliere, senza dar di penna a que' due diritti; perchè il consenso, e *la perfezione dell' atto* sta pur' essa nel ventre, e il di più, che se ne sta fuora, ed è cosa a parte, ad altro non serve, nè riguard' altro, che la *perfezione di solennità*. Onde se i nuovi Conjugi clandestini, senza tante cerimonie si metteranno da se in possesso del loro atto, o litigheranno, come il Viscardi, me la rido di chi avesse coraggio di dar loro il torto;

e po-

e potranno sbattere i Superiori Ecclesiastici, perchè *quod Deus conjunxit, homo non separet*. Impediente in somma, non dirimente sarà la proibizione Canonica, ed un ridicolo spauracchio le Conciliari parole *nullius roboris, & momenti*. Nè per la stessa ragione saranno invalidi i Matrimonj anche incestuosi, eccettuata la linea retta, e tra i Fratelli, e Sorelle al più; giacchè questi pure, ed altri non pochi tutti sono di proibizione Ecclesiastica, la quale riguarda la esecuzione, non la sostanza; perchè il diviero della Chiesa è cosa estrinseca ed avventizia, ma di Jus Divino tanto assoluto, che rivelato son più che validi, e sussistenti, perchè di Jus Divino basta il consenso, ed è il consenso la cosa intrinseca, e sostanziale, che sola concorre alla *perfezione dell'atto*.

Or che ne dire di conseguenze sì abbominevoli, e scandalose. Vi pare, che turbin punto le delicate orecchie del Galantuomo? E come! Voi mi direte: ma per la Dio grazia son tutte false. V'ingannate, Amico, non son false le conseguenze, falsa falsissima è la premessa; perchè sostanza dell'atto in certi casi è quella, che o comandano i Principi, o vuol la Chiesa, e questa, e quelli an dritto di comandare, e voler così, nè perciò distruggono lo Jus Divino, sia assoluto, sia rivelato, ma l'avvalorano, e sono ad esso di salvaguardia, e di propugnacolo, contro le frodi dei malviventi, troppo proclivi ad abusarsi dei doveri santissimi dell'onesto, e a dipingere, e colorir la bugia sotto il mentito aspetto di verità.

Io non voglio quì farla nò da Juspubblicista, nè da Teologo. Vi dirò solo, che per una parte così richiede l'infelice stato della umana natura lassa, e per l'altra l'universale incapacità di scrutare i cuori, e penetrar gl'interni, ed occulti sensi, dono non conceduto, che per ispecial privilegio, a verun mortale, e penetrazione soltanto propria dell'esser sommo, a cui tutto è noto, e tutto è presente. Vede egli, e conosce appieno la comune ignoranza, e fragilità; e siccome non dà debito, nè a i Rettori dei Popoli, nè a chi custodisce il Sagrosanto Deposito delle divine sue Leggi, qual'è la Chiesa, e'l di Lei Capo visibil *falli nescius*, non dà debito, dico,

degli

degli atti interni degli Uomini, alla cura loro commessi, ma ne riserba il giudizio soltanto a se, perchè sono atti, ma non umani, nè subjetto perciò capace dell' umano conoscimento, perchè atti occulti; così giusto essendo, non viene a darlo neppur di quelli, che quantunque esterni, e manifestati, non lo sono però in forma, da poter dirsi atti umani; perchè non costando di essi, nè manifestandosi *humano modo*, non differiscono dagl'interni; e perciò l'Uomo ha diritto, e di espungerli dalla classe degli atti, perchè atti incerti, e di prescrivere all'atto umano una certa forma, non osservata la quale, nè si consideri, nè sia atto, e perciò passata da estrinseca, ed integrante solennità, ad essenza intrinseca, e creatrice, ed esaltata in una parola a vera sostanza. Molte altre cose dir vi potrei, per porre in maggior lume tal verità, se, o bisogno avesse di schiarimento, o l'istituto nostro lo permettesse.

Solo dunque ritorno a dirvi, che dà nell'ultime stravaganze, chi non si fa scrupolo di spacciare per sostanza dell'atto invalido l'Atto stesso, e per nuda, e semplice esecuzione ciò, che dà l'essere all'atto invalido, e che infondendogli il suo vigore, lo crea, l'anima, e lo fa atto. Non vedono, e non rifletton costoro, o presuppongono altri sì stolidi, da non riflettere, e non vedere, non poter darsi esecuzione d'un atto, senza preesistente validità dell'atto medesimo, impossibile essendo eseguir quello, che non esiste. Confondono essi colla Causa l'Effetto, e pensando, e ragionando a rovescio, prendono il fare per eseguire. Fa chi conferma nel Testamento, o ne' Codicilli una Schedola, perchè senza il fatto della conferma, il fatto della Schedola è per se nullo; non dà esecuzione alla Schedola, perchè il fatto nullo non può eseguirsi, eseguibile non essendo ciò, che non è. Ciò, che dunque non è, non può, nè deve considerarsi, ma convien solo considerare, come dal non esser passi ad essere, per mezzo di chi vi passi, e qual sia l'essere, al quale passa. La volontà posteriore è il come, i Codicilli, che la fan valida, sono il mezzo, e l'essere è quello, che quella vuole, e che spiegan questi, come lo vuole. Vuole la volontà valida susseguente, che vaglia la volontà invalida antecedente, e dichiara nei Codicilli, che

ne son l'organo, il preciso grado del suo volere, e così dell'essere, che ella infonde, essere incerto, e non assoluto, perchè dipendente da evento incerto, che può far essere, e non far'essere, volendo ella *secundum quid*, e non *simpliciter*, *& ut sic*, perchè vuole, se l'esistenza del posto adietto sarà, che voglia, e perchè non vuole, se nol sarà. La volontà dunque, che è la sostanza dell'atto valido, ma volontà condizionale, e perciò incerta, è intanto incerta in quanto sospesa investe, ed anima la volontà, pura, e così la sostanza dell'atto invalido, e la modifica, e la sospende; perchè animandola non può darle esser diverso dall'esser proprio, modificato, e sospeso anch'esso, perchè ristretto, e determinato a quel dato caso, da cui fa dipenderla il dato adjetto. Ora applichiamo il dimostrato in astratto al caso in concreto.

Dona nel Biglietto nullo la Principessa, e dona libero, e dona puro. Ecco la volontà, ecco l'atto, la disposizione, o sia la sostanza, naturale però soltanto, e non già civile. Si ammetta, che confermi nel Codicillo valido il già donato, benchè lo confermi, come s'è veduto, nè più nè meno di quello, che confermi, ed approvi la Donazione di Costantino. Come lo conferma? Colla volontà, cred'io, espressa in quell'atto, o col consenso come volete, volontà però, e consenso non più senza limiti, e non più puro, ma modificato, ristretto, e dipendente dalla esibizione del foglio, che è l'adjetto qui dominante. Or questo adjetto, questa volontà, questo consenso a che tendono, e dove tendono, che cosa investono, e su che cadono? Tendono pure a coartare, e modificar l'atto primo, investono la volontà di donare, e percuotono il consenso, che è la sostanza della prima disposizione. Dunque riguardano la sostanza, dunque cadono sulla sostanza, dunque vulnerati la sostanza; perchè da sostanza pura qual'era, la riducono a sostanza condizionale, e la sostanza è quella, *in quam fertur conditio*; perchè la sostanza è quella sola, che non patisce, nè v'ha che far nulla l'esecuzione, alla quale nè si estende, nè dà, nè toglie, o induce novità minima il nuovo adjetto, lasciando intatta, e *in statu quo* la libertà di eseguire la Donazione, ogni volta che tol-

tolto di mezzo l'obice apposto alla sua sostanza, da Donazione peranco incerta, perchè pendente da un fatto incerto, pervenuta fosse a donazion certa, mercè la certa esistenza del nuovo adjetto condizionale.

La differenza dunque fra sostanza, ed esecuzione, nè può, nè deve in verun conto ripetersi dal distacco fra se degli atti, onde riguardi, e cada solo sulla sostanza l'antecedente atto primo, perchè, come dicon' Essi, stà la sostanza nel ventre, e il susseguente secondo, perchè non è in ventre del primo, cada perciò sulla esecuzione, e questa solo riguardi, e investa. Ripetere essa si deve, e ripeter solo si può dalla volontà, la quale è sempre quel loro ventre, perchè essendo sempre l'istessa, non può non escir dal ventre, ed entrar nel ventre, qualora partendo dal second' Atto, percuote il primo. Riguarderà dunque la volontà, e conseguentemente la condizione, che è la cosa voluta, o la sostanza, o l'esecuzione, a misura, che si determina ora sull' una, ed ora sull' altra, e che su quella, o su questa ristringe, e limita il suo consenso, essendo sempre in ambedue gli atti la volontà medesima dell' Agente, diretta al medesimo dato fine, che può volere in diverse guise, ed ampliare, o ristringere il già voluto, ora sull' atto, ora sull' effetto.

Cadrà dunque la condizione sulla esecuzione dell' atto, solo allor quando il Disponente vuol l'atto, e lo vuole assolutamente, e senza la minima dipendenza da qualunque estrinseca circostanza, alla quale attacchi la volontà; ma non ne vuole gli effetti, nè consente, che questi seguano se non data la circostanza, e verificato l'adjetto, da cui fa dipendere il suo consenso, non per rapporto all' Atto, ch' ei sempre vuole, ma per rapporto al fine, che non vuol sempre. Così per esempio, e come anche sopra si è dimostrato, la condizione apposta, sarà condizione di esecuzione, *si adjecta sit solutioni*. Ma se è condizione, non tempo incerto semplicemente, produrrà pure in tal caso lo stesso effetto, come *si adjecta substantiae esset*; perchè dagli atti in causa di morte non può nascere obbligazione, che fatto luogo alla esecuzione; e perchè causa non è la causa, che non è atta a produrre il fine. Tantopiù dunque sospenderà, al-

lorchè cade sulla sostanza, come vi cade nel caso nostro, nè cader può, che su quella sola per due ragioni, una perchè la prima, nulla essendo la volontà del Biglietto, non è sostanza, ma sostanza è solo la volontà posteriore de i Codicilli, ond'esser non potendo da se diversa, tale ha da essere nel Biglietto, qual è appunto ne' Codicilli. L'altra ragione, perchè la volontà dei Codicilli, modificante la Donazione, investe la volontà del Biglietto, e l'investe, non sul fine, ma sulla Causa; onde una sostanza investendo l'altra, converte la pura in condizionale, ed ha qui luogo l'esecuzione, e su lei cade la condizione, quanto può avervene, e può cadervi, per modo di dire, la Parallassi.

O pretendon dunque questi Signori, che non volesse la Principessa render di puro condizionale il suo voler primo, o che non potesse. Se negano essi la volontà, la Principessa medesima gli smentisce, intendendo nei Codicilli, sol di donare, se il Biglietto, in cui dona, si esibirà, e si esibirà dal Viscardi, ristringendo perciò la volontà pura, qual era innanzi, e dipender facendola dall'adjetto di esibire il Biglietto, o non esibirlo, in che consiste il sospender l'atto. Se poi negano la potenza, converrà dire, o che voler si possa, quando si vuole, o che in un tempo voler si possano due contrarj, o che non possa non più volersi ciò, che si vuole, e non si vuol più, benchè *res adhuc integra sit, & nullum alteri Jus quaesitum*.

Or che ciò usi in un'altro mondo, e fra quei tanti di Fontanelle, al più nel Lunare, ove ha da nascere a Luna scema non poca gente, può darsi il caso; ma nel Mondo nostro non usa certo, o usa solo da poco in quà; perchè nel nostro, chi puramente ha voluto, può tornar benissimo non volere il voluto prima, o solo a volerlo *sub conditione*; E chi col nuovo volere pone in condizione il puramente voluto innanzi, e il puramente voluto innanzi era la sostanza, e la sostanza è quella, che egli vi pone, e non altrimenti l'esecuzione. Io ve l'ho provato colle ragioni; ma meglio ancora vel proverò cogli esempj, se bisogno ha di prove una verità la più innegabile, e la più semplice.

Il secondo Testamento non credo per me, che sia nel ventre

del

del primo, come del primo è nel ventre la volontà purissima, ed assoluta, che *sonoris verbis* dichiara Erede l'Erede scritto. Eppure questo testamento secondo, che non è in ventre, deroga tutto il ventre del primo, ed a chi v'è dentro. E intanto vi deroga, inquanto una sostanza distrugge l'altra. Ma perchè non possiate dirmi, che vi deroga solo, perchè morir non si può con due Testamenti, prendete un Testamento, ed un Codicillo, o due Codicilli, tantopiù, che il paragone fra questi, e quello, assai più simile al caso nostro, meglio conclude. Il Codicillo susseguente, non confermato nel Testamento purissimo antecedente, è fuora anch'esso del di lui ventre, ed il Codicillo posteriore non è nel ventre dell'anteriore. Rotonde son le parole degli atti primi, e sonora, e rotonda la volontà espressa in questi atti assoluta, e pura. Contuttociò, se tocca un Codicillo la sostanza dell'altro, o l'invalida, o la sospende, e ne fa quello, che più gli piace; e se tocca un Testamento l'inflette, e in buona lingua vuol dire, che per essere atto a lui superiore, direttamente invalidar non potendolo, e sospenderne direttamente la forza, l'invalida, o lo sospende indirettamente, permettendo in ossequio, e per rispetto del Testamento, che l'Erede prenda sì, ma restituisca, in che consiste il Fidecommisso.

Scegliete pur dunque, che io mi contento. Volete, che il Biglietto sia Testamento? Vi s'accordi; ma dovrete pure accordare a me, che pigliar debba il Viscardi, e restituire: perchè sarà in tale ipotesi Erede, nè la condizione apposta ne i Codicilli potrà impedire, che non lo sia; ma mancata la condizione, dovrà prender con una mano, e render coll'altra, perchè la volontà posteriore è quella, che conta. Lo volete un Codicillo? Dunque il primo Codicillo puro cederà al secondo condizionale, e mancata parimente la condizione, non avrà il Viscardi l'incomodo di pigliare, per dover rendere.

Or se per solenne, e valido, che sia l'atto, e per puro, ed assoluto, quanto volete, il secondo sempre deroga al primo, e la volontà posteriore annulla, o modifica l'anteriore; Come c'entra, e che cosa importa la curiosissima distinzione fra condizione in ventre, e fuora

 di

di ventre; ogni volta che partendo questa dall' atto nuovo investe il volere dell'atto vecchio, intendendo volerlo non più assoluto, ma volerlo solo *sub conditione*, che vuol dir cadendo sulla sostanza, e non distruggendola sì, ma modificandola? E se non ha luogo tal distinzione in concorso di due atti, ambedue validi, ed efficaci, come è possibile, che lo abbia, ove atto nullo per se è il primo, e che solo esiste mercè il secondo, da cui si attrae, e si assorbe in se, onde l'atto primo si fa suo ventre, e in lui s'immedesima, e si concentra?

Andate dunque se vi dà l'animo a menar buono ciò, che in aria non men franca, che decisiva spaccian costoro, come per Domma, ove figuransi di mostrare la sostanziale diversità fra la *L. Stichum*, e il caso nostro. Intanto in quella il *qui meus erit*, *quum morior*, dicono essi, fa condizione, in quanto il Legato di Stico non è ivi assoluto, e puro, ma determinato alla qualità del *qui meus erit*, qualità indicante futuro tempo, che apposto al Legato, e alla sostanza della volontà di legare, sospende l'atto. E fin qui pensano, e dicon bene, ma male malissimo, ove soggiungono, che diverso del tutto è il caso di donarsi dalla Principessa al Viscardi, non già *Stichum*, *qui tempore obitus suus esset*, *non si tabulas reddidisset*, *non si Capitolium ascenderet*; Ma in brevi, sonore, significanti parole, e con pura, assoluta, ineluttabile volontà, *tutto quello*, *che si ritroverà nelle sue mani alla di lei morte*. Non gli dona Stico, è verissimo, come verissimo è pure, che non l'obbliga a render Tavole, o Protocolli, a salire, e scender dal Campidoglio; e quanto a questo gran differenza fra caso, e caso v'è certamente; ma nell'essenziale non ve n'è atomo. Stico è determinato alla qualità del *qui meus erit*, e il Biglietto alla qualità del *quali si esibissero*. Fra *qui*, e *quali* non v'è altra differenza, che dal latino al volgare; e se futuro è l'*Erit*, l'*Esibissero* è pur futuro. Se alla morte del Testatore suo più non era quel Servo, mancava il Legato; e se alla morte del Viscardi esibito non fu il Biglietto, non vedo perchè mancar non dovesse la donazione. Le sonore, e significanti parole: *La pura*, *assoluta*, *e ineluttabile volontà*, dov'è dichiarata? Dove dona essa, che dona, quando lo dona, e

co-

come lo dona? In un Biglietto nullo, in un Biglietto antecedente, in un Biglietto mutato dal Codicillo seguente, e mutato da un Codicillo, senza del quale il Biglietto è nullo, mutato da una determinata volontà posteriore, e mutato nella *sostanza della volontà di donare*, perchè il donato prima in un atto invalido puramente, non altrimenti si dona dopo, in un atto valido, che sotto condizione, ed incertamente; E nulla, e poi nulla importa, che la volontà si muti in un atto a parte, perchè si fa volontà intrinseca, e non che al ventre, passa ella al cuore, ognivoltachè percuote il cuore, ed il ventre insieme della volontà, che intende mutare, sebben la mutasse cent'anni dopo.

Starò a vedere, che quel Padre di famiglia, da cui si lascia il Servo, *qui suus esset, quum moreretur*, non potesse più mutarsi di volontà, nè in un atto posteriore, o levare, o trasferire il Legato, e di condizionale, qual'era, renderlo puro. E starò per conseguenza a vedere, che non potesse la Principessa di pura, qual'era la donazione, convertirla in donazione condizionale, per la leggiadra peregrina ragione, che l'uno, e l'altra dovuto avrebbe ciò fare in un atto a parte, ed era quest'atto fuora del ventre; onde cader non poteva sulla sostanza, ma riguardava solo l'esecuzione; perchè la sostanza esistente in ventre del primo atto, era pura, e rispettivamente condizionale. Se così è, bisognerà dire, che la prima volontà invalida, o valida, ch'esser possa, sia volontà di Diamante, volontà inesorabile, ed inflessibile; E che dopo aver voluto una volta, e voluto in una maniera, *desperata res sit* il volere in un'altra, o non voler più. Ma così non è certamente: Dunque diremo con più ragione, e diremo bene, che pensa, e dice pessimamente, chi ripete dalla distinzione, ed intervallo degli atti, non dalla volontà dell' agente, la diversità fra esecuzione, e sostanza, e chi si sogna di aver'occhio sì perspicace, da potere scorgere differenza veruna, fra il caso della *L. Stichum*, ed il presente, fralle parole, *qui meus erit*, e il *quali si essibissero*, così di suono, e di senso fra se concordi, che quasi mostrano esser gemelle, altra diversità non essendovi, che modifican le prime un atto vivo, e per se

M 4 esi-

esistente, e modifican le feconde un atto morto, e reso vitale da quel *surge*, *& ambula* della volontà posteriore.

§. X.

Ristretto de' più considerabili Equivoci, presi dagli Scrittori per il Viscardi.

E Ciò basti a persuadervi dell'ultimo importantissimo abbaglio pur anco preso, ove più semplice, e più palpabile è il nudo vero; nè solo preso, e adottato, ma che fastosamente si spaccia, e si millanta, e si repete, e intruder volendosi a viva forza, s'insultano, e si dileggian coloro, che non si umilian divoti, e non si abbandonano all'*Ipse Dixit* di questi Savj, i quali non la perdonano neppure a'più pungenti sarcasmi. Errano essi da capo a fondo, come vedeste; e come scrisse già San Girolamo *dum alienos errores emendare nituntur, ostendunt suos*, per non riporre anco'essi nel folto numero di coloro, *qui*, come appresso Cicerone si spiega Ennio, *fictas suscitant sententias sui quaestus causa*; Onde non punto esagera, chi attribuisce loro altrettanti falsi, quante per avventura sono le proposizioni, che spacciano. Io non voglio far caso di più incidenti tutti sul falso, e dono loro prodigamente le tante miserabili congetture, e quei meschinissimi puerili argomenti, che o nulla concludono, o si ritorgono; ma andate a dire, che non sia falso ciò, che essi sognano dell'azione. Falsa la pretesa relazione fra i Codicilli, e il Biglietto. Falso, che non sia l'atto condizionale. False le conseguenze appoggiate a' fatti da Giustiniano in quà transitorj. Falso il confondere esecuzione, industria, fatto, e fiducia. Falso il non distinguere fra condizione, e puro fatto, o sia modo. Falsa al presente effetto la distinzione fra esecuzione, e sostanza. Falsa l'intelligenza, e l'applicazione della vera dottrina di Baldo, e de' suoi seguaci. Falso suppor condizionale ciò, che non è. Falso il confondere gli atti *inter vivos*, con gli atti di ultima volontà. Falso mandar tutte del pari le condizioni, nè adeguatamente distinguere fra condizion-

zion casuale, e potestativa, fra condizion di sostanza, e di esecuzione, e fra condizion di accidente. Falso, che il relativo *qui* congiunto a futuro tempo faccia condizione tacita, e non espressa. Falso, che non la faccia per proprietà di vocabolo, e falso, che per proprietà di vocabolo la faccia l' incerto futuro tempo. Falso il supporre emolumento quesito, dove non è, nè può essere, perchè si oppone all' emolumento la condizione. Falso, che l' atto possa aver ombra di donazione *Inter Vivos*. Falso, che la donazione preordinata dia Jus veruno. Falso, che pendente la condizione, passar potesse il dominio. Falso, che una donazione Codicillare, per quanto pura esser possa, lo trasferisca nel donatario, nè *ipso jure*, nè mai. Falso, che l' obbligo di esibire il Biglietto non sia personale, personalissimo. Falso, che eseguiti gli altri foglj, eseguir debbasi ancora questo. Falso, che l' Eredi eseguendo quelli, venissero in questo a pregiudicarsi. False le conseguenze, che traggonsi da que' veri, o falsi segreti; e più falsa, e più scandalosa la chimerica stomachevol necessità, detorta al caso delle molestie, e falso, che presa pur anco in sì strano senso, dovesse attendersi. Falso, che riguardi la condizione l' esecuzione dell' atto, non la sostanza. E falso finalmente falsissimo, che se mai la Principessa pensò a donare ciò, che si finge, affatto non mancasse la donazione, al mancare affatto la condizione, o di sostanza, o di esecuzione, che si pretenda.

Troppo, no'l niego, mi son diffuso, in dimostrar questi falsi, e scuoprire il vero, ingombrato perpetuamente dal suddolo artificioso prospetto di un fallacissimo raziocinio; nè astenuto mi son pur anco da inutili, non infrequenti ripetizioni del detto innanzi, in una parola, dal darvi sovente *crambem recoctam*; Onde tacciate, e biasimate pure la mia soverchia prolissità, che son' io il primo a darvi ragione, ed a condannarla; benchè ragione per avventura meriti anch' io, e se non ragione compatimento, senzachè quì giovi dirne il perchè. Non la darò bene a quelli, che a caso incontrandosi in questi foglj, biasimeranno, oltre la maniera, diversa affatto dalla Forense, non dirò solo lo scarso nume-

ro

ro, ma la careftia quafi totale, e di dottrine, e di autorità, quì sbandite, e che formano il gran condimento delle noftre fciocche vivande. Benchè feguace pur io del Foro, non però ne fono così idolatra, da riputar per Apoftata, chi non fi fa fcrupolo a trafgredirne i fuperftiziofi precetti, *nec religioni fibi ducit* difcoftarfi talora alquanto dal fuo linguaggio, e da que' miferi al dì d'oggi fuoi fcreditati miſterj; nè fento col gregge di tanti, e tanti, i quali all'ufo di quei Pontefici della più rozza Gentilità, o credono, o tentano di far credere, pofto da' Numi folo in lor mano, e fotto il miftico arcano velo di quel loro Jus formolario, non meno fterile, che mefchino, il fagrofanto depofito del Vero infieme, e del giufto; onde il folo Rituale Forenfe poffa additarlo, e Cuftodi, Sacerdoti, e Miniftri folo ne fiano efsi.

Nò, che più in oggi non è così, nè i favj Giudici più decidono al favor del Numero, e delle Carte, le quali ridondino di Dottori, *plerumque Servile, & Ignavum pecus*. Il pefo è quello, che folo attendono, pefo infallibile della ragione, fida fempre, e ficura fcorta, dedotta che fia dal fonte della vera Giurifprudenza, non dal capriccio, nè da una falfa idea di equità, che talora fingonfi i meno efperti, e che fempre è madre di Iniquità. Opinione sì fvantaggiofa Io non hò di Voi, da porvi in truppa col cieco volgo di certi mercenarj Prammatici, che ridott'anno a comun roffore la liberale facoltà noftra, a fatica di omeri, non di mente, e che rimandano al pretefo garrulo inutil'odio delle fterili Cattedre, ed Accademie *Quicquid non olet invertem Curiam*, quafichè due fien le giuftizie, e due con effe le verità, una Teorica, ed una Pratica, pugnanti infieme, e fra fe difcordi, e che folo a quefta, *ut ad lidium lapidem* ricorrer debba chi ne va in traccia. Voi pertanto, a cui folo fcrivo, immitate pure in sì fatte carte, apoftate carte, carte ribelli, e ree di forenfe Perduellione, immitate dico, e fuperate pur anco, e la fiducia, e gli Arcani del filenziario Vifcardi, che con più ragione il farete; ficuro di poter folo per quefto mezzo porre al coperto voi, e me dalle più alte querele di turbata Giurifdizione legale, dalli fchiamazzi di violata, ed offefa

Prat-

Prattica, dagl'insulti contro l'Anonimo novatore, e dall' ultimo vilipendio di ciò, ch'ei scrive profanamente, perchè contro l'usato stile, e *filatterie*, come essi dicon, di capo insano, non parto industre di Repertorj, retaggio degli Avi, che *in ingentem crevit acervum* in mano a' figli, e come in altro proposito scrisse Eunapio, *Multorum Camelorum onus* presso i Nipoti, nè solo traduce *instructa penus Pragmaticorum*; ma Nomocanone universale, & *Caela delapsa* Enciclopedia. So che non tutti sono di questa tempra; So che a dovizia vi ha pur di quelli, che per Dottrina legale insigni *subacti ingenii, & emunctae naris* prezzano solo, e cercano il vero, nè dan più dose di ciò, che meriti a questo, o quel mezzo di rinvenirlo. E in cotal numero i primi sono tutti coloro, che per l'una, e per l'altra parte le dotte loro penne impiegarono, e che al pari di ogni altro, e più forse ancora *vident meliora, probantque*; ma per servire alla causa, e al modo *Deteriora saepe sequuntur*. E so in fine a chi scrivo, e so perchè scrivo. Scrivo ad un amico, non ad un Giudice, non al pubblico; e scrivo in ossequio della ragione, non in grazia di questo, o di quello. Contuttociò non vi è, che il vostro silenzio, e la fede vostra, che assicurarmi possa dalle altrui tacce, tacce peraltro, che poco curo, senon, in quanto i doveri dell'onest'uomo richiedono, astenersi da ogni occasione, la quale per indifferente, che siasi in se, possa dar adito a cagionarla.

§. XI.

Epilogo delle cose dette, e provate.

BAsta a me intanto aver soddisfatto al desiderio, e premura vostra, allorchè lecito fu di farlo; e dimostratovi ocularmente, che un Codicillo non confermato, qual'è quello, di cui si tratta, non può per se trasferir Dominio, perchè non è modo, ma titolo, o dir vogliate causa rimota, non causa prossima di acquistare; nè lo può il Giudice, a cui permesso non è di darlo, ma dichiarar solo chi per se l'abbia; Onde non fu, che

usur

usurpatore il Viscardi, e usurpatore il Nipote, e perciò in giustizia, e in coscienza tenuto a restituire coll' intero Capitale, anche i frutti, ingiustamente percetti, come privo non men di Dominio, che di possesso, e di buona fede; Perchè il possesso precario non è possesso, e l'errore di Jus nissuno scusa.

Che l'azione propria del presente giudizio, è la sola azion del Deposito, perchè Depositario fù il Viscardi, fino che visse la Principessa, e Depositario finchè viss' egli; Sì perchè non si tratta di donazione *inter vivos*, ma *causa mortis*, e per quanto esser potesse preordinata, non dà, nè può mai dare verun diritto, sì perchè fu donazione Codicillare, e donazione condizionale, nè il Viscardi, o *servavit fidem Depositi*, con restituire all' Eredi, o *conditioni paruit*, con esibire il Biglietto; onde il Nipote non ha, nè può avere Jus veruno, perchè Jus veruno non ebbe il di lui Autore.

Che il Dominio nella Principessa, e la perseveranza di esso, fino alla morte, più che abbastanza resta provato, perchè essa fino alla morte niente alienò, e se alienò dopo il Viscardi, fraudò il Deposito, e trasferì solo il nudo Dominio, che proprio essendo delle cose fungibili ad altri passa; e a cui succede l' obbligazione del Distraente, non mai lo *Jus in Re, & ad Rem*, il quale senza consenso del Padrone in verun conto può trasferirsi, e il consenso del Padrone quì manca affatto, perchè se giammai donò, solo donò codicillarmente, e donò sotto condizione, mancata alla morte del Donatario.

Che tutte, e poi tutte le congetture persuadono a dover credere, o un solenne raggiratore, e reo d' indegna truffa il Viscardi; o simulata la donazione, o cadente al più su quelle cose, che per lo innanzi con altro giusto titolo possedeva.

Che non solo non è relato il Biglietto, ma ripudiato, ed espunto manifestamente dalla Classe delle Schedole confermate; perchè non approva la Principessa *tutti i fogli da se scritti, o soscritti*, ma fra gli *scritti, o soscritti*, soltanto quegli, *i quali si esibissero dal Viscardi*. Approva dunque la specie, e riprova il genere; ma restò il Biglietto nel puro genere disapprovato, per-

chè

chè non ha verun carattere, che lo faccia passare a specie; Dunque oltre il mancare al Biglietto il necessario nesso di Relazione, è riposto apertamente tra i fogli, da non doversi esibire, come il Viscardi non l' esibì, perchè se esibito giammai l' avesse, disposto avrebbe, non eseguito, *nec fuisset in eum collata exequtionis voluntas, sed voluntas ipsa Dispositionis*.

Che l'atto onninamente è condizionale, e se mai per impossibile Ipotesi non lo fosse, basta la sola fiducia non dichiarata a render nulla la donazione. Convien distinguere i termini, nè confondere insieme il significato di uno coll'altro per così distrugger la volontà. Altro è industria, altro è il fatto, ed altro è fiducia. Non elesse la Principessa industria veruna; elesse in parte la fiducia, ed in parte il fatto; ma questo fatto senza la fiducia, che il manifestasse non v' era, perchè, nissuno, fuorchè il Viscardi sapeva, quali fogli esibir si dovessero, e quali nò, non potendosi, nè dovendosi esibir tutti gli *scritti, o sofcritti di propria mano*, perchè non a tutti si estendeva colla Relazione la volontà; ma solo a *quelli, che si esibissero dal Viscardi*; nè il Viscardi esibì il Biglietto, e spiegò alcuna fiducia, onde esibir lo potesse un' altro, il quale esibendolo, esibisce il disapprovato dalla disponente, e distrugge il fatto del Fiduciario, a cui il vero fatto solo era noto.

Che la distinzione fra condizione di sostanza, e condizione di esecuzione *est merum, & anile figmentum*, atto solo ad imposturare chi non riflette. Che la condizione apposta alla esecuzione, non possa porre in condizion la sostanza, chiunque non vaneggia, n'andrà d' accordo; ma accorderà pur chiunque, che ponga in condizione l'esecuzione, e che mancando, ineseguibile resti l' atto, quantunque puro, onde impossibil reso l' effetto, nulla puranco resti la Causa, non più atta a poter produrlo.

Che può aver luogo tal distinzione negli atti, o disposizioni tra' Vivi, obbligatorii *ab initio, & incontinenti*, non nelle ultime volontà, dalle quali non nasce obbligazione, che dopo, *& ex intervallo*.

Che Causa potissima dell' errore, è il confondersi il tempo incerto colle voci di natura loro condizionali. L' Incer-

certo futuro tempo direttamente, *& vi sua differt*, è solo tal volta in conseguenza, e per giusta interpretazione sospende.

Che del tempo incerto, non della condizione nella *L. decem, quum petiero*, parla Baldo, e con Baldo tutti gl'Interpreti, che non vogliono tacciare Ulpiano di scimunito, o dare una mentita alle sue chiare parole. L'Incerto tempo, appolto di più in quella Legge a solo fine d'accelerare, non fa condizione, o può farla; ond'è un modo stravvagante d'argomentare, voler, che non sospenda, e non operi una condizione, dov'è, perchè dove non è condizione, la condizion, che non v'è, non sospende, e non opera certamente, oltre inferirsi contro i fondamenti Legali, e più contro la Natura, e proprietà degli atti, da una disposizione *inter Vivos* ad una d'ultima Volontà.

Che non l'Incerto futuro tempo, ma il Relativo *Qui* ad essa congiunto, fa condizione per proprietà di vocabolo, la fa direttamente, la fa *vi ipsa*, non per interpretazione, nè in conseguenza, e non la fa tacita, ma espressa, nè può far di meno di non la fare, perchè il *qui* allora equivale al *Si*, non al *quum*, con cui erroneamente si paragona.

Che tutte le condizioni potestative, Personali sono per più ragioni, e principalmente, perchè chi non fa ciò, che può fare, ricusa tacitamente gli effetti, che produr doveansi dal suo fatto; onde morto, non può più fare il di lui Erede, poichè facendo distrugge il fatto del suo Autore: E se nelle ultime Volontà è personale ogni condizione, perchè il consenso del Disponente mai può presumersi esteso, oltre la persona considerata, non atta a trasmetter lo Jus, che non ha, molto più necessario è, che sia personale la condizione potestativa, in cui colla volontà contraria di chi l'impone, concorre anche la contraria della Persona, *cui injuncta est*.

Che il distinguer fra sostanza, ed esecuzione non è in materia di condizioni, nè punto nuovo, nè senza effetti, benchè nuovo, inutile, nè applicabile al caso nostro; Ma piucche nuovo, del tutto falso, e scandalosissimo è il ripeter la distinzione dalla differenza, e dall'

dall' intervallo degli atti; onde riguardi sulla sostanza il tenor di un atto, ed un' atto a parte, che nel primo influisca, che lo modifichi, o che l' avvivi, riguardi solo l' esecuzione. Non è il distacco fra se degli atti, non è la diversità, non il prima, o poi, che costituisca tal differenza, se non si pretende, che o irretrattabile sia il volere, non peranco passata in obbligazione, qual'è il volere in causa di morte, o che un' atto nullo antecedente, sia per se valido, qualora il susseguente, che gli dà l' essere, non si rifonde nella sostanza, ma riguarda solo l' esecuzione. Delirj i più stravaganti, che cader possano in mente d' Uomo. La sola volontà nell' A[illegible]te produce, e dà luogo alla distinzione fra esecuzione, e sostanza. Così la condizione apposta in qualunque atto, sia pur esso antecedente, o sia susguente, e sia pur valido non che invalido, o cadrà sulla sostanza, e la sostanza in condizion posta sarà, o investirà solo l'esecuzione, e la sola esecuzione renderà esso condizionale.

Che finalmente la condizione quì non percuote la esecuzione, ma cade [illegible] sulla sostanza. Percuoterebbe l' esecuzione, non però in linea di condizione, che nelle ultime volontà non può segregarsi dalla sostanza, ma in qualità d' incerto futuro tempo, se detto avesse la Principessa: *Dono al Viscardi; ma voglio, che la donazione abbia solo effetto, quando sia giunto alla tale età;* perchè il tempo incerto *quando adjectum est solutioni*, che in buona lingua vuol dire all'esecuzione, non fa, nè mai può far condizione, perchè rifondendosi la condizione nella sostanza, dalla quale negli atti in causa di morte è inseparabile, si opporrebbe allora alla volontà, e verrebbe a far dire alla Disponente, che dona al Viscardi *si ad eam aetatem pervenerit*, detto del tutto opposto al di lei volere; Perchè dona ella in tale ipotesi puramente, nè quanto alla donazione sempre voluta, fa dipendere il suo consenso da verun caso, ma differisce solo ad un certo tempo la prestazione; onde l' incerto futuro tempo allora solo fa condizione, *quando adjectum substantiae est*; perchè allora differisce insieme, e sospende, lasciar non volendo il Disponente, che verificatosi il dato tempo. La condizione dunque nel ca-

so

ſo noſtro percuote, e vulnera la ſoſtanza, e baſta, che ſia condizione, perchè debba percuoterla, e vulnerarla. E condizione, perchè ſoſpende, nè il *quali ſi eſibiſſero* è termine idoneo a poter differire, ſenza ſoſpendere, e queſto vuol dire far condizione per proprietà di vocabolo; come capace lo è il *quum*, che ſolo per proprietà di vocabolo differiſce, e differiſce perchè per ſe, direttamente, *& vi ipſa* induce ſolo *temporis moram*. Percuote, e vulnera la ſoſtanza, perchè cade ſulla volontà pura dell' atto nullo, e d' aſſoluta, e indipendente da qualunque circoſtanza, qual' era, la modifica, la riſtringe, e fa dipenderla dall' adjetto del *quali ſi eſibiſſero*, donando eſſa al Viſcardi, ſe il Biglietto dal Viſcardi ſi eſibirà, e non donando ſe non ſi eſibirà dal Viſcardi. Il Biglietto dal Viſcardi non ſi eſibì: Dunque il Viſcardi *conditioni non paruit, & non paruit conditioni ſubſtantiæ*, quantunque accaduto ſarebbe pure altrettanto, *ſi conditioni exequtionis non paruiſſet*. Dunque *conditio* alla di lui morte *defecit, & deficere omninò debuit*, non ſolo per eſſer poteſtativa; e così mancata per volontà della Donante, e del Donatario; ma ſe ſtata pur anco foſſe condizion caſuale; Perchè negli atti in cauſa di morte, perſonale è ſempre ogni condizione, e per due ragioni lo è; Una perchè chi laſcia non eſtende la volontà di laſciare, oltre la Perſona conſiderata; l'altra perchè la Perſona conſiderata morendo a condizione pendente, non ha veruno Jus acquiſito da poter traſmettere al ſuo Erede, perchè nelle ultime volontà *nulla ſpes adeſt debitum iri*, come ne' patti, ne' quali è perciò tranſitoria la condizione. Dunque ſe *conditio defecit, & conditio defecta non reviviſcit*, mancò con ella la donazione condizionale, e tornato ad eſſer nullo il Biglietto, anche in caſo, che confermato, e relato egli foſſe nei Codicilli, nè più nullo per difetto eſtrinſeco di ordinazione, ma per intrinſeco, e ſoſtanziale di volontà, nè potè più eſibirſi, nè potè eſibitoſi avere effetto. Concludete, Amico, il di più da Voi, e decidete da Voi pur anco; ſe diſſipata, o nò ſia la Legge, Legge ſantiſſima del Signore, *qui Juſtus eſt, & Juſtum, & rectum Judicium ſuum*. Addio.